

# **XVIII LEGISLATURA**

## **CAMERA DEI DEPUTATI XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA**

### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo)*

### **DOCUMENTI DEPOSITATI**

*Martedì 26 maggio 2020*

**Agrinsieme** pag. 1

*Mercoledì 27 maggio 2020*

**Alleanza delle cooperative italiane – Coordinamento pesca** pag. 50

**Federpesca** pag. 53

**Impresa Pesca–Coldiretti** pag. 56

**UNCI agroalimentare** pag. 62

**Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica)** pag. 70

*Giovedì 28 maggio 2020*

**Federvini** pag. 74

**Federdoc** pag. 77

**Unione italiana vini (UIV)** pag. 79

*Venerdì 29 maggio 2020*

**FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA UIL (documento unitario)** pag. 85

**FLAI-CGIL** pag. 88

**Agriturist** pag. 91

**Turismo verde** pag. 94

**Associazione italiana costruttori del verde (ASSOVERDE)** pag. 96

**Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE)** pag. 103

**Confesercenti-Assofioristi** pag. 104

**Federfiori-Confcommercio** pag. 107

**Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF)** pag. 109

**Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati (CNPAPAL)** pag. 158

**Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati** pag. 192

**Confederazione degli agromeccanici e agricoltori italiani (CAI)** pag. 205

**ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE**

**Assobirra**  
**Unionbirrai**

pag. 210  
pag. 222



### ***Audizione informale***

**dei rappresentanti delle organizzazioni agricole in merito alla  
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante  
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19**

**Atto Camera n.2500**

**“Decreto Rilancio”**

presso

*la Commissione XIII Agricoltura della Camera dei Deputati*

(26 maggio 2020)

- **INTRODUZIONE**

Prima di entrare nel merito della tematica oggetto dell'odierno confronto, a nome di tutto il coordinamento di Agrinsieme ringraziamo vivamente l'On. Presidente Filippo Gallinella e tutti gli On.li Componenti della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver promosso l'odierna audizione inerente la conversione in legge del decreto Rilancio.

Come abbiamo avuto modo di ribadire in varie sedi, ad esempio durante le audizioni concernenti il Documento di economia e finanza – DEF 2020, il decreto-legge Cura Italia e il decreto-legge Liquidità, e nei vari incontri e tavoli presso i vari ministeri, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, rappresenta una vera e propria catastrofe i cui effetti socioeconomici non sono dissimili da quelli di un conflitto bellico o da una calamità naturale.

Il nostro Paese ha pagato infatti un prezzo ingente in termini di vite umane e ogni cittadino ha subito restrizioni sulla libertà di movimento e modifiche dello stile di vita a seguito dell'applicazione delle misure di lock-down. Ma mentre queste situazioni dovrebbero oramai appartenere al passato visto il varo della "Fase 2", continuano a preoccupare gli strascichi economici dovuti ai quasi tre mesi di sostanziale blocco delle attività commerciali nazionali, europee e mondiali.

I dati che sono stati rappresentati durante il DEF non sono infatti confortanti, prevedendo una contrazione del PIL su base trimestrale del 5,5% (1T) e del 10,5% nel secondo trimestre. Nel complesso del 2020, si stima che l'economia registrerà una caduta del PIL reale di 8 punti percentuali in termini grezzi.

Durante il picco della fase emergenziale, l'agricoltura, grazie all'impegno e al lavoro responsabile delle sue aziende, è riuscita a svolgere la preziosa funzione di garante dell'approvvigionamento alimentare. Tuttavia, non è uscita indenne dalla crisi economica e sociale che ha interessato l'intero Paese. Un settore, l'agroalimentare, che è simbolo del *Made in Italy* e che vale per il nostro paese circa 205 miliardi e rappresenta il 12% del PIL. Le misure di contenimento del virus, a partire dal primo provvedimento di febbraio, hanno drasticamente modificato la vita sociale e produttiva del Paese, con il settore

agroalimentare che ha risentito della contrazione delle attività dell'industria, dei trasporti, del turismo e più in generale del settore Ho.Re.Ca.

Durante il lock-down si è generata una contrazione di alcune categorie di consumo che potrebbe continuare anche nelle fasi successive a causa della diminuzione del reddito disponibile e di cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. A titolo esemplificativo, il calo delle vendite "al banco di taglio" presso la GDO, i negozi e i supermercati, addirittura vietate in alcune regioni in applicazione delle misure di distanziamento sociale, ha determinato inevitabili ripercussioni negative sulla filiera di vari prodotti freschi e stagionati.

A risentire maggiormente della chiusura dei canali Ho.Re.Ca di questi mesi, il settore suinicolo con un importante calo delle macellazioni (-20/-30%) a seguito della riduzione dell'acquisto di cosce dai prosciuttifici, gli allevamenti bovino da carne, ovicaprino, bufalino, la cunicoltura, l'acquacoltura, il comparto del lattiero caseario (latte fresco e formaggi), il vitivinicolo, l'ortofrutta, l'olivicoltura, la silvicoltura e la manutenzione del verde, il florovivaismo, le aziende di allevamento e gestione del cavallo e i maneggi. Altrettanto drammatica, la situazione del settore agrituristico che ha azzerato le sue entrate reddituali e che, in prospettiva, rischia di compromettere un valore produttivo di oltre 1,5 miliardi di euro.

Oltre alla grave situazione interna, rimane lo stato di profonda incertezza sui mercati internazionali; infatti, se da una parte i paesi importatori stanno cercando di garantirsi forniture interne, aumentando le proprie riserve strategiche, dall'altra vi sono i paesi esportatori che procedono con diverse restrizioni. In quest'ultimo caso, pesano soprattutto le conseguenze della lunga chiusura che ha caratterizzato il canale commerciale Ho.Re.Ca. con penalizzazione di quelle produzioni ad elevato contenuto qualitativo che rappresentano gran parte dei 44 miliardi di euro di prodotti agroalimentari che l'Italia ha esportato lo scorso anno.

Quindi dopo agli effetti sulle esportazioni e sui prezzi, con conseguenze tutte da valutare nel medio periodo, rischiamo di veder chiudere definitivamente anche molti sbocchi di mercato fondamentali per la sopravvivenza di numerose aziende agricole italiane. Tutto

questo va a sommarsi al Quadro Macroeconomico riportato nel DEF che evidenzia un valore aggiunto dell'agricoltura in riduzione dopo l'espansione del 2018.

Prospettiamo perciò mesi di fatturato mancante che produrrà sui bilanci delle aziende un danno che si estenderà anche oltre la parziale riapertura delle attività produttive e dei canali di scambio. Tutto ciò in un quadro già difficile visto il calo dei redditi dei produttori agricoli a seguito di una serie di eventi calamitosi, a partire dalla Xylella e dalla Cimice Asiatica, che stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema agroalimentare.

Il nostro agroalimentare più di altri settori economici, necessita perciò di misure vigorose, sostenute anche in ambito europeo, che consentano di affrontare gli effetti economici dovuti all'interruzione dell'attività dei vari settori produttivi e del distanziamento sociale, e di gettare le basi di una ripresa che ci porti ai livelli pre-Covid-19.

In mancanza di queste misure di shock per tutta la nostra economia, rischiamo di mancare anche lo scenario preventivato dal Governo nel DEF di una graduale ripresa economica da radicarsi nel secondo trimestre del 2021, con un PIL reale pari a +4,7%, oltre a un recupero dei consumi e dei volumi di spesa.

- **LE MISURE CONTENUTE NEL DECRETO RILANCIO**

Nel provvedimento in esame, trovano spazio misure specifiche per l'agricoltura (Capo VI, Titolo VIII) e misure orizzontali riguardanti più settori. Particolarmente apprezzate le misure di sostegno attraverso il rifinanziamento dei fondi di garanzia, tra questi, i 250 milioni di euro per il 2020 assegnati a ISMEA che vanno ad aggiungersi ai 100 milioni già stanziati dal decreto-legge Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23).

Tra le misure specifiche per l'agricoltura, si valutano positivamente quelle riguardanti, l'istituzione presso il MIPAAF del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento di 250 milioni, sempre per il 2020, del Fondo emergenza alimentare. Si auspica ovviamente che tale fondo possa essere aumentato per intervenire adeguatamente su tutte le filiere, e che possa essere applicato senza i limiti del *de minimis*. Si auspica poi che una parte delle risorse messe in campo possano essere indirizzate verso i ritiri di mercato che abbiano ricadute

effettive sui produttori primari, attivandoli per prodotti selezionati con criteri che li identifichino come ottenuti da materie prime nazionali.

Positive anche le azioni per il contenimento produzione e miglioramento della qualità per le imprese viticole che producono uve destinate a vini DOCG, DOC e IGT, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020, le modifiche alla Legge Cura Italia inerenti all'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, compreso il siero puro, il riconoscimento di uno specifico codice ATECO per l'acquaponica e idroponica, e le modifiche al Testo unico del vino riguardanti la resa massima di uva ad ettaro che passa da 50 a 30 tonnellate con possibilità di deroga attraverso le modalità stabilite da un successivo DM.

Riguardo le misure per il vino si auspica che il premio ad ettaro sia proporzionato alla tipologia di uve (DOCG, DOC e IGT) e sufficiente a compensare i costi di diradamento.

Tra le misure orizzontali, si apprezza il contributo a Fondo perduto per gli esercenti di attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario che abbiano subito una riduzione del fatturato, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinato anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica (600 euro nel mese di aprile per IAP e CD e 500 euro sempre nel mese di aprile per i lavoratori del settore agricolo), la promozione del lavoro agricolo attraverso la stipula di contratti con i percettori di NASPI, DIS-COLL e reddito di cittadinanza, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e soprattutto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'efficacia plastic-tax e sugar-tax, fortemente richiesto dallo scrivente coordinamento, nonché la soppressione delle clausole di salvaguardia IVA e accisa.

Tuttavia riguardo il Fondo perduto, si segnala come la misura rischi di essere insufficiente a coprire le perdite di fatturato di molti settori e operatori, oltre la necessità di specificare l'applicabilità ai settori del florovivaismo, degli agriturismi, del vino, dell'olio e della zootecnia, e in generale tutti i settori che hanno subito cali di fatturato a causa del Covid-19. Sarebbe altresì opportuno chiarire una volta per tutte, se la misura sia illimitata o limitata dalle soglie massime degli aiuti di Stato.

Importanti anche le misure di rilancio degli agriturismi contenute nella Tax credit vacanze, di riprogrammazione dei Fondi strutturali 2014-2020 per il contrasto all'emergenza, e

quelle a favore dei consorzi di bonifica per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, attraverso l'erogazione di mutui, concessi nell'importo massimo di 500 milioni di euro, con interessi a carico dello Stato.

In merito al credito d'imposta nell'ambito del Tax credit vacanze, è necessario riflettere sull'effettiva applicabilità agli agriturismi con redditività su base catastale, e se sia sufficiente - congiuntamente alle altre misure previste dal decreto-legge - a coprire sia il "danno patendo" che quello "patito".

Si valutano infine positivamente l'esenzione della prima rata dell'IMU dovuta per il 2020 e il Fondo turismo purché applicabile alla totalità degli agriturismi.

- **LE PROPOSTE DI AGRINSIEME**

Riteniamo che le imprese agricole abbiano bisogno in questo momento di interventi immediati con minimo peso burocratico, necessari a garantirne la sopravvivenza e per sostenere l'occupazione e il reddito dei lavoratori. Per questo proponiamo:

### **Rafforzamento delle cambiali agrarie**

Visto il recente successo della cambiale agraria di ISMEA che dà la possibilità di un credito immediato alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca attraverso un finanziamento di 30 mila euro a tasso zero, con durata di 5 anni di cui 2 di preammortamento, si propone di potenziare questo strumento destinandovi una parte delle risorse che il decreto-legge Rilancio stanziava per rifinanziamento dei Fondi di garanzia.

### **Sostegno filiere in crisi**

Come detto in premessa si accoglie favorevolmente lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'intervento sulle filiere in crisi. Riteniamo opportuno dare un breve quadro di alcune delle filiere che attualmente riscontrano le maggiori difficoltà e per le quali si reputa necessario intervenire con azioni dedicate.

Il florovivaismo è tra i settori che hanno subito i maggiori danni a causa della chiusura del canale commerciale della vendita al dettaglio di fiori e piante in un periodo dell'anno dove

solitamente si concentravano i maggiori volumi di vendite. A ciò si aggiunge l'interruzione di eventi e cerimonie che rappresentano un fondamentale sbocco commerciale per tale settore. Riguardo il florovivaismo si rammenta infine come Agrinsieme abbia avanzato la richiesta a Bruxelles di indennizzi per le perdite stimate nell'ordine di 800 milioni di euro.

Il vitivinicolo ha patito la chiusura dei canali Ho.Re.ca. e patirà la ripartenza che si sta delineando lenta e graduale. Per tale settore, sebbene sia apprezzabile il contenimento della produzione e il miglioramento della qualità per le imprese viticole che producono uve destinate a vini DOCG, DOC e IGT, riteniamo indispensabile affiancare una misura sulla distillazione di crisi con risorse ad hoc, senza intaccare quelle destinate alla promozione e alla ristrutturazione del Piano Nazionale di Sostegno dell'OCM del 2021, che sono indispensabili per riacquisire le quote di mercato nel frattempo perse.

Anche il settore suinicolo si caratterizza per essere uno di quelli fortemente danneggiati dalle misure di contenimento. È necessario perciò il dirottamento delle cosce dal circuito tutelato, alla produzione di prosciutto cotto e di carne fresca.

Per la carne di vitello, si propone una misura di sostegno analoga a quella adottata per il settore ovino, attraverso un premio pari ad almeno 50 €/capo per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Ciò al fine di fronteggiare le perdine considerevoli di vendite che ha subito la filiera della carne di vitello (-35% per i tagli della coscia e del carrè e -50% per il filetto) a seguito dell'interruzione dei canali Ho.Re.Ca.

Un altro settore in difficoltà è quello ortofrutticolo che ha subito, in particolare per alcuni comparti dei cali notevoli della domanda e delle quotazioni ed ha anche registrato un'ondata anomala di maltempo che ha fortemente compromesso le produzioni in alcune regioni. È necessario quindi prevedere che le imprese danneggiate da gelate, nel corso della fase emergenziale Covid-19, sprovviste di idonee coperture assicurative, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, possano accedere agli strumenti indennizzatori del decreto legislativo n. 102 del 2004 e pertanto, aumentare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Infine, con risorse nazionali andrebbero previsti incentivi anche attraverso le OP prevedendo a riguardo una deroga comunitaria.

Tra le filiere in crisi segnaliamo inoltre quella della pesca e dell'acquacoltura, e quella afferente allo zucchero, settore quest'ultimo che se non adeguatamente tutelato rischia di mettere a repentaglio la produzione nazionale. L'esperienza Covid ci ha insegnato infatti, tra le altre cose, che non avere produzioni nazionali in settori strategici, come quello del cibo, potrebbe avere conseguenze assai negative nel momento del bisogno, rendendoci dipendenti da altri Paesi.

## **Fondo PMI**

È importante introdurre con ogni consentita urgenza, una modifica al decreto-legge Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23) la cui conversione è attualmente al vaglio delle Camere, prevedendo l'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese alle cooperative agricole che non svolgono attività primaria ma unicamente attività connesse di trasformazione, di servizi o di lavori idraulici forestali ma che, essendo giuridicamente riconosciute come imprenditori agricoli, sono in possesso dei codici ATECO del settore agricolo.

In particolare, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono imprese che trasformano il prodotto agricolo conferito dai soci e, essendo considerati imprenditori agricoli, hanno un codice ATECO che si riferisce alle attività connesse effettuate post raccolta (01.60.00; 01.70.00); di contro le cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, pur svolgendo attività di sistemazione idraulica forestale e servizi in ambito forestale al pari di altre società di servizio, sono equiparate agli imprenditori agricoli e, pertanto, adottano in codice ATECO 02.00.00. Attualmente per tali tipologie di cooperative l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese opera solo in caso di riassicurazione e/o cogaranzia di un Confidi operante nel settore agricolo agroalimentare e della pesca determinando in tal modo una disparità di trattamento tra imprese che svolgono la medesima attività.

Sempre riguardo al Fondo per le PMI è infine opportuno prevedere che le MID CAP possano accedere alla garanzia SACE Spa con le stesse modalità e gli stessi costi oggi praticati e previsti per l'accesso delle PMI.

### **Istituzione del Tavolo “Rilancio della crescita”**

Al fine di favorire la ripartenza del sistema produttivo del nostro paese, si ritiene necessario prevedere la costituzione di un tavolo permanente presso il MIPAAF “Rilancio della crescita”, ove sia garantita la presenza dei Ministeri ed Enti di riferimento (MEF, MISE, ISMEA), le Organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e le principali Rappresentanze del mondo bancario.

Il tavolo vuole essere una occasione per:

1. Favorire le sinergie tra le politiche del credito e le iniziative per supportare la Crescita, la Competenza e la Competitività del settore agricolo;
2. Rispondere e soddisfare specificatamente le esigenze delle imprese.

### **Sostenibilità ambientale**

Si ritiene di fondamentale importanza introdurre misure a favore della sostenibilità ambientale delle imprese agricole. Possono rientrarvi percorsi di valorizzazione del verde urbano in modo da promuovere la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale e l'estensione dell'agevolazione del Bonus verde anche per l'anno 2021. In merito a quest'ultima misura si auspica altresì il raddoppio della percentuale di aliquota del credito d'imposta (dal 36% al 72%) e del massimale di spesa (da 5 mila euro a 10 mila euro), e la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di rimborso. Per lo stesso ambito, sarebbe anche opportuno valutare l'applicazione delle misure fiscali previste all'articolo 119 (Super bonus 110%).

### **Misure per il lavoro**

Si propone di estendere la codatorialità ed il distacco previsto per i contratti di rete tra imprese agricole al rapporto tra socio agricoltore e cooperative agricole, prevedendo modalità più flessibili per l'utilizzo del lavoro occasionale in agricoltura durante questa fase di emergenza.

Si chiede inoltre, di prorogare almeno al primo gennaio 2021 per tutto il settore agricolo, il passaggio dal sistema di dichiarazione trimestrale (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS).

## **Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo**

Al fine di sostenere le imprese agricole che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali, si propone di estendere le agevolazioni contributive riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane (riduzione del 75%) a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano. Parimenti si propone di ridurre l'aliquota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori agricoli di 3 punti percentuali (dall'8,84% al 5,84%), equiparandola a quella prevista per i lavoratori apprendisti.

## **Sostegno e promozione del Made in Italy agroalimentare**

È necessario che il MIPAAF e le altre istituzioni competenti promuovano urgentemente l'avvio di misure d'incentivo sul consumo di prodotti Made in Italy per compensare alle perdite subite dalla chiusura del canale Ho.Re.Ca. e dalle vendite al banco di taglio dei negozi e supermercati, coinvolgendo necessariamente anche il settore della ristorazione e della ricezione turistica. Sarebbe quindi opportuno avviare una campagna promozionale e informativa sul consumo di cibo Made in Italy, anche avvalendosi delle possibilità derivanti dalle misure previste nel Cura Italia e potenziate con il decreto-legge Rilancio. In modo particolare si propone:

- Di indennizzare i produttori per l'annullamento di fiere, eventi, meeting ecc., e a compensarli per eventuali disdette contrattuali e penali pagate sui contratti, a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- Prevedere un coordinamento delle varie attività da parte della Cabina di regia includendo tutte le organizzazioni agricole;
- Consentire anche alle organizzazioni agricole di presentare progetti e programmi promozionali finanziati.

## **Sostegno agriturismo**

In considerazione del fatto che gli agriturismi risultano tra le attività economiche più colpite dalla crisi epidemiologica, si auspica un'applicazione efficace delle misure a sostegno del settore turistico contenute nel decreto-legge Rilancio valutando, al contempo, possibili interventi specifici per le realtà agrituristiche sia sul lato procedurale e della semplificazione, sia in ambito di sostegno diretto.

## **Rinegoziazione del debito**

In relazione all'emergenza epidemiologica che il nostro Paese sta attraversando, la situazione debitoria di molte imprese è divenuta insostenibile tanto da registrare una forte crisi sul piano economico e sociale. È necessario dunque, offrire alle micro, piccole e medie imprese agricole, singole e associate, la possibilità di non essere gravate di oneri finanziari non tollerabili. Di qui l'esigenza di assicurare "liquidità" attraverso la rinegoziazione a 180 rate di mutui e altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020, affinché le operazioni rinegoziate risultino meno gravose e consentano alle stesse aziende di continuare l'attività di impresa.

## **Rafforzamento patrimoniale delle imprese e patrimonio dedicato**

Pur ritenendo centrali gli istituti disciplinati dagli articoli 26 e 27 del decreto Rilancio, preordinati a rafforzare le imprese italiane e a consentire alle stesse di superare la fase emergenziale attrezzandosi per il loro riposizionamento nel mercato nazionale ed internazionale, è evidente la preoccupazione legata all'impostazione di tipo generale che sembra non cogliere le peculiarità delle imprese agricole e agroalimentari. In questi settori i fatturati delle imprese sono condizionati dal ciclo biologico che ha i suoi ritmi e i suoi tempi. In tale prospettiva, le modalità di accesso a questi nuovi strumenti potrebbero però risultare difficoltose, attesa la connotazione di forte stagionalità delle produzioni.

Più nel dettaglio, le condizioni stabilite perché imprese con fatturato dai 5 milioni ai 50 milioni di euro possano giovare dei benefici accordati dall'articolo 26, sono difficilmente riscontrabili nei comparti summenzionati. Si pensi al requisito della riduzione dei ricavi nella misura del 33%, calcolato, alla stregua dell'articolo 26 del DL Rilancio, raffrontando i mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto all'anno precedente. Sussiste il rischio concreto che le imprese agroalimentari o della pesca o dell'acquacoltura, attesa la stagionalità, non possano dimostrare la difficoltà economico-finanziaria con l'attestazione di una riduzione dei ricavi. Inoltre, sarebbe auspicabile che questi strumenti possano essere rimborsati decorsi 10 anni dalla sottoscrizione e non 6 come previsto dall'articolo 26. Sarebbe altresì opportuno precisare che la remunerazione di questi strumenti non soggiace ai divieti stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Auspichiamo che le criticità segnalate possano essere risolte per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 26 ma soprattutto sia tenute in debita considerazione nella predisposizione dei requisiti, criteri e condizioni per gli interventi che saranno messi in campo, ai sensi dell'articolo 27, dal c.d. Patrimonio dedicato.

Sulla scorta di queste considerazioni, si suggerisce di valorizzare il know-how maturato nella gestione di interventi finanziari a condizioni di mercato o agevolate da parte di istituti che operano da tempo nei nostri comparti. Ad esempio, si suggerisce di rilanciare lo strumento degli interventi di finanza a condizioni di mercato gestiti da ISMEA, ai sensi del DM 12 ottobre 2017 che reca tra l'altro, attuazione dell'art.2, comma 132 della legge n. 66 del 1996 e s.m.i.

## **IRAP**

È necessario chiarire che tra i soggetti beneficiari dell'esenzione dell'IRAP di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vi rientrano anche le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico. Tale necessità era stata altresì formalizzata dalla Camera dei deputati durante l'esame della Legge di stabilità 2016, tramite l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3444-A/31 con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di chiarire con il primo provvedimento utile che le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ivi incluse quelle che forniscono beni o servizi per lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico, sono tra le imprese operanti nel settore agricolo che beneficiano dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Concooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*



**primi nell'agroalimentare**



Confagricoltura



COPAGRI  
Cooperative Produttori Agrari

**Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – “Decreto Rilancio”**

**Atto Camera n.2500**

**Proposte emendative COPAGRI**

presso

*Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati  
(primo giugno 2020)*

Esenzione IRAP per le cooperative di imprenditori agricoli .....	3
Contributo a fondo perduto .....	5
Interventi finanziari di ISMEA .....	6
Istituzione del Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle imprese del settore agroalimentare ....	7
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione .....	9
Ampliamento della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione.....	12
Industria 4.0: semplificazione in materia di registrazione presso il Registro nazionale degli Aiuti di stato .....	13
Agricoltura 4.0: modifiche al credito d'imposta per gli investimenti.....	14
Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati .....	15
Disposizioni comuni .....	16
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti.....	17
Proroga passaggio a UNIEMENS.....	19
Ecobonus.....	20
Bonus verde.....	23
Impresa 4.0: cessione del credito .....	24
Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti.....	25
Sostegno alla domanda turistica estera .....	26
Misure a sostegno del settore saccarifero nazionale .....	27
Contributo per la distillazione.....	30
Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni per i soggetti dell'articolo 2135 del Codice civile.....	31
Potenziamento della Cambiale agraria e pesca ISMEA.....	32
Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le aziende agricole che hanno subito danni nel periodo dal 24 marzo al 3 Aprile 2020 .....	33
Sostegno filiera carne bianca di vitello .....	34
Sostegno al Made in Italy agroalimentare.....	35
Riduzione contributiva per le imprese agricole .....	37

## **Esenzione IRAP per le cooperative di imprenditori agricoli**

*All'articolo 24, dopo il comma 3. È inserito il seguente:*

«3-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228»

### **Relazione**

La legge n. 208/2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" riscrive all'articolo 1, comma 70, la disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive nel settore agricolo e della pesca andando a modificare il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La disciplina previgente (articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997) prevedeva una aliquota dell'1,90% "per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973". Il nostro ordinamento giuridico con l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, considera imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico prevalentemente ai soci. In forza di detta disposizione anche le cooperative che forniscono beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico prevalentemente ai soci rientrano tra i soggetti che operano nel settore agricolo. Con la novella introdotta dalla legge di stabilità 2016, il legislatore ha inteso esentare dal pagamento dell'imposta regionale per le attività produttive tutti i soggetti operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 alla norma istitutiva della predetta imposta, sono tali per cui al concetto di "settore agricolo" è stato sostituito con un elenco puntuale dei soggetti che beneficiano dell'esenzione. Tra i soggetti esclusi non compaiono espressamente le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico nonostante esse siano tra i soggetti che operano nel settore agricolo. Si tratta di servizi quali la fornitura di mezzi tecnici, servizi agrotecnici, veterinari che in prospettiva futura saranno sempre più indispensabili per realizzare una agricoltura sostenibile. Il mancato chiarimento impedisce al sistema agricolo associato di favorire un numero di imprese agricole italiane ad essere protagoniste di una transizione green orientata dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla strategia Farm to Fork. È necessario chiarire che tra i soggetti beneficiari dell'esenzione dell'IRAP vi rientrano anche questa categoria di imprese agricole le quali, in caso contrario, si troverebbero assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota ordinaria (3,90%) con grave pregiudizio verso i soci, appalesandosi una

evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra imprese agricole, per giunta in contrasto con le reali intenzioni della misura agevolativa. Tale necessità era stata altresì formalizzata dalla Camera dei deputati durante l'esame della Legge di stabilità 2016, tramite l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3444-A/31 con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di chiarire con il primo provvedimento utile che le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ivi incluse quelle che forniscono beni o servizi per lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico, sono tra le imprese operanti nel settore agricolo che beneficiano dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive. Con il presente emendamento si vuole chiarire che le cooperative agricole che svolgono forniscono beni o svolgono servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico ai soci imprenditori agricoli sono parimenti esenti da imposizione IRAP. La proposta in esame non importa un ammanco di gettito.

## **Contributo a fondo perduto**

*All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.»;
- b) al quinto comma, sostituire le parole: «dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.».

## **Relazione**

Con la modifica proposta lo strumento del contributo a fondo perduto andrebbe a sostenere in maniera più rappresentativa i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica e che, nei mesi di marzo e aprile in virtù del lockdown e delle misure di sicurezza sanitaria adottate dal Governo, hanno subito ingenti perdite reddituali. A tal fine si rende necessario assumere come parametro temporale di riferimento necessario a calcolare l'ammontare del contributo, la media mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati tra marzo e aprile 2020.

## **Interventi finanziari di ISMEA**

*All'articolo 26, dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al fine di promuovere sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19 sono attribuiti ad ISMEA 400 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni».

## **Relazione**

Pur ritenendo centrali gli istituti disciplinati dagli articoli 26 e 27 del decreto rilancio, preordinati a rafforzare le imprese italiane e consentire alle stesse di superare la fase emergenziale e attrezzarsi per il loro riposizionamento nel mercato nazionale ed internazionale, non nascondiamo però la nostra preoccupazione legata all'impostazione di tipo generale che sembra non cogliere le peculiarità delle imprese agricole e agroalimentari. In questi settori non v'è dubbio che i fatturati delle imprese sono condizionati dal ciclo biologico, che, come noto, ha i suoi ritmi e i suoi tempi. In tale prospettiva, le modalità di accesso a questi nuovi strumenti potrebbero però risultare difficoltose, attesa la connotazione di forte stagionalità delle produzioni. Più nel dettaglio, le condizioni stabilite dall'articolo 26 sono difficilmente riscontrabili nei comparti summenzionati. Si pensi al requisito della riduzione dei ricavi nella misura del 33%, calcolato, alla stregua dell'articolo 26 del dl rilancio, raffrontando i mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto all'anno precedente. V'è il rischio concreto che le imprese agroalimentari o della pesca o dell'acquacoltura, attesa la stagionalità, non possano dimostrare la difficoltà economico-finanziaria con l'attestazione di una riduzione dei ricavi. Sulla scorta di queste considerazioni, si suggerisce di valorizzare il know how maturato nella gestione di interventi finanziari a condizioni di mercato o agevolate da parte di istituti che operano da tempo nei nostri comparti. Ad esempio, si suggerisce di rilanciare lo strumento degli interventi di finanza a condizioni di mercato gestiti da ISMEA, ai sensi del DM 12 ottobre 2017, che reca, tra l'altro, attuazione dell'art.2, comma 132 della legge n. 662 del 1996 e s.m.i. A tale obiettivo risponde la proposta emendativa elaborata.

## **Istituzione del Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle imprese del settore agroalimentare**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

### «Articolo 31-bis

(Istituzione del Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e dell'impresa del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da Covid-19)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e dell'impresa del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da Covid-19, finalizzato a monitorare e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresentante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso SIMEST, del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-sexies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al Tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il Tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da Covid-19, garantendo la dovuta liquidità alle aziende agricole, le indicazioni del Tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".».

### **Relazione**

Nei decreti "Cura Italia", "Liquidità/Imprese" e "Rilancio", sono state inserite diverse misure volte ad aumentare la liquidità delle aziende agricole, colpite dall'emergenza epidemiologica, attraverso il sistema delle garanzie assicurate dai Fondi nazionali. Nonostante ciò, si rilevano alcune criticità nell'erogazione dei finanziamenti da parte del sistema creditizio alle imprese del settore primario. Al fine di poter rappresentare e risolvere queste problematiche anche con l'emanazione di atti normativi specifici, si propone di istituire un tavolo di monitoraggio con i ministeri di riferimento, le principali organizzazioni del settore agroalimentare e le rappresentanze del mondo bancario.

## Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

*All'art.48, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) il comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente: «Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) Realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- b) Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- c) Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni.
- d) Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari.
- e) Concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- f) Una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- g) Il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.»».

*Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera c):* «c) il comma 3 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal testo seguente: «3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»».

## **Relazione**

L'articolo 48 del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 per realizzare varie iniziative nel campo della internazionalizzazione del sistema Paese. Si propone una ridefinizione dei commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto 72/2020 in maniera da prevedere:

- l'aumento a 400 milioni della dotazione del fondo, già prevista dal DL 34/2020, per tenere conto delle altre iniziative che si propone di finanziare (v. appresso);
- la possibilità di finanziare anche:
  - o le iniziative promozionali realizzate dalle imprese tramite le organizzazioni di imprenditoriali nazionali di riferimento;
  - o le compensazioni a favore delle imprese soggette a pagamento di penali o che hanno subito danni da committenti esteri conseguenti al rispetto delle norme di contenimento del Covid-19;
  - o le spese sostenute e le quote di adesione versate per la partecipazione a fiere od altri eventi che non si realizzeranno nel 2020 a causa della emergenza Coronavirus;

- subordinare le iniziative di promozione sui mercati esteri da parte delle amministrazioni pubbliche:
  - o al coordinamento e all'approvazione delle iniziative da parte della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione:
  - o alla consultazione con le organizzazioni imprenditoriali ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare.

## **Ampliamento della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione**

*All'articolo 48, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» aggiungere le parole: «, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».».

### **Relazione**

Si intende modificare il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con la Legge 15 luglio 2011 n. 111 e successivamente modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e da altre norme. Il decreto-legge n. 98/2011 dai commi 17 al 27 dell'articolo 14, istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE", abrogando il precedente Istituto nazionale per il commercio estero.

Lo scopo della modifica è di dare maggiore spazio al settore agroalimentare all'interno della Cabina di regia che stabilirà le linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione per l'utilizzo del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

## **Industria 4.0: semplificazione in materia di registrazione presso il Registro nazionale degli Aiuti di stato**

*All'articolo 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 209, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 non devono effettuare le trasmissioni di cui all'articolo 52, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234».

### **Relazione**

L'emendamento in questione vuole chiarire che i crediti di imposta del "piano industria 4.0" e per gli investimenti in ricerca, sviluppo e ricerca tecnologica, istituiti con la legge di bilancio 2020, non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non necessitano della loro registrazione presso il Registro nazionale degli Aiuti di stato. Sebbene, infatti, la normativa già preveda la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e nonostante il Ministero dello Sviluppo Economico abbia già chiarito che tale cumulabilità è garantita salvo che le altre agevolazioni non prevedano espressamente la impossibilità di cumulare con altre agevolazioni, la disposizione è importante per consentire alle imprese di poter usufruire del credito imposta unitamente a misure comunitarie in un ambito che, avendo riguardo anche alla strategia della commissione europea Farm to Fork, sarà sempre più oggetto di investimenti da parte delle imprese agricole e agroalimentari italiane.

## **Agricoltura 4.0: modifiche al credito d'imposta per gli investimenti**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Articolo 50-bis

(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti – Agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 185, della legge 27/12/2019 n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Le parole «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
  - b) Le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
  
2. All'articolo 1, comma 188, della legge 27/12/2019 n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Le parole «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 30 per cento».

### **Relazione**

In considerazione della crisi innescata dall'epidemia COVID 19, le prospettive per il rilancio degli investimenti delle imprese private, che le disposizioni di cui all'art.1, commi da 184 a 197 della legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) avevano incentivato con la concessione di un credito d'imposta per gli acquisti di beni strumentali nuovi, in misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di beni agevolabili, rispettivamente, del 6% e del 40%, per gli investimenti "ordinari" e per quelli altamente tecnologici (Transizione 4.0), potrebbero risultare fortemente frustrate dall'evoluzione dell'andamento economico negativo, che ha già caratterizzato il primo trimestre ed il mese di aprile del 2020. Secondo i dati previsionali dei maggiori istituti economici (ISTAT, Banca d'Italia, ecc.) e del MEF (cfr. DEF 2020) la riduzione del PIL nel corso del 2020 potrebbe aggirarsi dall'8 al 10 per cento, a seguito di una corrispondente contrazione dell'attività economica, senza precedenti nella storia del periodo post-bellico. Una delle componenti della domanda che registrerà un calo consistente è proprio quella relativa agli investimenti, per cui si ritiene che le misure proposte possano rappresentare un importante strumento di contrasto alla deriva riduttiva, attraverso maggiori incentivi agli investimenti delle imprese che rappresentano un volano determinante al fine ripresa del PIL. Più in particolare, si tratta di prolungare il periodo di concessione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, dall'anno 2020 all'anno 2021, e di incrementare la percentuale della misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali, c.d. ordinari, dal 6 al 30 per cento, rappresentando quella attualmente in vigore del 6 per cento un livello decisamente poco incentivante.

## **Deroga al divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati**

*All'articolo 53, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione».*

### **Relazione**

Si chiede la soppressione dell'articolo in quanto il rispetto del principio legato alla sentenza Deggendorf, citata dall'articolo 46 della legge 234, non è previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19 e successive modifiche. In situazione di emergenza e senza precisa previsione del rispetto di tale principio da parte della Commissione europea, non vi è motivo di restringere la possibilità di ricevere aiuti di stato. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

## **Disposizioni comuni**

*All'articolo 61, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizootie ed organismi nocivi.».

## **Relazione**

Si propone un nuovo comma 2 che permetta alle aziende in difficoltà a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, eventi assimilabili a calamità naturali, epizootie e fitopatie prima del 31/12/2019. Ciò permetterebbe di ammettere aziende che, non per difficoltà strutturali, si trovavano in difficoltà.

## **Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti**

*Gli articoli 63 e 64 sono soppressi.*

### **Relazione**

L'obbligo di registrazione dei singoli aiuti rallenta in modo notevole la concessione ai beneficiari finali e tale obbligo non è richiesto in nessuno degli atti della Commissione europea. Si chiede pertanto una deroga all'articolo 52 della legge 234 del 2012 come già prevista all'art 53 del presente decreto.

## **Rateizzazione Debiti Tributari E Previdenziali**

*All'articolo 81 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. I debiti tributari e per contributi previdenziali ed assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.».

### **Relazione**

Al termine del periodo di sospensione dal versamento dei contributi e tributi correnti e di quelli derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, relativi a importi pregressi, si porrà il problema, per tutti i soggetti interessati, del rientro dall'esposizione debitoria corrente e pregressa (che in agricoltura ha uno stock consolidato di quasi 5 miliardi di euro). L'occasione potrebbe essere utile per consentire a tutte le imprese agricole, le cui sofferenze si sono accentuate a causa dell'emergenza covid-19, di sistemare la propria posizione debitoria con l'eliminazione di sanzioni ed interessi e con una dilazione del capitale, possibilmente ristrutturato, a lungo termine.

## **Proroga passaggio a UNIEMENS**

*Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:*

«Articolo 103-bis  
(Proroga passaggio a UNIEMENS)

All'articolo 8, comma 2, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021»..».

### **Relazione**

L'art. 8, c.2, della Legge n. 199/2016 ha previsto una radicale modifica delle modalità di denuncia all'INPS dei lavoratori agricoli dipendenti, disponendo il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal sistema di dichiarazione trimestrale attualmente in essere (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS). Successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 "Milleproroghe" convertito con la Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha prorogato al 30 aprile 2020, questa scadenza. Il mondo produttivo agricolo chiede una proroga al 1° gennaio 2021, al fine di adeguare alle specificità del settore primario un sistema che, per quanto valido per altri settori, non risponde alle sue concrete peculiarità. Ricordiamo che una non corretta funzionalità del sistema di denunce potrebbe compromettere gravemente anche compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con rilevanti ripercussioni anche dal punto di vista previdenziale, aggravando una situazione già complessa a seguito dell'emergenza del Covid-19.

## **Ecobonus**

*All'art. 119, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche.*

- Alla lettera a), dopo le parole «I materiali isolanti utilizzati devono», inserire le seguenti parole «derivare, per almeno il 20% in peso, da materie prime rinnovabili e»;
- Alla fine della lettera a), dopo le parole «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017», aggiungere le seguenti parole: «Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi»;
- Alla lettera b), dopo le parole «al Regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» aggiungere le seguenti parole «ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;
- Alla lettera b) dopo le parole «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere le parole «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186»;
- Alla lettera c), dopo le parole «ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,» aggiungere le parole «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186».
- All'art. 119, comma 9, è aggiunta la seguente lettera: «e) dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3 bis, Decreto Legge del 30 dicembre 1993 n.557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».

## **Relazione**

La proposta di emendamento al comma 1 lettera a) intende favorire la diffusione di biomateriali per l'edilizia prodotti a partire da biomasse che sono riconosciuti oggi come materiali sostenibili lungo l'intero ciclo di vita (dal campo all'edificio) oltre che essere caratterizzati da alte prestazioni tecniche ma purtroppo che scontano un differenziale di prezzo rispetto ai materiali tradizionali che ne sta frenando la crescita.

In particolare, partendo dall'attuale previsione del Paragrafo 2.6.4 dell'allegato 2 al DM 11.10.2017, già richiamato dalla presente disposizione, che riconosce una premialità per edifici che utilizzano materiali rinnovabili nella misura del 20% in peso dell'edificio, ai fini dell'aggiudicazione di gare di appalto di edilizia pubblica, si propone di prevedere una soglia minima (espressa in peso) di biomateriali rinnovabili nell'edilizia privata che accede all'ecobonus al 110%. In particolare, si propone che almeno un 20%, espresso in peso, dei materiali utilizzati per l'isolamento dell'edificio, siano di origine rinnovabile dal momento che l'intera spesa sostenuta viene recuperata. Attraverso l'introduzione di questo requisito, si potrà così avviare una riqualificazione degli edifici orientata non solo alla riduzione dei fabbisogni di energia, ma anche alla scelta di materiali rinnovabili di cui sono dimostrate le elevate prestazioni tecniche, la capacità di garantire una maggiore salubrità degli ambienti, e una riduzione dei rifiuti derivanti dai materiali edili, trattandosi di materiali biodegradabili. Si sottolinea che lo sviluppo di biomateriali nell'edilizia oltre ad essere uno dei punti del Green Deal europeo per tragguardare la neutralità carbonica al 2050, rappresenta un punto importante per la crescita della bioeconomia nazionale e lo sviluppo di filiere agricole ed industriali ad esse collegate. La previsione di una percentuale minima di materiali rinnovabili all'interno dell'ecobonus al 110% comporterebbe una nuova domanda di biomateriali da soddisfare attraverso la valorizzazione di colture industriali e residui colturali (si pensi alle paglie di riso o alla fibra e canapulo di canapa) da destinare alla bioedilizia in un'ottica di bioeconomia circolare senza gravare sui soggetti che realizzano gli interventi. Si ritiene importante favorire una più ampia diffusione di pareti vegetali verticali e orizzontali tra gli interventi di efficientamento energetico anche al fine di favorire la diffusione del verde urbano e dei suoi plurimi benefici in termini di assorbimento di CO<sub>2</sub> nelle aree urbane e migliorare gli ecosistemi urbani nonché fornire una leva economica per le imprese del settore del florovivaismo della manutenzione del verde così fortemente provate dalla crisi sanitaria in corso. Si propone di includere nel comma 1, lettere b) e c), i generatori a biomasse di classe di qualità 5 Stelle ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186. La biomassa legnosa rappresenta una fonte energetica strategica per il nostro paese, nella transizione energetica verso l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e nella più ampia sfida climatica che pone l'attenzione sui sistemi in grado di favorire l'assorbimento di CO<sub>2</sub> oltre alla riduzione delle emissioni. Secondo le stime ufficiali del GSE, il settore nel 2017 ha garantito la produzione di quasi 7 Mtep di energia termica e considerando i consumi energetici diretti, le biomasse solide rappresentano il 66,5% dell'energia termica rinnovabile consumata. Dal punto di vista dell'effetto di mitigazione del cambiamento climatico in atto, la biomassa legnosa è una delle FER più virtuose, con un fattore di emissione (FE) inferiore a 30 kg di CO<sub>2</sub>-eq per ogni 1.000 kWh di calore prodotto per riscaldare un edificio. Una caldaia a gas a condensazione ha un FE di 250 kg di CO<sub>2</sub>-eq per 1.000 kWh

La filiera legno-energia è una delle filiere a più elevata intensità di lavoro e sostenere questa filiera significa creare nuove opportunità di occupazione in territori ricchi di biomasse, soggetti a preoccupanti fenomeni di spopolamento e invecchiamento. L'esclusione delle biomasse rispetto alla inclusione delle caldaie a gas a condensazione, cioè alimentate a combustibili fossili, costituisce una scelta non coerente con gli obiettivi del PNIEC. Inoltre, il rinvio alla certificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministero dell'Ambiente consentirebbe di limitare l'accesso all'ecobonus ai soli generatori che presentano i requisiti migliori in termini di efficienza ed emissioni. Inoltre, l'inclusione di tali caldaie a biomasse può sostenere la riqualificazione energetico-ambientale degli impianti domestici a biomasse ormai obsoleti (non meno di 4 milioni in Italia): un turnover tecnologico, in atto negli ultimi 10 anni, che sta già determinando positivi risultati sulla qualità dell'aria. Preme ricordare che i limiti di rendimento ed emissione di questa classe di qualità rappresentano i più severi d'Europa e solo una parte ancora molto limitata dei generatori in commercio riescono a raggiungere questa classe di qualità estremamente sfidante. Inoltre, sempre nell'ottica di non penalizzare le tecnologie più moderne, innovative e performanti, ovvero i notevoli sforzi dell'industria per produrre generatori a biomasse a "emissioni quasi zero", nel comma 1 lettera b) proponiamo che la tecnica a condensazione non sia limitata alla sola caldaia a gas naturale ma che si applichi un approccio di neutralità tecnologica che non penalizzi una fonte rinnovabile come il legno. La tecnica a condensazione applicata alla biomassa legnosa, oltre a rendere possibili rendimenti superiori al 100% (il risparmio di biocombustibile su base annua varia dal 10 al 15%), ha anche un effetto "filtro" sul particolato, con livelli di emissione di polveri estremamente bassi (inferiori a 5-10 mg/Nm<sup>3</sup> al 10% di O<sub>2</sub>). Con l'intervento proposto al comma 9, si intende incentivare l'efficientamento a fini energetici dei fabbricati utilizzati in ambito agricolo, in considerazione della vetustà del gran parte del patrimonio immobiliare esistente. Gli interventi avrebbero sicuri effetti sulla sostenibilità ambientale in ragione del maggior utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

## **Bonus verde**

*Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 119-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».

*Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «802 milioni di euro per l'anno 2020».*

## **Relazione**

Essendo stato il settore florovivaistico tra i più penalizzati durante la prima fase dell'emergenza epidemiologica ed in considerazione dell'importanza della sostenibilità ambientale quale sfida ed opportunità da cogliere in un'ottica di sviluppo futuro, si propongono due modifiche al così detto "bonus verde" disciplinato dall'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero: la proroga della misura anche al prossimo anno e l'innalzamento ad euro 10.000 dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione fiscale.

## **Impresa 4.0: cessione del credito**

*Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:*

«Art122-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- b) Al comma 191, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
- c) Al comma 204, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».
- d) Dopo il comma 209, aggiungere il seguente: «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».».

### **Relazione**

In una fase in cui la ripresa del sistema produttivo nazionale deve necessariamente passare anche attraverso la pianificazione di investimenti, soprattutto innovativi, si rende opportuno consentire ai soggetti beneficiari del credito d'imposta del piano Impresa 4.0 la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito. Un'opzione strategica che potrebbe accrescere la platea di beneficiari e gli investimenti in innovazione previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

## **Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti**

*Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:*

### «Articolo 154-bis (Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziari), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 dopo le parole: «I debiti», sono inseriti: «dei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile». È espunto il periodo: «diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» e sostituire le parole: «31 dicembre 2017 con: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;
- b) Ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: «31 luglio 2019», con: «31 dicembre 2020», le parole: «1° agosto 2019», con: «1° gennaio 2021», le parole: «30 aprile 2019», con: «30 settembre 2020» e le parole: «30 giugno 2019», con: «30 novembre 2020»;
- c) Al comma 2, lettera b), sostituire: «diciotto» con: «trentasei», sopprimere le parole: «e la seconda» e «ciascuna», sostituire le parole: «scadenti rispettivamente», con «scadente», sostituire le parole: «31 luglio», con «31 dicembre 2020», sopprimere infine le parole: «e il 30 novembre 2019» e sostituire: «2020» con «2021»;
- d) Al comma 16, lettera a), dopo le parole: «13 luglio 2015», aggiungere: «, ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile»;
- e) Al comma 23 sopprimere le parole: «, la seconda il 30 novembre 2019» e sostituire: «2020 e 2021», con: «2021, 2022 e 2023»;
- f) Al comma 24 sostituire la parola: «2019», con: «2021»..».

## **Relazione**

L'emendamento punta a garantire una maggiore liquidità per le imprese e le aziende agricole, riaprendo i termini delle rottamazioni precedenti, con l'abbattimento di sanzioni e interessi di qualsiasi genere. Con questa nuova riapertura si dà l'opportunità alle aziende agricole di poter effettuare un "saldo e stralcio" dei debiti pregressi, compresi quelli dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

## **Sostegno alla domanda turistica estera**

*All'articolo 182, dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 182-bis

(Sostegno alla domanda turistica estera)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare la domanda del turismo rurale avente origine estera, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici destinati a turisti provenienti dal di fuori dei confini nazionali.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per turista, a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

*Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «830 milioni di euro per l'anno 2020».*

### **Relazione**

Non essendo stato incluso il turismo straniero nell'ambito delle misure contemplate dal "Decreto rilancio" e in vista della possibile riapertura dei flussi di persone provenienti dal di fuori dei confini nazionali, si propone l'istituzione di un Fondo da utilizzare per l'acquisto di coupon agrituristici indirizzato ai turisti provenienti dall'estero che potranno utilizzare a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

## **Misure a sostegno del settore saccarifero nazionale**

*All'articolo 222, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

*Conseguentemente al comma 3 le parole «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «590 milioni».».*

## **Relazione**

A seguito della liberalizzazione del mercato comunitario dello zucchero, con l'abolizione del sistema delle quote dal 1° ottobre 2017, è stato registrato un consistente aumento di produzione, che ha generato un eccesso di offerta ed una conseguente diminuzione delle quotazioni di mercato dello zucchero che hanno raggiunto valori minimi, molto al di sotto del prezzo di riferimento unionale, pari a 404 euro per tonnellata. Questo scenario, molto preoccupante soprattutto per l'Italia, le cui imprese operano con costi di produzione nettamente superiori rispetto ai principali competitors internazionali, è aggravato da un surplus di produzione dei principali player operanti a livello internazionale, come in India, Thailandia e Brasile, che in questi anni hanno aumentato in modo consistente le rispettive produzioni. A ciò si aggiungano, a livello italiano, gli inevitabili effetti negativi che la cd "Sugar tax" nei prossimi anni arrecherà al settore, già in sofferenza per le citate condizioni di mercato, e della generalizzata situazione di crisi provocata dalla diffusione del corona virus, le cui aree di maggior contagio corrispondono proprio con l'areale di produzione della barbabietola da zucchero e di localizzazione dei relativi stabilimenti di trasformazione. Anche la nuova strategia della Commissione Europea Farm to Fork pare abbia tra i suoi obiettivi quello di incidere sulla produzione di alimenti evitando l'utilizzo di zuccheri. In Italia, a seguito della profonda ristrutturazione del settore avviata con la riforma del 2006 (regolamento n. 320/2006 e seguenti), operano solo due zuccherifici, che garantiscono normalmente una produzione di circa 250.000 tonnellate, in grado quindi di soddisfare il fabbisogno nazionale, pari a circa 1.600.000 tonnellate, solo per il 16%. A fronte di tale situazione, il Governo ha ripetutamente richiesto alla Commissione europea di attivare idonee misure di sostegno al settore, al fine di evitare il rischio di abbandono dell'attività produttiva. In risposta a tali sollecitazioni, la Commissione ha attivato un Gruppo di lavoro di alto livello, il cui mandato si è concluso nel giugno 2019 con un documento programmatico, in cui sono previste

anche specifiche azioni di sostegno al settore, da attivare da parte degli Stati membri interessati per scongiurare il rischio di chiusura degli stabilimenti ed il conseguente abbandono dell'attività produttiva. In tale contesto, si inserisce la problematica legata al contenzioso con la Commissione europea, avviato nel 2015, ma relativo alla ristrutturazione dell'industria saccarifera del 2006 e, in particolare, al mancato abbattimento di alcuni silos di magazzinaggio zucchero, ritenuti direttamente connessi alla produzione. Tale contestazione ha portato gli Organi comunitari a considerare una ristrutturazione parziale invece che completa, con conseguente riduzione del 25% di quanto versato alle imprese (decisione 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea 23.1.2015 L. 16). La Decisione è stata impugnata dall'Italia innanzi al Tribunale di Prima Istanza UE, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 12 marzo 2019; sentenza ulteriormente confermata dalla Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19. A seguito della Decisione comunitaria di rettifica finanziaria, AGEA ha avviato un'iniziativa di recupero nei confronti delle imprese saccarifere per un ammontare identico a quello escluso dal finanziamento, complessivamente pari a € 90.498.735,16. Tale iniziativa di AGEA ha dato luogo ad ulteriori contenziosi, volti ad accertare dapprima la legittimità dell'azione e, successivamente, la concreta imputabilità ai beneficiari medesimi degli importi dei recuperi di cui alla citata decisione della Commissione. Il TAR ha respinto i ricorsi. Attualmente è pendente il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, proposto da una delle imprese beneficiarie dei contributi integrali. Il contenzioso in essere riguarda quindi due distinti piani: quello comunitario, a seguito della proposizione del giudizio da parte dello Stato italiano contro la Commissione europea e che si è concluso con la citata ordinanza del 2 aprile 2020, e quello nazionale, relativo al rapporto fra Stato italiano e imprese, per cui è pendente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato tendente ad accertare la legittimità dei provvedimenti di recupero, nell'ambito del quale, prima della sentenza del Tribunale dell'Unione, è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in attesa della decisione del giudice europeo; successivamente è stato disposto il rinvio a data da destinarsi in attesa della decisione dello Stato italiano sull'impugnazione della sentenza. Analogamente allo Stato italiano, anche Francia, Slovenia e Ungheria (Decisioni 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea 23.1.2015 L. 16) sono destinatari di un provvedimento da parte della Commissione europea di correzione finanziaria per la stessa vicenda, rispettivamente pari a 78 milioni di euro, 8,7 milioni di euro, e 11,7 milioni di euro. La Repubblica francese e l'Ungheria hanno impugnato i provvedimenti in questione innanzi al Tribunale dell'Unione, intervenendo anche nel giudizio instaurato dallo Stato italiano. I giudizi relativi sono stati respinti e pendono i termini per l'impugnazione. Le aziende italiane lamentano una pesantissima disparità di trattamento rispetto alle aziende di altri Paesi coinvolti; in particolare la Slovenia, che con uno specifico provvedimento del 4/2/2015, n. 3302025/2007/184, adottato dall'Agenzia per i Mercati Agricoli e lo Sviluppo Rurale della Repubblica slovena, ha direttamente archiviato la procedura di recupero prefigurata nei confronti delle imprese saccarifere.

L'emendamento, pertanto, consentirebbe di ripristinare una situazione di equilibrio dal punto di vista della concorrenza tra imprese operanti nei diversi Stati membro. Tra l'altro, ove il perdurare della crisi dovesse portare al fallimento anche di Coprob-Italia Zuccheri, oltre alla oggettiva difficoltà di recupero della quota parte di correzione finanziaria, l'impatto sociale, economico e finanziario sarebbe rilevantissimo. I due stabilimenti riversano ogni anno sul territorio circa 200 milioni di euro (100 milioni ciascuno) fra stipendi, remunerazione degli oltre 5.000 bieticoltori, servizi di trasporto e agromeccanici, alimentando un indotto di oltre 1.500 aziende, e occupando 500 lavoratori, tra fissi e stagionali. Senza considerare che l'azienda ha avviato un percorso di valorizzazione della filiera italiana dello zucchero, condiviso e sostenuto dai principali marchi nazionali interessati ad utilizzare zucchero Made in Italy, capace di soddisfare a regime una quota di mercato indicativamente pari al 23% dei consumi nazionali che rischierebbe di venir meno.

## **Contributo per la distillazione**

*All'articolo 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. È stanziato l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ai produttori e detentori di vino di produzione nazionale che volontariamente cedono il proprio prodotto per la distillazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge definisce le relative modalità applicative nonché l'entità del contributo per ettolitro di vino nazionale destinato alla distillazione.».

*Conseguentemente al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni».*».

## **Relazione**

Riteniamo che la misura della distillazione possa essere utile per un riequilibrio del mercato del vino. Per tale motivo con l'emendamento si vuole stanziare una dotazione ad hoc dedicata a tale pratica.

## **Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni per i soggetti dell'articolo 2135 del Codice civile**

*All'articolo 224, comma 2, al capoverso 4-sexies, dopo le parole «Le operazioni di rinegoziazione», sono aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e »;*

*Alla fine del capoverso 4-sexies, aggiungere: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».*

### **Relazione**

Per evitare che i produttori al termine dell'emergenza sanitaria possano trovarsi in difficoltà al riavvio dei pagamenti, è necessario dare la possibilità di fronteggiare ai debiti pregressi e maturati durante la sospensiva, e di poter continuare ad operare e a investire. In modo particolare, si fa riferimento ad agricoltori e allevatori la cui forma più diffusa di indebitamento bancario è a breve termine e costituita da cambiali agrarie, fidi o scoperti di conto corrente, mutui chirografari e ipotecari con durata che difficilmente supera i 10 anni. L'emendamento propone perciò una rinegoziazione e rateizzazione dei canoni e dei mutui a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

## **Potenziamento della Cambiale agraria e pesca ISMEA**

*All'articolo 224, dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.».

### **Relazione**

Visto il recente successo della cambiale agraria di ISMEA che dà la possibilità di un credito immediato alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca attraverso un finanziamento di 30 mila euro a tasso zero, con durata di 5 anni di cui 2 di preammortamento, si propone di potenziare questo strumento destinandovi 100 milioni di euro per il 2020. Il potenziamento si rende quanto mai necessario visto che dall'8 maggio, data in cui è stato possibile inoltrare le domande, ad oggi, sono state convalidate sul portale dedicato della cambiale agraria e della pesca oltre 7.500 richieste, per un ammontare totale di gran lunga superiore alla dotazione stanziata di 30 milioni di euro. Attualmente a seguito del superamento del plafond inizialmente previsto, è stato sospeso il servizio presso il portale dedicato di ISMEA.

## **Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le aziende agricole che hanno subito danni nel periodo dal 24 marzo al 3 Aprile 2020**

*All'articolo 224 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:*

«5-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni, dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni e le Province Autonome potranno conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 256.».

### **Relazione**

L'emendamento è teso a ristorare le imprese che sono state colpite da gelate atipiche che hanno compromesso intere produzioni stagionali e che causa le restrizioni negli spostamenti dovute alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 non sono riusciti a sottoscrivere polizze assicurative agevolate.

## **Sostegno filiera carne bianca di vitello**

*Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:*

«Articolo 226-bis  
(Sostegno filiera carne bianca di vitello)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

### **Relazione**

L'OICB, l'Organizzazione Interprofessionale Carne Bovina, costituita tra gli altri da Cia Confagricoltura e Copagri, ha più volte segnalato come soprattutto l'interruzione del canale Ho.Re.Ca., a seguito dell'adozione delle misure di contenimento dalla Pandemia di Covid-19, stia compromettendo la sopravvivenza della filiera della carne bianca di vitello. Attualmente si registrano perdite considerevoli nelle vendite che non riescono a trovare sbocchi di commercializzazione alternativi. Le percentuali di calo per i vari tagli vanno da -35% per i tagli della coscia e del carrè, fino ad oltre il 50% per il filetto.

Con l'emendamento si interviene attraverso una urgente misura di sostegno analoga a quella adottata per il settore ovino, attraverso un premio pari ad almeno 50 €/capo per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Dai dati della BDN e dalle analisi dell'OICB in riferimento alle macellazioni 2019, risultano circa 150.000 capi che potrebbero beneficiare della misura, con uno stanziamento a livello nazionale di circa 7,5 milioni di euro, attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso il MIPAAF.

## **Sostegno al Made in Italy agroalimentare**

*Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 226-bis

(Sostegno al Made in Italy agroalimentare)

1. Alle imprese di pubblico esercizio riconducibili al canale HO.RE.CA., che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande acquistano prodotti agricoli e alimentari realizzati da aziende agricole diffuse sul territorio regionale/nazionale, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% e nel limite massimo di spesa di 100 mila euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) limitatamente all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari italiani di qualità certificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle misure di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «850 milioni di euro per l'anno 2020».*

## **Relazione**

La proposta mira ad Introdurre un regime di sostegno al Made in Italy agroalimentare che, da un lato possa incentivare presso i consumatori l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui origine sia riferibile all'Italia secondo quanto disposto dalla normativa UE (prodotti di qualità del sistema IG, carni, ortofrutta, biologico, ecc..), dall'altro possa sostenere, da parte delle imprese di pubblico esercizio del canale HO.RE.CA che somministrano alimenti e bevande, l'acquisto di prodotti realizzati dalle aziende agricole. In concreto:

- a) Nel primo caso lo strumento ipotizzato è quello della detrazione fiscale per i consumatori che acquistano prodotti Made in Italy;
- b) Nel secondo caso, invece, si prevede un credito d'imposta per le imprese del canale HO.RE.CA che si approvvigionano presso le aziende agricole diffuse sul territorio nazionale.

## **Riduzione contributiva per le imprese agricole**

*Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente articolo:*

### **«Art. 243-bis (Interventi nelle aree svantaggiate)**

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, la parola "venticinque" è sostituita con "cinquanta".».

## **Relazione**

Le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti. Questa situazione complessiva di difficoltà ha sostanzialmente reso l'intero territorio nazionale zona particolarmente svantaggiata ai fini produttivi agricoli, determinando la necessità di prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali. In tale direzione si propone di estendere le agevolazioni contributive riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane (riduzione del 75 per cento) a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano. Questa misura – che ha un costo di 350 milioni di euro – consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*

## Audizione in XIII Commissione Agricoltura – Camera dei Deputati

Esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500)

*Grazie presidente, grazie onorevoli deputati,*

innanzitutto, rileviamo che per un vero e proprio rilancio delle imprese in generale, ed il nostro settore della pesca non fa differenza, è essenziale la semplificazione e lo snellimento delle procedure. I fondi destinati ai diversi settori, che non siano immediatamente fruibili, potrebbero giungere al beneficiario tardi rispetto alle esigenze di ripresa, dopo il periodo di grave crisi dovuta al COVID 19.

Il problema del ritardo nell'applicabilità delle misure di sostegno riguarda già i benefici previsti dall'art 78 del "Cura Italia" e delle modifiche apportate al Feamp, entrambi ancora in attesa di DM attuativi, previa intesa della conferenza Stato-Regioni.

Con riferimento all'articolato del decreto legge, esponiamo le seguenti osservazioni:

**Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).** L'articolo interviene con la previsione di una nuova indennità per i lavoratori danneggiati dallo stato di emergenza dovuta alla pandemia.

A tal riguardo facciamo tuttavia ancora una volta notare che i pescatori autonomi, titolari di partita IVA, continuano ad esserne esclusi, così come accaduto già con l'articolo 28 del DL n° 18/2020 (**CuraItalia**) che disponeva un'indennità pari a 600 euro per fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 spettanti "ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata".

Esclusione che si ripropone tal quale con il nuovo art. 84 che si limita a disporre la ri-edizione del bonus di marzo in favore dei "soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 28...".

Poiché le gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) sono quelle dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (gestione ex SCAU), i **pescatori autonomi** (pescatori della piccola pesca, sia in acque marittime che interne e lagunari), iscritti ai sensi della legge 250/58, sono stati, e rimangono, esclusi dal beneficio de quo.

Chiediamo quindi il loro inserimento esplicito, con decorrenza dal marzo scorso, per ristabilire rapporti di equità con le altre categorie di beneficiari.

**Art. 31 (Rifinanziamento fondi)** Rileviamo con soddisfazione il rifinanziamento attraverso questo articolo dell'ISMEA per supportare operazioni di garanzia.

Le misure poste finora in essere dall'Istituto hanno avuto grande successo: ci risulta tuttavia che soprattutto la **cambiale agraria o della pesca** abbia già esaurito i fondi a disposizione, potendo finanziare purtroppo solamente un migliaio di domande con la dotazione disponibile. L'altra azione, sul fronte delle garanzie al credito vede dei limiti operativi, spesso connessi con le stesse procedure bancarie, tanto per i finanziamenti pari a 25.000 euro che superiori a tale soglia; per questi ultimi poi l'assenza di copertura integrale da parte dello Stato rappresenta un ulteriore motivo di rallentamento.

Chiediamo pertanto di **trovare idonee soluzioni normative che permettano la ripartenza della cambiale agraria e della pesca**, rivelatosi un azzeccato strumento di credito, per un vero primo rilancio delle imprese soprattutto della pesca.

Allo stesso tempo dovrebbe essere **snellita la procedura per l'azione relativa alla concessione di garanzie**.

Più in generale, per garantire che anche le imprese della pesca e dell'acquacoltura possano concretamente fruire di questi strumenti, chiediamo di fissare una riserva rispetto al settore agricolo (almeno il 20% dell'intera somma destinata al fondo di garanzia).

**Artt. 95, 176 e 177:** chiediamo che le misure di sostegno in favore degli agriturismi (contributi alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro; tax credit vacanze; esenzione IMU) vengano esplicitamente estese anche agli operatori che effettuano attività di ittiturismo.

**Art. 222:** L'articolo istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi dei settori, agricoltura, pesca e acquacoltura.

Evidenziamo alcuni aspetti:

1. **necessità di facilitare l'accesso e di abbreviare i tempi per la fruizione della misura**, per evitare di vanificarne gli effetti desiderati ma, soprattutto, scongiurare il non mantenimento dell'iscrizione delle somme in bilancio con la perdita entro fine anno (ricordiamo a tal proposito gli "ostacoli" contabili rappresentati dalle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009);
2. il decreto parla di "interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura...": **l'auspicio è che non lo si debba interpretare come un fondo perduto** (del tipo di quello di cui al citato art. 25) **attivabile solo in presenza di danni accertati** (o da accertare) poiché questa impostazione ne renderebbe pressoché impossibile l'implementazione entro il 2020, anche per le stringenti disposizione vigenti in materia di impegni di spesa (cfr. art. 34 cit., legge 196/2009);
3. estrema brevità del termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto per l'adozione di "uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano..." per definire i criteri e le modalità di attuazione del Fondo: è evidente l'intenzione del Governo di voler dare rapida attuazione alla misura ma riteniamo che tale

termine non possa che ritenersi ordinatorio, essendo la disposizione vigente dal 19 maggio.

**In conclusione**, approfittiamo della circostanza per segnalare alcune questioni aperte su cui desideriamo richiamare l'attenzione del Parlamento:

- a) sulla necessità di **alleggerire l'attuale pressione fiscale e contributiva** per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, e per poter concretamente ed agevolmente sostenere uno dei settori più colpiti dalla pandemia; la scelta fatta dal Governo in materia di IRAP si sta rivelando al momento una delle più efficaci poiché non richiede burocrazia e produce effetti immediati ed immediatamente tangibili. Mutuiamo questo indirizzo anche per le imprese di pesca riducendo subito il carico fiscale e contributivo;
- b) sulla necessità di **verificare l'effettivo esercizio del diritto riconosciuto ai pescatori** dal nuovo articolo introdotto in queste ore nel decreto legge 23/2020 (AC 2461, nelle prossime ore all'esame del Senato) che attendono le **liquidazioni dei contributi del fermo pesca degli anni passati** e che potranno adesso riceverla **dal sistema bancario, anziché da ISMEA come auspicato**;
- c) sulla necessità di **estendere l'indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.84) ai lavoratori autonomi della piccola pesca**, titolari di partita, IVA iscritti ai sensi della L. 250/58, recuperando per essi la validità della misura dal mese di marzo 2020;
- d) sulla necessità di **revocare per l'anno 2020 il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali**, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi;
- e) sulla necessità di **prorogare fino al 31 dicembre 2020 tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche**, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza entro il 30 settembre 2020;
- f) sulla necessità di **includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 18/2020** anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;
- g) sulla necessità di prevedere una **revisione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 in materia di Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD)** al fine di trovare soluzioni alternative ma soprattutto maggiormente sostenibili per una transizione che non arrechi ulteriori danni ai settori dell'agricoltura e della pesca, già piegati dall'emergenza pandemica in atto in questi mesi;
- h) a vigilare affinché anche in **ambito Ue** la svolta del **green deal e delle politiche di sostenibilità** non si trasformino **da opportunità in difficoltà** perché rischieremmo di concedere irrimediabilmente spazi di mercato ad una concorrenza che nei prossimi mesi mostrerà tutta la sua pericolosa aggressività in un sistema mercantile sconvolto dal COVID-19.

oooooooooooooooooooo

Roma, 27 maggio 2020

**Audizione XIII commissione – Agricoltura  
27 maggio 2020**

**Disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto legge n. 34 del 2020 recante  
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di  
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.**

In premessa intendiamo ribadire come una situazione eccezionale, non prevista e non prevedibile, non derivata da responsabilità di alcuno, richieda di essere affrontata con interventi straordinari che vadano oltre le semplici misure di indennizzo. La pesca, come l'agricoltura e l'industria alimentare, durante il periodo di *lockdown* causato dall'emergenza Covid, è stata chiamata a garantire la continuità produttiva per adempiere al ruolo fondamentale di approvvigionare i mercati con un alimento insostituibile, quale è il prodotto ittico. Tuttavia, è evidente come i mercati mostrino instabilità e disfunzionalità che scaturiscono proprio dall'incertezza, dalle restrizioni nella mobilità, dall'impatto dell'emergenza sulle situazioni reddituali dei consumatori.

La pesca italiana sta adattando responsabilmente la propria operatività attraverso una modulazione delle uscite in mare e del conferimento del pescato ai mercati, proprio per andare incontro alle esigenze dei consumatori, anche a costo di pesanti condizionamenti aziendali. In questo momento così difficile, **risulta indispensabile far conto su una maggiore flessibilità nelle misure di gestione che disciplinano l'attività di pesca in termini rigidi** (interruzione nelle giornate del sabato, domenica e festivi, fermo biologico, fermo aggiuntivo, piani di gestione, ecc.). Una maggiore flessibilità che Federpesca richiede da anni, attraverso il ricorso a soluzioni semplici ed immediate – quali l'assegnazione di un plafond di giornate di pesca a ciascuna unità – che, in invarianza dell'impatto sulle risorse ittiche, affidino alla autodeterminazione aziendale l'organizzazione della produzione. Evitando sprechi, carenza di prodotto nazionale sui mercati o incroci assurdi tra condizioni meteorologiche e regole amministrative.

Per far fronte alla intermittenza dell'attività imposta dall'emergenza sanitaria e destinata a riverberare effetti anche nel medio termine, l'adattamento delle regole amministrative e la concessione di una adeguata flessibilità si rivelano non più rinviabili.

Nel merito dell'articolato, riepiloghiamo di seguito una serie di questioni:

1. **L'art. 25 prevede un contributo a fondo perduto non tassabile** in favore dei *“soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”* con compensi (o ricavi) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il contributo spetta a condizione che **la perdita di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 sia superiore**

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

**a 1/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra quanto percepito (a titolo di fatturato e corrispettivi) nel mese di aprile 2020 e l'ammontare del mese di aprile 2019.

Tuttavia, molto spesso la fatturazione avviene il mese successivo o precedente a quello di consegna del prodotto, rendendo tale criterio poco applicabile alle specificità del settore ittico. Si potrebbe invece prevedere che la perdita di fatturato venga calcolata rispetto ad un media del fatturato tra i mesi di gennaio e aprile delle due annualità.

2. L'**art. 31** assegna all'**ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020** per il fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Riteniamo che sia fondamentale rifinanziare lo strumento della "Cambiale della pesca" che si è rivelato strumento molto utile per le imprese del settore. Tuttavia, dopo solo 10 giorni dall'attivazione dello stesso, il portale per richiedere il finanziamento tramite il sito di Ismea è stato chiuso poichè le domande pervenute superavano di gran lunga l'ammontare totale di risorse destinate (30 milioni di euro).

3. Quanto alla misura specificamente rivolta al settore, prevista dall'**art. 222** e che istituisce un **Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi** con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di *"interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura"*:

- Riteniamo che almeno il 10% di questo fondo debba essere dedicato alle imprese del settore della pesca per le seguenti attività:
  - Risulterebbe utile ed apprezzato dal settore il rimborso alle imprese di pesca dei costi di gestione amministrativa sostenuti nel periodo dell'emergenza Covid. Infatti, tutte le imprese, per poter usufruire delle misure di sostegno messe in campo dal Governo e dalle Regioni per far fronte all'emergenza in corso, si sono rivolte a professionisti, consulenti, associazioni di categoria, società cooperative che hanno garantito un servizio di assistenza straordinario. Riteniamo che, per dare un aiuto concreto alle imprese, una parte di questi costi possano essere rimborsati sulla base della dimostrazione della relativa fattura e dell'avvenuto pagamento;
  - Il rilancio del settore passa anche attraverso una opportuna campagna nazionale di promozione del prodotto ittico italiano, finalizzata a sensibilizzare i consumatori all'acquisto e al consumo di prodotti locali;
  - L'estensione degli accordi di programma e degli accordi di filiera al settore della pesca colmerebbe una lacuna normativa, non giustificata dalla sostanziale equiparazione del settore al comparto agricolo.
- 
- Per quanto concerne le scadenze dichiarative, il decreto ha lasciato sostanzialmente inalterato il calendario per il versamento del saldo dovuto per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi

(scadenza prevista per il 30 di giugno 2020). Per le società di capitali ed i soggetti IRES, il termine di versamento è subordinato alla approvazione del bilancio di esercizio 2019. In realtà, mentre per le persone fisiche, ditte individuali comprese, il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno prossimo o entro il 30 luglio con l'aggiunta dello 0,40 per cento, per le società di persone, la mancanza della soggettività Irpef presuppone il solo versamento Irap. Tuttavia in applicazione dell'articolo 24 del Decreto Rilancio che, per le imprese con ricavi fino a 250 milioni euro ha abbonato il versamento Irap del saldo relativo all'anno 2019 e il primo acconto dell'anno 2020, nessun tributo per le società di persone è dovuto entro il 30 giugno 2020, in sede di dichiarazione dei redditi. Per i soggetti Ires, cooperative comprese, l'articolo 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha concesso la possibilità di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019, indipendentemente dalla previsione statutaria. Pertanto se l'approvazione del bilancio sarà effettuata entro il 28 giugno 2019 il saldo Ires e la prima rata di acconto 2020 potranno essere versati entro il 31 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione; ove il versamento fosse effettuato entro il 30 agosto dovrà essere maggiorato dello 0,40 per cento. Nulla cambia nel caso di approvazione del bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel qual caso la scadenza rimane il 30 giugno 2020 o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Alla luce del carattere emergenziale, sarebbe stato opportuno non tralasciare le scadenze dichiarative.

- In sede di conversione in legge del decreto, si propone di introdurre agevolazioni procedurali per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari, intervenendo sull'iter attualmente previsto. In forza delle nuove disposizioni sulle compensazioni (in vigore dal 1° gennaio 2020), per i crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap superiori a 5.000 euro annui le compensazioni possono essere effettuate previa presentazione delle dichiarazioni da cui emerge il credito stesso e solo a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate il credito potrà essere compensato. Tutti i contribuenti - e non solo i possessori di partita iva - sono inoltre obbligati ad utilizzare i servizi telematici per la presentazione dei modello F24.



## ***LE MISURE PER IL “RILANCIO”***

AUDIZIONE, 27.05.2020  
CAMERA DEPUTATI  
(XIII<sup>^</sup> Commissione)

*Premesso che l'intervento del Presidente confederale Ettore Prandini sulle parti generali e trasversali della norma ha rappresentato a pieno la nostra posizione, la breve relazione odierna si concentrerà invece sui bisogni del “Rilancio” del solo comparto della pesca e dell'acquacoltura.*

Le necessità del settore si sostanziano in interventi mirati, volti a far fronte :

- alla **Liquidità** per la gestione corrente delle imprese;
- ai **Finanziamenti a fondo perduto** relativi agli investimenti necessari per la ripartenza del settore;
- alla **Modernizzazione** di un sistema produttivo che ha evidenti strutture obsolete (*parliamo di una flotta con età media che si avvicina ai 40 anni*);
- alla **Riorganizzazione delle Filiere** dell'ittico per ridare forza alle produzioni nazionali;

=====

### **EMENDAMENTI GIA' APPROVATI**

- a. Abbiamo preso atto con soddisfazione dell'approvazione di due emendamenti relativi al D.L. “Liquidità”, uno in materia di “*semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca*”, per questo forse era meglio definirlo “sana ritardi”, perché relativo al pagamento dei premi per il fermo pesca delle imprese operanti allo strascico per gli anni 2018 e 2019 a valere sui fondi FEAMP – temiamo però che senza dotazione di più ampio personale alla DG pesca questo modifica crei solo una mera illusione;
- b. Positivo anche l'altro emendamento approvato relativo alla “*Proroga del Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura*”

## **INTERVENTI GIA' PREVISTI PER IL RISTORO DEI DANNI**

- Importante saranno gli impegni stanziati con l'art.222 del D.L. 34/2020, in particolare è necessario comprendere se le risorse saranno solo utilizzabili per il ristoro dei danni da emergenza oppure utilizzabili anche per la fase di ripartenza, informazione utile poter fornire chiare indicazioni e proposte per la destinazione delle risorse attribuibili al settore pesca e acquacoltura;
- Importante anche l'art. 31 del D.L. 34/2020 per l'ulteriore stanziamento a favore di ISMEA per 250 milioni di euro (relativo ai *finanziamenti* ed alle *garanzie*);

## **SGRAVI FISCALI**

- In linea con le richieste agricole, presentate ieri dal Presidente Prandini, si propone l'eventuale estensione dell'azzeramento dei contributi del personale dipendente per tutto il 2020 anche per il settore pesca e acquacoltura;

## **SEMPLIFICAZIONI**

- *Caldegghiamo per le imprese l'assegnazione di un "plafond" di giornate di pesca annue.* Ricordando che siamo in presenza di una situazione del tutto eccezionale che richiede pertanto interventi altrettanto eccezionali, in quest'ottica è necessario mettere in atto modifiche normative volte alla *semplificazione* ed alla flessibilità al fine di garantire la costante produttività di alimenti, è quindi utile e non più procrastinabile, seppur nel contesto delle limitazioni temporali, spaziali e tecniche previste dalle norme nazionali e comunitarie, una diversa gestione dei modi di svolgimento dell'attività di pesca slegata dalle rigidità attuali, quindi non più connessa alle scadenze del calendario, ma rispondente alle effettive richieste del mercato e della produzione. Appare quindi utile modificare il sistema di gestione delle giornate di operatività a mare slegandole da quelle attuali, vincolate alla gestione settimanale con le preclusioni delle giornate festive e prefestive; una misura necessaria a migliorare il reddito di impresa e di conseguenza il reddito dei marittimi che beneficiano di contratti alla parte con MMG. Vorremmo che a similitudine delle attività agricole si lavori quando il tempo, la natura ed il mercato lo permettano. Inoltre va aggiunto che l'utilizzo della tecnologia, come il controllo elettronico con strumenti del tipo VMS (Blue-Box) e l'AIS, permettono una verifica certa del numero di giornate a mare utilizzate da ogni impresa nell'ottica del controllo sullo sforzo di pesca. Si potrebbe così passare *da* un dirigismo che mette in atto un rilevante sforzo di controllo *ad* un sistema di auto-gestione a costo zero. Questo permetterebbe un miglioramento del reddito che

andrebbe a compensazione delle perdite causate dalle maggiori limitazioni imposte dai Piani di Gestione ed inoltre eviterebbe anche forzature nelle uscite a mare, effettuate a volte in condizioni meteo avverse per il recupero delle giornate settimanali, causa di gravi incidenti e lutti.

- Poniamo nuovamente alla Vs. attenzione per un effettivo rilancio la necessità del **riordino dei titoli professionali della pesca**; - mancano qualifiche di *comando* e di *macchina*, senza le quali si fermerà qualsiasi rilancio del settore. La riforma dei “nuovi” titoli è attesa dal 1985, ma il provvedimento non vede ancora purtroppo la luce, ... siamo in un estenuante attesa che frena la ripartenza !
- **Semplificazione burocratica** - una norma necessaria per il “rilancio” potrebbe essere la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa di gestione degli adempimenti burocratici in materia di pesca.

Riteniamo che vada colto questo momento di particolare sensibilità per dare un mandato al Governo al fine di attuare una vera riforma tendente ad un sostanziale riordino ed ad una tangibile semplificazione; un’azione che andrà attuata mediante una modifica strutturale relativa alla gestione del servizio al pubblico, che miri ad agevolare l’operato delle imprese. Oggi in materia di adempimenti burocratici siamo in presenza di iter complessi e gravosi per le imprese, il cui peso è aumentato dalla centralizzazione dei servizi, in particolare occorrerebbe spostare l’unico punto sul territorio nazionale, attualmente operativo per la ricezione delle istanze per licenze presso la sede del MIPAAF a Roma, verso una pluralità di sportelli periferici coincidenti con gli uffici delle Capitanerie di Porto, dislocati in 154 presidi lungo gli 8.000 km. di costa.

Quindi il potere decisionale di controllo e di supervisione restano in capo al MIPAAF, mentre tutti gli adempimenti burocratici dovranno essere decentrati presso gli sportelli periferici dello Stato gestiti dalle Capitanerie di Porto, nell’ottica della diminuzione dei tempi per lo svolgimento delle pratiche amministrative, le cui lungaggini bloccano l’operatività delle flotta, a causa dei ritardi con cui vengono rilasciati i permessi autorizzativi a seguito della concentrazione delle pratiche in un unico punto, oltreché per la cronica mancanza di personale della D.G. pesca e acquacoltura.

## **IMPRESE SENZA BENEFICI DEL D.L. “CURA ITALIA” E DEL D.L. “LIQUIDITA”**

- Resta irrisolto il problema dei **pescatori autonomi** che *non* sono coperti da tutele sociali per il ristorno dei danni da emergenza, i quali non beneficiano della CIGd, del D.L. CURAITALIA per il sostegno alle Part. IVA e ne hanno altre forme di supporto; si tratta di alcune migliaia di lavoratori autonomi senza alcun sostegno, che potrebbero essere riassorbiti con un espresso richiamo nel complesso dei beneficiari dell’art. 25 del Decreto “de quo”;



Esiste inoltre il problema delle *Imprese non attive alla data dell'11 marzo 2020*, riguardanti i sistemi di pesca stagionale (primaverile ed estiva) aziende che non hanno ripreso l'attività nel mese di marzo per la coincidente emergenza epidemiologica del "coronavirus"; questa limitazione ha colpito in particolare alcuni mestieri come quelli della *piccola pesca da posta*, della *circuizioni*, e delle *draghe-idrauliche*. Trattasi di alcune centinaia di imprese senza sostegno per il solo fatto che la data dell'armamento della barca doveva essere antecedente alla data dell'11.03.2020, data scelta per eventi e luoghi che nulla hanno a che fare con le dinamiche del comparto pesca.

Esistono infine anche alcune centinaia di imprese che per coincidenze particolari non riescono a dimostrare il danno economico superiore al 33%, ai sensi art. 25 del D.L. 34/2020, per coincidente inattività tecnica nel mese di aprile 2019 che collima con l'altra inattività COVID19 nell'anno 2020, un danno che potrebbe non essere rilevabile dal confronto *face to face* ma che nei mesi successivi rileverà strascichi significativi.

## MERCATO E COMMERCIO

### - *Cambiamento delle dinamiche di Mercato*

Il COVID19 è stato per il commercio delle produzioni ittiche un momento di cambiamento radicale, siamo ora in presenza di modifiche delle abitudini alimentari e quindi commerciali con richieste sempre maggiori di prodotti ittici a servizio, e con una maggiore *shelf-life*; la richiesta di prodotti già lavorati e preparati o cucinati (*delivery*) sono segmenti di mercato non presidiati dalle nostre produzioni nazionali, necessitano pertanto politiche finalizzate ad agevolare ed indirizzare le produzioni dal "*freschissimo tal-quale*", verso aree di mercato che permettano, alle imprese di produzione, di ottenere un margine di guadagno utile alla gestione di impresa che il mercato del "tal-quale", ormai globalizzato, non consente più di avere.

### - *Vendita diretta*

Appare necessario, più di prima, agevolare la vendita diretta dei prodotti delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, e normare tale attività per permettere ai produttori ittici di vendere direttamente al consumatore finale il pesce provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitarie e fiscali nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al Regolamento (UE) n. 1379/2013 e delle norme attuative.

Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori



*ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».*

## **MISURE DI “RILANCIO” GIA’ PREVISTE NELLA PROPOSTA DI LEGGE UNIFICATA: CAM. 1008, CAM. 1009, CAM. 1636.**

- ***Istituzione del “Fondo Pesca CISOA”*** - e’ auspicabile che vengano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative già previste per i lavoratori agricoli dalla Legge 8 agosto 1972 n. 457, allargato a favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

In merito al mantenimento del fondo CISOA-Pesca ex L. 457/72 auspichiamo che esso possa essere mantenuto annualmente con un impegno sul bilancio della Stato impegnando i fondi dell’attuale indennità ai marittimi per le 30 euro/giornaliere a supporto dei fermi tecnici, con parziale ricostituzione del fondo da parte delle imprese in modo automatico, in rapporto alle eventuali maggiori necessità, in caso di altri eventi straordinari.

- ***Esenzione dall’imposta di bollo*** - Riguarda gli atti, i documenti ed i registri relativi al settore pesca per la quale si richiede un’esenzione a similitudine del settore agricolo, ai sensi dell’art. 21-*bis* dell’allegato B, annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, con l’inserimento delle seguenti parole: «*e ai settori della pesca e dell’acquacoltura*».
- ***Semplificazione in materia di tassazione per la licenza di pesca*** - riguarda la *tassa di concessione governativa*, prevista dall’art. 8 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, si propone che essa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Come indicato nell’articolo della proposta del T.U. “pesca” va recuperato anche l’eventuale pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell’ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5% (per cento) dell’importo della tassa ordinaria.

## **ACQUACOLTURA**

- ***Sostegno alla mitilicoltura*** - le vendite di mitili, in coincidenza con l’emergenza COVID19, hanno subito un brusco freno e gli impianti che, tra marzo e fine giugno 2020 dovevano svuotarsi, sono invece a tutt’oggi rimasti pieni, a causa del mancato consumo dei

ristoranti. Le aziende rischiano il tracollo economico, dopo un anno di attesa della maturazione del prodotto in impianto, senza liquidità. Misure adeguate per il sostegno possono essere la *eliminazione del canone concessorio demaniale per l'anno 2020*, o la sua *rateizzazione* oppure lo *slittamento del pagamento* portato a fine anno.

- ***Aiuti al cofinanziamento di polizze assicurative sulle produzioni*** - Gli impianti ancora pieni rischiano danni in presenza di avversità meteo-marine, l'ipotesi di un aiuto potrebbe essere quella del sostegno al pagamento delle polizze assicurative sulla produzione, assai costose e fino ad oggi poco utilizzate, una misura utile anche al rilancio del comparto dell'allevamento ittico nazionale;
- ***Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura*** - il Governo ha l'obbligo di sanare i c.d. "canoni impazziti" a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 154/2004. Auspichiamo che dal 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché alle concessioni di zone di mare territoriale, richieste da *soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile* per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, si applichi il canone meramente "ricognitorio" previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Inoltre auspichiamo che alle "concessioni di specchi acquee demaniali", rilasciate o rinnovate, per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

## **ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI INSERITI NELLE LEGGI DEL PACCHETTO "COVID19"**

- La macchina normativa che dà attuazione ai provvedimenti di sostegno alla crisi è in netto ritardo. Per efficientare il sistema è evidente che i decreti e le circolari devono immediatamente seguire i provvedimenti di legge, che altrimenti restano inattuabili. La capacità di dare soluzione ai problemi sta nella prontezza di intervento, altrimenti le imprese non reggeranno e inutili potrebbero essere i pagamenti effettuati dopo mesi se non anni. Comprendiamo le difficoltà di organizzare i pagamenti, ma dare liquidità è fondamentale e strategico per salvare questo settore.



UNIONE  
NAZIONALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE  
AGROALIMENTARE



# UNCI AGROALIMENTARE

Unione Nazionale Cooperative Italiane  
AGROALIMENTARE

Dipartimento Pesca ed Acquacoltura

Dipartimento Agricoltura

## XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

Esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto

Legge 19 maggio 2020, n. 34,

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  
Covid-19 (C. 2500)

1

UNCI AGROALIMENTARE

C.F. 97783290583

Sede: Via San Sotero, 32 – 00165 Roma

Tel.066380822 / Fax 06630969

mail: [unciagroalimentare@libero.it](mailto:unciagroalimentare@libero.it) pec:unciagroalimentare@pec.it



**UNCI Agroalimentare** è Associazione Nazionale di rappresentanza di cooperative e dei loro consorzi, nel settore primario della Pesca e dell'Acquacoltura, e nel settore Agricoltura ed Agroalimentare più in generale rappresenta circa il 30% nel comparto.

**UNCI Agroalimentare**, è emanazione diretta dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane UNCI, Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e di Vigilanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18/05/1975.

L'U.N.C.I. Agroalimentare ha come obiettivo primario, nell'ambito della programmazione nazionale della pesca e acquacoltura sostenibile, la reale applicazione della cosiddetta doppia "E".

Il Presente Documento è declinato in due distinti interventi uno per il Settore Pesca ed Acquacoltura del 27 Maggio 2020 e l'altro per il settore Agricolo.

**Documento di Riflessione e spunti di suggerimento audizione del 27 Maggio 2020 disegno di legge di conversione del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500))**

*Grazie presidente Gallinella ,*

*Grazie onorevoli deputati,*

Prima di ogni altra cosa, rileviamo che, in questo momento per un vero e proprio rilancio delle imprese in generale, ed il nostro settore della pesca non fa differenza. Per evitarci quelli che definiremmo i nuovi poveri (le tante attività che purtroppo non c'è la faranno a ripartire subito) è importantissimo innanzitutto "Semplificare e l' alleggerimento delle procedure" burocratiche. I fondi, così richiamati nell'articolato quale affare assegnato, e destinati ai diversi settori economici, se non divengono immediatamente godibili, potrebbero poi arrivare troppo tardi a chi è in sospensione economica. Tutti in questo particolare momento e tutte le attività economiche hanno l'esigenza di ripresa. Nulla è più come prima e nulla sarà più come fu nell'ante pandemia del COVID 19, che si è tramutato da Virus in crisi economica..

2

Vogliamo solo soffermarci sul ritardo burocratico accumulatosi sia sull'applicazione delle misure di sostegno vedi CIGS Deroga ed i benefici previsti dall'art 78 del "Cura Italia" a questi si aggiungano le modifiche apportate al FEAMP, e all'imprevedibile futuro del sistema Ho.Re.Ca.. l'art. 78 in attesa di DM attuativo, ed i diritti di Pesca relativi ai Fermi Biologici delle passate stagioni ancora al nastro di partenza ed i nuovi poveri sono li.

Ma torniamo all'esame del presente articolato del decreto legge, dove nel merito vogliamo porre le seguenti osservazioni:

Art. 31- (Rifinanziamento fondi): Così come già previsto dal DL Cura Italia, la Cambiale Agricola e della Pesca si è rivelata un valido strumento di aiuto per il settore dunque sarebbe necessario potenziare i fondi a disposizione e che vengono poi gestiti da ISMEA .

Contestualmente risulta estremamente opportuno superare quei limiti procedurali che diluiscono i tempi di erogazione o addirittura inibiscono la concessione delle garanzie, e che la cambiale agraria o della pesca abbia già esaurito i fondi a disposizione.

Continuare dunque sul fronte delle garanzie al credito, creando l'ipotesi di eliminare i limiti operativi, troppo spesso collegati alla faziosità delle procedure bancarie, eliminare tra l'altro anche quella che è la responsabilità penale dell'istituto erogante che crea limiti alle procedure bancarie, già per i finanziamenti pari a 25.000/ 30.000 euro e che superiori a tale soglia.

Ribadiamo e richiediamo pertanto, la possibilità d' idonee soluzioni normative che permettano la ripartenza della cambiale agraria e della pesca, quale vero volano rilevatosi di aiuto concreto per una prima ipotesi di rilancio delle imprese dell'agroalimentare e della pesca.

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). L'Articolo 84 del DL Rilancio Italia prevede nuove indennità per i lavoratori autonomi.

Non sono citati i Pescatori della Piccola Pesca che, titolari di partita IVA e in base alle definizioni contenute nella legge n. 205 del 1958 , sono a tutti gli effetti lavoratori autonomi, ma continuano ad esserne esclusi. Infatti, i nostri pescatori autonomi, hanno già avuto con l'articolo 28 del DL n° 18/2020 (CuraItalia), che disponeva un'indennità pari a euro 600, per contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e dovuti "ai quella classe di Lavoratori Autonomi, che iscritti all'

3

AGO (gestioni speciali), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata”.

Nella rilettura del nuovo articolo art. 84 di nuovo non ha nulla è la copia “copiarella” che si limita a mettere in nuova edizione quanto esisteva del bonus di marzo in favore dei “soggetti che già avevano beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 28.

*Definizione Legislativa (Legge 13 marzo 1958 n. 250) Pescatori autonomi*

*Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca):*

- *I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327).*
- *I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua o di aziende vallive di piscicoltura.*

Richiamiamo alla memoria che l’art.15 comma 3 del dlgs 173 del 30 aprile 1998 prevede l’interconnessione tra i sistemi informatici del SIAN e delle Camere di Commercio al fine di fornire le informative necessarie per l’iscrizione al REA delle Imprese di Pesca e i Pescatori Autonomi. Inoltre, il DPR nr.503 del 01/12/199 recante le “norme per l’istituzione della Carta dell’Agricoltore e della Pescatore e l’anagrafe delle aziende, doveva di contro in modo automatico iscrivere i Pescatori autonomi alla sezione speciale, cosa che ad oggi ancora non è avvenuta, i pescatori autonomi (pescatori della piccola pesca, sia in acque marittime che interne e lagunari), iscritti ai sensi della legge 250/58, sono stati, e rimangono, esclusi dal beneficio poiché ad oggi le gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) sono quelle dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (gestione ex SCAU), ma non per i pescatori.

4

Formuliamo dunque la richiesta di inserimento preciso, dei Pescatori di cui alla Legge 250/58, con effetti retroattivi, perché per il principio che nessuno venga lasciato indietro anche questi nostri operatori possano entrare nei benefici previsti.. Come UNCI Agroalimentare abbiamo chiesto, in altre occasioni anche il blocco della Circolare INPS del 2015 in modo da permettere anche ai pescatori autonomi riuniti in Associazione o Compagnie di ottenere l'accesso a misure emergenziali.

Passiamo in modo rapido agli articolati 95- 176 e 177 del provvedimento che riflettono le misure di sostegno le misure di sostegno in favore degli agriturismi (contributi alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro; tax credit vacanze; esenzione IMU). UNCI Agroalimentare chiede di estendere la misura anche a coloro che operano nel campo dell'Ittiturismo e della Pescaturismo. Tali attività stanno già registrando perdite enormi per le chiusure imposte dal Lockdown, con previsioni tutt'altro che positive.

Art. 222: L'articolo istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi dei settori, agricoltura, pesca e acquacoltura. Come già abbiamo detto in precedenza c'è da fare in fretta per far vedere il sole, oggi non ci vuole minimalismo politico ma lungimiranza e coesione sociale per allontanare lo spettro della povertà.

Gli aspetti salienti che vogliamo porre alla Vs. attenzione sono semplificare ed accorciare i tempi burocratici per dare un senso alla misura, ed così evitare la vanificazione dell'effetto positivo sul comparto e non correre neanche il rischio di perdita entro fine anno delle somme disponibili, uno degli ostacoli che questa commissione ben conosce è rappresentato dagli effetti contabili di cui alle disposizioni dell' articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

Il decreto contempla e novella in merito ad interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Così, come enunciato noi auspichiamo che nella stesura della interpretazione e lettura non venga ad essere commentato come un aiuto destinato a Fondo Perduto, attivo solo in presenza di danno accertato o da accertare il che ne vanificherebbe la possibilità di utilizzo.

Altra nostra perplessità ottenere dei DM nel termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto

5

per l'adozione di "uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano...". *Vale come dire perdetevi ogni speranza o voi che entrate.*

Altra richiesta è che almeno le imprese della pesca e dell'acquacoltura possano concretamente fruire di questi strumenti, con una quota di riserva rispetto al settore agricolo, almeno il 20% dell'intera somma destinata al fondo di garanzia).

Prima di giungere alle conclusioni vogliamo sottolineare che il decreto per quanto concerne le misure specifiche per l'agricoltura, alle quali come UNCI AGROALIMENTARE diamo una valutazione in positivo su quelle riguardanti, l'istituzione presso il MIPAAF del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento di 250 milioni, sempre per il 2020, del Fondo emergenza alimentare.

Tenendo conto che il solo comparto Ho.Re.Ca. chiude con un passivo di ben oltre 50 milioni di euro rispetto all'anno precedente, nello stesso periodo preso a campione Febbraio – Aprile 2019 e di contro Febbraio – Aprile 2020 dell'era Covid -19.

Su tale Fondo Mutualistico puntiamo anche per tutto il Comparto Florovivaistico che come per incanto sembra sparito e le tante cooperative di servizi agricoli che per codice ATECO hanno altro codice diverso dall'agricoltura di produzione ma che fanno capo alle filiere Floricole ed Agricole e parliamo di centinaia di persone. Bene il richiamo dell'art,103 sull'emersione.

Tra le misure orizzontali, abbiamo apprezzato di contro che per il contributo a Fondo perduto per gli esercenti di attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, la possibilità di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinato anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, e quindi le nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica.

Chiediamo l'eliminazione delle tasse ed accise dalle bollette energetiche, il ripristino del cosiddetto credito di Imposta Verde o della Green Ville da utilizzarsi per tutte le attività.

Concludendo, dunque, questo nostro excursus vogliamo segnalare alcune in merito alla Cenerentola pesca ed acquacoltura alcune dei tanti piccoli suggerimenti su cui porrel'attenzione del Parlamento:

6

- 1) Alleggerimento della pressione Fiscale sui comparti Agroalimentare e Pesca ed Acquacoltura;
- 2) Opportunità di sgravio contributiva per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari, per rendere fruibile la continuità lavorativa;
- 3) Potenziamento o sospensione nel Comparto Agroalimentare dei Contributi Previdenziali per assicurare la salvaguardia dell'occupazione, e per poter concretamente ed agevolmente sostenere se è vero come è stato detto il Settore del Produttivo per Eccellenze (Pesca ed Acquacoltura ed Mitilicoltura senza tralasciare tutto il Comparto Agroalimentare e Trasformato e florovivaistico) settori più colpiti dalla pandemia;
- 4) Un plauso per la scelta fatta dal Governo in materia di IRAP, che si sta rivelando una delle più efficaci misure a burocrazia zero e produttrice effetti immediati.

Di converso, vogliamo sollecitare ancora i Diritti dei Pescatori sospesi, e riconosciuto ai pescatori dal nuovo articolo introdotto nel decreto legge 23/2020 (AC 2461, che è all'esame del Senato). Le liquidazioni dei contributi del fermo pesca degli anni passati potranno (speriamo) adesso riceverla dal sistema bancario, Anziché da ISMEA.

**Ribadiamo la urgenza di inserire i nostri pescatori tra i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.84), chiedendo per questi l'effetto retroattivo dal Gennaio 2020 prime date utili Covid-19**

Con il nostro motto "Nessuno viene lasciato indietro" chiediamo di includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 18/2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi

Sospendere tutte le scadenze, dei programmi FEAMP e anche per i programmi Operativi delle O.P. e concedere una proroga ai Piani Triennali ed Operativi del sistema Pesca ed acquacoltura, al 31/12/2020 e loro eventuale rimodulazione in virtù del combinato disposti rivisto dai regolamenti 508 e 560 U.E e la loro rimodulazione finanziaria.

La sospensione dei i canoni concessori per l'anno 2020 sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro

7



UNIONE  
NAZIONALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE  
AGROALIMENTARE



consorzi dai comparti dell'agroalimentare più in generale.

Chiediamo di prorogare fino al 31 dicembre 2020 tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza entro il 30 settembre 2020, così come tutte le misure in scadenza in campo Agroalimentare ed un bonus energia.

La opportunità per le Cooperative e i loro Consorzi, del settore Florovivaistico, per i Mercati (10 Mercati dei Fiori) il sostegno alle loro attività. Piano di riprogrammazione delle Cooperative di Servizi Agricoli.

Bonus e Credito d'Imposta anche per la Pesca ed Agricoltura.

Roma 28/05/2020

8

UNCI AGROALIMENTARE  
C.F. 97783290583  
Sede: Via San Sotero, 32 – 00165 Roma  
Tel.066380822 / Fax 06630969  
mail: [unciagroalimentare@libero.it](mailto:unciagroalimentare@libero.it) pec:unciagroalimentare@pec.it



**EMERGENZA COVID-19**  
**DL. 34/2019 – DECRETO RILANCIO**  
**NOTA PER AUDIZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**27 MAGGIO 2020**

Di seguito si espongono le principali considerazioni formulate dal Presidente Nicola Levoni e dal Direttore Davide Calderone durante l'audizione sopra citata, anche in risposta alle sollecitazioni degli onorevoli presenti alla stessa.

**PREMESSA**

Vale la pena ricordare brevemente che la produzione di salumi e carne suina nazionale, nonché l'intera filiera suinicola, ha registrato:

- Nel periodo **pre-Covid e per oltre la metà dell'anno 2019, una forte crisi di disponibilità della materia prima**, denunciata con un evento pubblico a novembre 2019. Tale crisi, indotta dalla diffusione della PSA nell'est del mondo e in particolare in Cina, ha portato il Paese del Dragone a far esplodere una domanda internazionale di carne suina che ha causato carenza di disponibilità di materia prima e al contempo **innalzamento dei prezzi** della stessa, con conseguente forte **compressione dei margini aziendali**;
- Nel periodo **emergenza Covid-19**, il settore ha fronteggiato **difficoltà operative** legate prima di tutto all'emergenza sanitaria che ha colpito l'area Lombardo-Emiliana, bacino di forte concentrazione tanto di aziende di allevamento quanto di aziende di produzione salumi. Ci si è trovati dunque inizialmente a dover fronteggiare carenze di personale, difficoltà nei trasporti e necessità di messa in sicurezza di tutta la filiera. Da questo punto di vista, la lunga esperienza delle imprese di salumeria nel garantire standard igienico sanitari elevatissimi ha contribuito a rendere più semplice l'assicurazione di indennità dal rischio di contagio. Ciononostante, sono stati necessari investimenti e rimodulazioni delle modalità di accesso agli stabilimenti, alle linee e ai locali che hanno indotto inevitabili maggiori costi operativi.
- Nel periodo emergenza Covid-19, il settore ha **subito pesantemente gli effetti delle misure di contenimento** o di lockdown sia nazionali sia estere. Infatti, a livello nazionale stimiamo in circa il 25% la perdita di fatturato derivante dalla chiusura per circa 2 mesi del canale HoReCa: parliamo di circa **250 milioni di euro al mese** bruciati in due mesi. A livello internazionale la stima è più complessa, ma abbiamo registrato una riduzione dell'export dovuta sia alle difficoltà di spostamento merci su gomma per via delle restrizioni alla mobilità personale adottate da taluni stati membri, sia come conseguenza del lockdown del canale HoReCa all'estero, canale di vendita decisamente importante per l'esportazione dei salumi italiani, particolarmente valorizzati nella ristorazione oltreconfine.
- Non possiamo infine tacere che durante l'emergenza Covid-19, le misure di lockdown e il conseguente riflesso che hanno avuto sui redditi familiari hanno comportato una **riduzione generale della spesa e in particolare una forte ricomposizione delle tipologie di prodotti di salumeria consumate**. Abbiamo assistito ad un **forte calo degli acquisti al banco taglio**, solo per pochi prodotti compensato dalle vendite di prodotto preconfezionato. Si tratta di un cambiamento non banale sia perché ha interessato i principali prodotti della nostra salumeria (prosciutti crudi e prosciutti cotti) sia perché è una tendenza che sembra consolidarsi e che spinge le aziende di produzione a interrogarsi su come rispondere alle mutate esigenze di consumo.



- Infine, consideriamo particolarmente **complessa e grave la situazione che pesa sulla produzione di una delle nostre principali DOP, il prosciutto di Parma**. Ci troviamo ora con un **calo degli ordinativi** dovuto ai fatti susseguenti (chiusura Horeca, stallo del banco taglio, calo spesa) che produce **l'effetto di tenere pieni i magazzini**, le cantine di stagionatura. A cascata questa situazione **si ripercuote su tutta la filiera**: minor necessità di stagionare prosciutti genera minor richiesta di cosce fresche e questo rallenta i ritmi di macellazione dei suini. Le aziende di macellazione vivono così problematiche legate alla mancanza di liquidità e al calo degli ordinativi, le aziende di allevamento rischiano di veder vanificati i propri sforzi per allevare un suino idoneo alla DOP: la mancata richiesta fa invecchiare i suini che devono rispettare un peso e un'età massima; il rischio di superare questi limiti e dunque perdere l'investimento è oggettivo.

## CONSIDERAZIONI SUL DL RILANCIO

- **Soddisfazione per le misure** contenute: troviamo siano utili e necessarie le misure adottate sia in maniera trasversale per dare ristoro agli investimenti aziendali messi in campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria sia in maniera più particolare le misure relative al settore agroalimentare.
- **Bene il rinvio plastic tax, anche se suggeriamo un'abrogazione** come per le clausole di salvaguardia IVA. Questa crisi ci ha dimostrato che in termini di imballaggi plastici c'è un ruolo fondamentale svolto da questi e non sostituibile in maniera banale: garantire la salubrità, l'integrità e la conservabilità dei prodotti. Non diciamo di tornare indietro sul percorso di riduzione dell'impiego di materie plastiche da imballaggio, noi come settore non abbiamo allentato lo sforzo costante in questa direzione, ma proponiamo di cancellare una tassa basata su presupposti quantomeno impropri e di avviare invece un tavolo di approfondimento per introdurre principi e regole più coerenti ed efficaci con gli scopi di sostenibilità che ci si prefigge.
- **Riteniamo fondamentale sia sostenere i redditi personali, sia intervenire sul lato della domanda per sostenerla e stimolarla il più possibile**. Solo così potremo ridare fiato alla produzione e dunque alla filiera, invertendo quel meccanismo a cascata che vi abbiamo esposto.
- **Bene, dunque, le risorse per il tavolo indigenti** che devono essere quanto prima messe a frutto con l'emanazione dei corrispondenti bandi in modo da liberare i magazzini delle aziende. Stimiamo che per effettuare un intervento sensibile di ristoro del solo mercato del Prosciutto di Parma DOP sia necessario investire almeno 40 milioni di euro nell'acquisto di prodotto per gli indigenti.
- **Bene anche le risorse destinate al fondo emergenze per le filiere**: tali risorse dal nostro punto di vista potrebbero essere investite per sostenere la domanda di consumo anche con iniziative istituzionali volte a restituire fiducia al consumatore: oggi è questo uno dei driver principali per il ritorno tempestivo alle precedenti abitudini di spesa. La fiducia nelle modalità di acquisto è fondamentale ad esempio per riavvicinare i consumatori al banco taglio, garantendo che la modalità di acquisto in presenza di un operatore non li espone a rischi di contagio o a contatti indesiderati con altri clienti e avventori. Su questo peraltro stiamo già lavorando con GDO e Mipaaf.

## COSA SUGGERIAMO

- Si potrebbero **destinare risorse in modo specifico al Fondo Suinicolo Nazionale**: si tratta di un capitolo introdotto grazie anche agli sforzi di questa spettabile commissione con il DL emergenze in agricoltura dello scorso anno. Destinare risorse a quel capitolo consentirebbe al settore di riacquisire fiducia e prospettiva e di poter programmare attività e iniziative di rilancio contando su una base di risorse dedicata.
- Sappiamo che da più parti arrivano richieste di apertura di **ammasso privato** per le carni suine: chiediamo che tali misure **vengano valutate con estrema cautela** perché lo scenario internazionale



che abbiamo di fronte lascia presagire fluttuazioni elevate e improvvise dei prezzi della materia prima. Adottare oggi una misura di ammasso privato per le carni fresche suine significherebbe esclusivamente rinviare il problema di qualche mese, allorquando i prodotti ammassati tornerebbero sul mercato.

- Si potrebbero destinare **misure di ristoro fiscale specifiche ai lavoratori e alle aziende del settore suinicolo**: lo sforzo di continuare a garantire una certa normalità alla popolazione anche durante l'emergenza Covid-19, restando aperti e operativi anche di fronte a defezioni importanti di personale e venendo da un 2019 che aveva fortemente penalizzato i margini aziendali, merita di trovare un certo ristoro. La proposta di ridurre il carico fiscale sul lavoro darebbe un beneficio sia alle imprese che troverebbero minori oneri a carico sia ai lavoratori che potrebbero percepire maggiori redditi. La misura potrebbe essere adottata anche per un periodo limitato.
- Parallelamente le misure di intervento per il **sostegno all'export** dovrebbero essere focalizzate con tempestività ed efficacia sui mercati dove in questo momento si registra un maggior traino della domanda. Potrebbero anche essere valutate iniziative di **reciprocità con i Paesi che hanno dimostrato solidarietà all'Italia durante l'emergenza**, destinando loro la possibilità di acquistare a condizioni agevolate i nostri prodotti di salumeria, grazie al sostegno dello Stato italiano. In tale ottica, potrebbero essere **rapidamente e utilmente attivate iniziative di sostegno all'invio di prosciutti DOP in Cina**, ottenendo così anche un positivo effetto diretto su questa filiera che più accusa difficoltà. Sempre con riferimento al mercato cinese segnaliamo la necessità e l'**impellenza di cercare di sfruttare al meglio le opportunità di export che derivano dal rapporto con il paese del drago**, approfondendo **sforzi istituzionali per ampliare il più possibile la gamma** dei prodotti esportabili, includendo prodotti di **salumeria a breve stagionatura**, ma anche altre parti fresche come **teste e carne con osso**.
- Precisiamo inoltre che la proposta avanzata da alcune parti di **sospendere le contrattazioni e l'operatività in capo alle CUN del settore suinicolo** per qualche tempo, con l'obiettivo forse di dare ristoro alla discesa dei prezzi del settore, ci vede **decisamente contrari**: le CUN sono uno strumento fondamentale di lettura e trasparenza del mercato, con precisi vincoli di funzionamento che garantiscono obiettività e norme di trasparenza che assicurano equità di trattamento a tutti gli operatori. Nascono inoltre proprio come forma di tutela del settore dai forti shock di mercato e pertanto siamo convinti che cancellarne l'operatività oggi, anche se solo per un periodo, esporrebbe gli operatori a maggiori concreti rischi di quanti siano i possibili ipotizzati benefici, che francamente non riusciamo a vedere.
- Ci trova invece **favorevoli** l'idea di **destinare un contributo per lo stoccaggio dei prosciutti stagionati in luogo diverso dalle cantine** di stagionatura, identificando appositi magazzini idonei e in modo da liberare spazi per l'avvio di ulteriore prodotto alla stagionatura; tale misura potrebbe risultare **particolarmente efficace se combinata con la proposta di incentivare gli allevamenti ad avviare alla macellazione animali più leggeri** – attorno ai 130 kg – in modo da realizzare una progettualità legata alla produzione e **valorizzazione di prosciutti crudi, cotti e carne fresca di filiera nazionale**. L'insieme di queste tre iniziative (stoccaggio prosciutti, incentivo alla macellazione suini 130 kg e programma di valorizzazione delle produzioni nazionali) potrebbe generare benefici sia sul lato della domanda cercando di recuperare una quota di consumi persa durante l'emergenza sia sul lato dell'offerta/produzione creando le condizioni per ripristinarne la dinamicità in maniera programmata.



**ASSICA**

**Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi**

aderente a Confindustria

[www.assica.it](http://www.assica.it)

### ASSICA – LA RAPPRESENTANZA DEL SETTORE CARNI SUINE E SALUMI

ASSICA - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi è l'organizzazione nazionale di categoria che, nell'ambito di Confindustria, rappresenta le imprese di **produzione dei salumi** (sia di carne suina sia di carne bovina), di **macellazione suina** e di **trasformazione di altri prodotti** a base di carne (carne in scatola, grassi e strutto, ecc.), e quindi l'intera filiera industriale del settore.

Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l'attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di una politica economica settoriale, l'informazione ed il servizio di assistenza agli associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale, sindacale e sulle procedure per l'export.

ASSICA, presente a Bruxelles dal 1992, ha da sempre prestato grande attenzione alle evoluzioni politiche e legislative comunitarie poiché la definizione normativa e regolamentare del settore avviene sempre più a livello europeo.

Il **settore salumi** sviluppa circa **8 miliardi di euro di fatturato l'anno di cui circa 1,5 miliardi di euro dall'export** dei nostri apprezzati salumi. Le aziende associate ad ASSICA nel 2018 hanno fatturato complessivamente circa **l'80% del fatturato totale del settore**, dando occupazione a oltre 10.000 dipendenti diretti. Inoltre, **l'80% circa delle esportazioni** del settore sono generate dalle aziende direttamente aderenti ad ASSICA.

# FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori  
di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciropi, Aceti ed affini



Via Mentana, 2b - 00185 Roma  
Telefono: (06) 4941630 - 4469421  
Telefax: (06) 4941566  
Sito web: [www.federvini.it](http://www.federvini.it)  
e-mail: [federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

## **28 maggio 2020 – Audizione di Federvini sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500)**

Il decreto legge n.34 – cosiddetto decreto legge Rilancio – è indubbiamente di vivo interesse della Federazione per tutti i settori che essa rappresenta: è quindi grata al Presidente ed ai Componenti della Commissione per il momento di confronto, ancor più in questo momento così complesso.

Il decreto legge mette in campo, a vario titolo, importanti risorse economiche per alleviare i danni occorsi al Paese ed alle attività economiche in conseguenza della pandemia: le risorse sono indispensabili, perché i settori e le Aziende rappresentate da Federvini, pur avendo potuto continuare a svolgere la propria attività in quanto parte del settore agro-alimentare che ha beneficiato sin dall'inizio della deroga per continuare l'attività, hanno risentito e stanno pesantemente risentendo soprattutto a causa del blocco del canale Ho.Re.Ca, in Italia ed in tantissimi altri Paesi del mondo.

Due primi messaggi immediati:

- facciamo in modo che **le risorse siano immesse rapidamente in circolo**, la velocità con la quale saranno rese disponibili aumenterà la loro efficacia;
- siamo settori vocati alla socialità, la motivazione al consumo è, sicuramente in Italia ma anche nella stragrande maggioranza degli altri Paesi, legata allo stare insieme: pur nella particolare condizione che stiamo vivendo, che impone il distanziamento sociale – dunque l'opposto di quel che vorremmo favorire – evitiamo di rendere responsabili i nostri prodotti di comportamenti non corretti (intendo gli assembramenti), aiutateci ad **evitare che divieti applicati alla somministrazione e vendita dei nostri prodotti diventino la soluzione a gestioni ben più complesse.**

Quanto alle indicazioni puntuali sul DL 34/2020:

- indica le risorse disponibili per intervenire sulle **rese di produzione dei vini DO e IG**, unitamente ad una **riduzione strutturale delle rese di produzione dei vini generici.**

Su questi singoli elementi dedicati al settore vitivinicolo non si può esprimere contrarietà.

Quello che, ancora una volta, Federvini chiede è la necessità di **concordare un piano strategico nazionale**, dove i singoli strumenti (anche quelli che il DL Rilancio non considera) siano considerati e valutati come elementi utili ad un più ampio ed organico piano di rilancio del settore.

Federvini è convinta che le misure di intervento sul lato della produzione (riduzione delle rese e distillazione) debbano essere necessariamente accompagnate e coordinate con strumenti di

stimolo di mercato, in particolare della domanda da parte dei consumatori, per la tutela delle produzioni e dei suoi attori, per la crescita del valore, per la promozione dell'immagine del nostro paese.

Un momento complesso così straordinario chiede di ripartire con un preciso disegno: prendo ad esempio il tema delle rese.

E' giusto prevedere degli incentivi per la riduzione delle rese di produzione, ma **non condividiamo di rinviare al 2021 l'applicazione di una cornice generale** più marcata; non appare condivisibile fotografare oggi il vigneto Italia per come è, lasciando che rimanga con le stesse modalità anche negli anni a venire, soprattutto se parte di quei vigneti venissero ripiantati, come è pratica abituale: stiamo perdendo un'importante occasione di avviare un disegno diverso. Siamo certi e convinti che serva **riconoscere delle peculiarità**, ma anch'esse devono trovare collocazione in un piano strategico condiviso.

Approfitto per una concisa digressione: avviamo il prima possibile un piano di **promozione del Paese** che solleciti i cittadini del mondo a guardare al nostro Paese, ai nostri patrimoni storico-artistici, all'ambiente ed ai nostri prodotti come un insieme affascinante; manteniamo nel tempo questo messaggio, così che le promozioni – in senso ampio, sistemi fieristici inclusi – possano poggiare su basi solide, moltiplicando l'effetto positivo d'insieme. Dobbiamo anche pensare a recuperare l'appeal come destinazione di viaggio, i nostri vini e l'Enoturismo possono essere fonte di ispirazione.

Quanto agli altri settori rappresentati dalla Federvini:

**Spiriti** – I ripetuti e notevoli aumenti nazionali di imposta del recente passato hanno compresso i consumi sul mercato nazionale.

**Stati Uniti con i dazi del 25% su liquori e cordiali italiani, Germania per la recessione economica e Regno Unito a causa della Brexit** hanno rappresentato, insieme, nel 2019 più del 45% del totale del valore di export del settore. Le differenti crisi dei tre paesi hanno già determinato importanti problemi all'export delle nostre aziende.

La pandemia ha acuito le complessità di entrambi gli scenari.

Il settore chiede tre attenzioni:

- **sospensione temporanea del versamento delle accise.** E' uno dei pochissimi rinvii fra quelli già decisi in materia fiscale, tributaria e previdenziale, non considerato: è inspiegabile, anche perché il settore risente fortemente per la chiusura del canale HoReCa, problema che contiene anche il tema dei mancati pagamenti delle forniture avvenute prima del *lockdown*.
- **Rateizzazione dei pagamenti di accisa:** il DL Rilancio contiene all'**art. 162** una nuova disciplina della rateizzazione del debito di accisa. E' clamoroso che si colga questo momento per rendere meno flessibile questo strumento, passando dalla disciplina attuale che consente di rateizzare da un minimo di 6 ad un massimo di 24 rate, alla previsione di chiudere i ratei di debito nello stesso anno in cui è generato il debito di accisa ed entro la scadenza del versamento relativo al mese di novembre. In pratica per il debito ipotetico nel primo trimestre posso contare su una rateizzazione fino a novembre, mentre il debito di ottobre o novembre e dicembre di fatto non esiste rateizzazione. Ci lascia senza parole:

chiediamo che sia ripristinata la possibilità di articolare i pagamenti del debito da un minimo di 6 ad un massimo di 24 rate.

- **La cancellazione del contrassegno:** abbiamo visto che molte forze politiche, nei lavori di conversione del decreto legge “Liquidità”, hanno compiuto atti a sostegno di questa richiesta: siamo grati, ora avremmo proprio piacere di vederla concretizzata nella conversione in legge del DL Rilancio, che per sua natura offre anche gli strumenti utili per gli adattamenti di bilancio.

**Aceti** – L’Italia è uno dei pochi paesi con la più importante e strutturata produzione di aceto di vino, nella UE siamo il primo paese di produzione. Poniamo attenzione: le modalità operative che saranno decise per attivare le procedure di distillazione del vino, cui sta lavorando il Governo insieme con le Regioni, nel quadro del programma nazionale di sostegno, possono facilmente creare scompiglio sulle quotazioni e sulla disponibilità della materia prima di questa eccellenza.

## AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI DL RILANCIO

La FEDERDOC è la Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani rappresentativa dell'82% della produzione, insieme alle altre organizzazioni della filiera, si è attivata per presentare alle Istituzioni delle proposte di misure economiche/fiscali e di misure agricole a supporto del settore vitivinicolo. Per la federazione è stato un bel risultato rilevare che all'interno del D.L. n. 34 del 2020 "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", siano stati inseriti degli interventi in materia agricola come richiesti dalla filiera e ritenuti fondamentali per consentire la ripartenza del settore in questa fase post – emergenziale, quali:

- Distillazione di crisi vini, in attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592.
- Riduzione della resa massima di produzione per i vini generici, aggiorna la legge 238/16.
- Misura nazionale relativa al contenimento della produzione vini di qualità (vendemmia verde parziale) di cui all'articolo 223 del DL "Rilancio".

L'emergenza sanitaria Covid-19, e il conseguente *lockdown* deciso dai Governi di molti Paesi che ha di fatto decretato la paralisi dell'economia mondiale, ha avuto un impatto fortemente negativo sull'attività delle aziende vitivinicole italiane, già alle prese con una precaria stabilità dei mercati internazionali determinata da molteplici fattori, a partire dalle minacce protezionistiche provenienti dall'altra sponda dell'Atlantico (prospettive dazi Usa), dalle incertezze legate al post-Brexit e dal rallentamento delle importazioni in alcune aree del Globo, la cui domanda di vino si è dimostrata in forte ascesa negli ultimi anni (è il caso della Cina).

L'improvvisa riduzione dei volumi d'affari causata dalla chiusura del canale Horeca, dal sostanziale blocco delle esportazioni, dalla totale rinuncia agli introiti derivanti dall'enoturismo ha determinato di fatto una crisi di liquidità per molte aziende (aggravata in molti casi dalla difficoltà ad incassare i crediti relativi a precedenti forniture) e, pertanto, la necessità per le organizzazioni di filiera di richiedere alle Istituzioni interventi urgenti di sostegno pubblico necessari a garantire la tenuta del settore. Oltre alle istanze di natura economica e fiscale, tra le misure "agricole" proposte assume particolare rilievo per i vini a DO il sovvenzionamento della riduzione delle rese, volta ad evitare un surplus di prodotto che non troverebbe collocazione sul mercato, tenuto anche conto dell'approssimarsi della nuova stagione vendemmiale.

### **Riduzione delle rese "vendemmia verde parziale"**

Come stabilito dall'art. 223 del DL Rilancio, questo aiuto è destinato alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a DO e a IG attraverso la pratica della "vendemmia verde parziale".

La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione. Per i produttori

che si impegneranno, nell'ambito delle scelte del Consorzio di tutela di ridurre la resa di produzione in vigna del 20%, il sostegno della vendemmia verde parziale potrà essere utilizzato per coprire l'abbassamento delle rese del 15%. al viticoltore sarà garantita la massima discrezionalità per quanto riguarda le operazioni di riduzione della resa in vigna (es. mediante diradamento, mancata raccolta, distruzione su un'intera parcella ecc.), a condizione che sia raggiunto l'obiettivo della riduzione di almeno il 15%.

Il Ministero sta valutando la possibilità di modulare l'entità del sostegno a ettaro mediante una differenziazione per tipologia di prodotto, DOCG, DOC o IGT.

La Federdoc, ha lavorato al proprio interno con i Consorzi associati rappresentativi di quasi tutto il territorio nazionale, si è resa promotrice, presso la filiera e le Istituzioni, di questa misura innovativa attraverso la quale conferire un ristoro ai produttori di vini di qualità che decidano di ridurre la propria resa produttiva; dando così vita ad un contenimento del prodotto sul mercato ed un controllo sui relativi prezzi.

*È stato stanziato un budget di 100 milioni di euro, mediante risorse nazionali, per finanziare la misura "vendemmia verde parziale".*

#### **La riduzione della resa massima di uva per ettaro per la produzione di vini generici.**

Il decreto Rilancio prevede una riduzione delle rese per ettaro per la produzione di uve per vino generico, da 50 tonnellate a 30 tonnellate ad ettaro, con alcune deroghe fino a 40 tonnellate per alcuni territori dove si è avuta tale produzione negli ultimi 5 anni.

La nuova norma aggiorna il Testo unico (legge 238/2016).

**La distillazione di crisi volontaria**, interessa esclusivamente i vini generici in giacenza dell'annata in corso, uno strumento di sostegno molto utile per quei produttori che, avendo eccessive scorte in magazzino, difficilmente possono riacquisire il normale trend degli ordini. L'entità dell'aiuto è pari a 2,50 euro per % vol/hl alcole.

La misura della distillazione di crisi deve prevedere una contestuale riduzione delle rese dei vini non ad indicazione geografica per scongiurare la perdita di efficacia che la misura potrebbe avere con una futura produzione non controllata di queste categorie di prodotti.

*La misura sarà finanziata mediante un plafond di circa 50 milioni di euro, costituito da economie del Piano Nazionale di Sostegno per l'annualità in corso.*

Roma, 29 maggio 2020

**Oggetto:** *Audizione di Unione Italiana Vini presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500).*

A seguito dell'audizione informale tenutasi lo scorso 28 maggio e avente a oggetto l'esame disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 20, c.d. "Rilancio", si portano alla c.a. di Codesta Commissione, le osservazioni di Unione Italiana Vini in particolare sulle misure che hanno un impatto sul settore vitivinicolo.

### **Premessa**

La situazione del mercato vitivinicolo è estremamente incerta, condizionata dalla chiusura quasi totale delle attività del segmento on-trade, in Italia e all'estero che, in totale, rappresenta circa 70 milioni di ettolitri, di cui 7 milioni consumati nel nostro Paese, con un giro di affari di oltre 11 miliardi di euro.

Il quasi azzeramento di questo segmento, strategico soprattutto in termini di valore, non è compensato da un aumento nel canale *off-trade*: mentre nelle prime settimane del *lockdown* questo segmento ha registrato un aumento incoraggiante, ora sta mostrando rallentamenti evidenti, anche sui mercati internazionali: il recupero di prodotto non consumato nell'on-trade e girato all'off-trade potrebbe essere a livello mondo di 1,6 milioni di ettolitri, totalmente insufficiente, non solo in termini di volume, ma soprattutto di valore aggiunto.

La graduale ripartenza del settore horeca è iniziata ufficialmente in Italia il 18 maggio: tuttavia, è estremamente complesso delineare uno scenario sulle tempistiche della ripresa dei consumi, anche a seguito delle ripercussioni che l'emergenza COVID avrà sull'andamento del ciclo economico.

Alla luce dello scenario, Unione Italiana Vini ritiene che, al di là dell'elemento di ristoro che entrambe le misure proposte dal Mipaaf potrebbero avere per compensare le perdite subite dagli operatori della filiera vitivinicola, gli strumenti di gestione del mercato finanziati con un budget complessivo di 150 milioni di euro devono innanzitutto mirare, quanto più possibile, a



un ripristino dell'equilibrio di mercato, al riparo da futuri sbilanciamenti dell'offerta che rischiano di compromettere irrimediabilmente la sostenibilità economica del settore.

## **Quadro Europeo**

A oggi, la risposta a livello europeo all'emergenza COVID per il settore vitivinicolo è stata estremamente deludente.

I fondi di crisi stanziati dalla DG Agri per l'intero settore agricolo europeo ammontano a circa 78 milioni di euro. Le nuove misure approvate dalla Commissione Europea per il nostro comparto – vendemmia verde parziale, distillazione di crisi e ammasso privato – dovranno essere finanziate dalle risorse dei piani nazionali di sostegno, peraltro già impegnate nelle altre misure.

Alcuni importanti Paesi produttori, come Francia e Italia hanno pertanto dovuto stanziare ulteriori risorse nazionali per sostenere il settore.

L'assenza di strumenti coraggiosi e omogenei a livello europeo con conseguente spazio di intervento per gli Stati Membri, rischia di portare a una concreta distorsione nell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo nel medio periodo.

## **Risposta alla crisi – un approccio binario**

Dall'inizio della crisi, Unione Italiana Vini ha rimarcato che la crisi epidemica, sociale ed economica in atto, ha conseguenze radicali per l'economia e il sistema produttivo del nostro Paese.

L'attuale contesto può essere letto attraverso due fasi emergenziali, una sanitaria e l'altra economica che è necessario affrontare all'unisono e con lo stesso livello di ambizione in termini di risorse economiche.

Occorre una risposta contestuale sia alla fase emergenziale che alla ripartenza dell'economia. Per quanto concerne il secondo pilastro, la ripartenza, Unione Italiana Vini auspica precisi interventi in materia di investimenti in promozione e internazionalizzazione, destinate ad avere un impatto sulla domanda.

In tal senso, si apprezzano le misure introdotte nel DL Rilancio volte al rilancio dell'immagine del made in Italy all'estero.

Il decreto rafforza la dotazione finanziaria già stanziata dal DL Cura Italia a favore del Piano

Unione Italiana Vini

Via G.B. De Rossi, 15 A 00161 – Roma  
www.uiv.it

T. +39 06 44 23 58 18  
F. +39 06 44 23 30 25  
uiv.confederazione@uiv.it  
confederazione@pec.uiv.it

P.IVA: 12829451009  
c.f. 97133160580

Socio fondatore di Wine In Moderation

Straordinario del Made Italy del Ministero degli Affari Esteri.

UIV chiede che tali risorse siano impiegate per un'ambiziosa campagna nei principali mercati internazionali e che l'agroalimentare, in particolare il vino, abbia una rilevanza specifica nelle azioni di promozione.

### **Equilibrio di mercato: misure “miglioramento della qualità” – art. 223 del DL Rilancio**

Al fine di far fronte alla crisi di mercato, il DL Rilancio, all'articolo 223, destina un importo pari a 100 milioni di euro da attribuire alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione delle uve destinate a vini a DOP e IGP mediante la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella prossima campagna vendemmiale.

La riduzione di produzione delle uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione, da riscontrare con i dati presenti nel registro telematico.

La misura del “contenimento della produzione” proposta dal Mipaaf mira, pertanto, a tre diversi obiettivi:

1. Miglioramento della qualità
2. Ristoro per c.d. “aziende vitivinicole verticali” particolarmente danneggiate nel segmento horeca
3. Riduzione della produzione della prossima vendemmia.

L'obiettivo del miglioramento della qualità mediante una riduzione delle rese è appropriato e condiviso: in tal senso, si apprezza il percorso intrapreso dal Mipaaf.

Quanto al secondo elemento, al fine di ottenere un reale ristoro degli operatori della filiera è cruciale che il terzo obiettivo sia effettivamente raggiunto, ovvero che la riduzione della produzione mediante taglio del 15% delle rese sia reale.

In effetti, in assenza di un'attenta azione di controllo della misura, il rischio è che non si raggiunga una significativa riduzione della produzione, con conseguente effetto al ribasso sui prezzi e depauperamento del valore della produzione. In questo scenario, l'effetto del ristoro concesso al viticoltore sarebbe del tutto annullato.

Pertanto, è necessario, *in primis* che:

- Il produttore che volontariamente riduce del 15% la propria resa per i vini a dop/igp si impegna a ridurre proporzionalmente anche le rese per le superfici rivendicate a vino generico.
- In altre parole, la riduzione della rese dovrebbe avvenire su tutta la superficie aziendale.

Inoltre, anche nei casi in cui l'azienda sia collocata all'interno di un'area di vino a DO, il cui consorzio ha già deliberato una riduzione di resa uva/ettaro del 20%, la riduzione del 15% dovrebbe essere sempre effettuata sulla base delle media aziendale degli ultimi cinque anni e non in base alla resa massima del disciplinare di produzione.

Per quanto riguarda l'entità dell'aiuto alla riduzione delle rese:

- Deve tener conto della tipologia del prodotto, prevedendo un premio maggiore per i vini a DOCG e DOC rispetto ai vini a IGT.
- Dovrebbe essere calcolato sulla base di due elementi:
  - a. Una parte fissa uguale per tutti, per coprire il costo dell'operazione.
  - b. Una parte variabile, calcolata tenendo conto del valore dell'uva<sup>1</sup> al fine di assicurare un trattamento proporzionato a seconda del valore reale della produzione che varia a seconda del territorio dove si colloca l'azienda.

### **Distillazione di crisi**

La misura non è finanziata mediante il DL Rilancio, ma attraverso le risorse del Piano Nazionale di Sostegno.

Il Ministero prevede di distillare circa 2 milioni di ettolitri di vini non a IG, avendo a disposizione un budget di **circa 50 milioni di euro**.

In presenza di un budget più ambizioso – che, tuttavia, sconta della mancanza di ulteriori fondi di emergenza da parte della Commissione Europea e che, invece, fa affidamento esclusivamente a economie del Piano Nazionale di Sostegno – la misura avrebbe dovuto avere un raggio di

---

<sup>1</sup> Come risultante dai prezzi unitari massimi e applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, individuati dal Mipaaf mediante [provvedimento del 22.05.2020](#)

azione più significativo, con l'obiettivo di eliminare dal mercato 4/5 milioni di ettolitri di vino, anche a denominazione/indicazione geografica, la cui collocazione sul mercato diviene particolarmente complessa in questa fase e in futuro (in particolare, per alcune tipologie di vini bianchi e rosati, ma anche di vini rossi "di annata").

Secondo UIV, il livello di sostegno è coerente con l'obiettivo della misura, ovvero quello di alleggerire il mercato.

Inoltre, UIV chiede che sia facilitato il coordinamento con le associazioni dei distillatori, con l'obiettivo di evitare che il costo del trasporto sia a carico del soggetto che decide di aderire alla misura.

Infine, rispetto alle tempistiche di attuazione della misura, chiediamo che siano più celeri possibile e, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni vendemmiali, al fine di consentire alle cantine di alleggerire gli stock e avere più spazio per accogliere la produzione della futura vendemmia.

Come illustrato in premessa, i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere l'esito della presente campagna vitivinicola.

Se dovessero essere confermate le proiezioni sulle ingenti perdite nel segmento horeca, non soltanto di vino italiano ma anche degli altri Paesi produttori UE, la stagnazione dei consumi nel mercato domestico e nei mercati internazionali e il conseguente aumento delle giacenze rispetto all'anno scorso, non è esclusa la necessità di dover ricorrere nuovamente a questa misura di intervento, al fine di evitare un crollo dei prezzi e un tracollo del mercato.

### **Riduzione delle rese per i vini generici**

Unione Italiana Vini sostiene la proposta all'interno del decreto rilancio, volta a ridurre le rese dei vini non a DO/IG mediante una modifica del testo unico della vite e del vino (Legge 238/2016).

La legge rimanda l'attuazione del comma 3 dell'art. 224 del DL a uno specifico decreto ministeriale, nel quale è stabilito che il Mipaaf stabilirà le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate.

UIV chiede a codesta Commissione di sostenere il settore nell'ambito dei lavori dell'attuazione del decreto, al fine di assicurare che l'obiettivo indicato dalla legge – un'ambiziosa riduzione delle rese dei vini generici – sia effettivamente attuato a livello territoriale e che le deroghe siano motivate e concesse sulla base di pratiche storicamente consolidate e dimostrabili mediante le dichiarazioni di produzione.



## **Sostenibilità**

Il decreto non include le disposizioni sullo standard “sostenibilità” per il settore vitivinicolo, progetto sul quale il Ministero delle Politiche Agricole lavora da quasi due anni.

Unione Italiana Vini sostiene questo progetto e la definizione di uno standard pubblico sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica quale elemento di competitività per le imprese. Chiediamo a codesta Commissione, a tutti i gruppi politici, di sostenere l’approvazione di disposizioni specifiche in questa materia che ci auguriamo il Ministero possa presentare nell’ambito dei lavori di conversione del decreto-legge in Parlamento.

Ringraziando, come sempre, per l’attenzione dedicata alle istanze di Unione Italiana Vini, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Unione Italiana Vini**

Via G.B. De Rossi, 15 A 00161 – Roma  
www.uiv.it

T. +39 06 44 23 58 18  
F. +39 06 44 23 30 25  
uiv.confederazione@uiv.it  
confederazione@pec.uiv.it

P.IVA: 12829451009  
c.f. 97133160580

Socio fondatore di Wine In Moderation



**CISL**

**FAI - CISL**

Via Tevere, 20  
00198 Roma  
Tel. 06/845691  
Fax 06/8840652



**FLAI - CGIL**

Via L. Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585611  
Fax 06/233238563



**UILA - UIL**

Via Savoia, 80  
00198 Roma  
Tel. 06/85301610  
Fax 06/85303253

**Documento con osservazioni FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL riguardante Audizione XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo), del 29 maggio 2020.**

### **Premessa**

La nostra valutazione dell'impianto normativo in esame è nell'insieme positiva. Riteniamo apprezzabili le risorse economiche, pari a 25 miliardi, che sono state previste complessivamente a sostegno del lavoro e tra queste quelle specificatamente relative ai settori che rappresentiamo. Peraltro, osserviamo che, per quanto riguarda le risorse impegnate in favore delle imprese, le stesse dovrebbero essere riconosciute nel rispetto di una condizionalità che garantisca una maggiore occupazione, nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva, anche con riguardo alla salute e sicurezza e agli obblighi contributivi e previdenziali, considerando in particolar modo la precarietà e stagionalità del lavoro agricolo.

### **Protocollo Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Abbiamo apprezzato i due protocolli nazionali condivisi del 14 marzo e 24 aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che ad oggi devono essere pienamente osservati nel settore agricolo e nella pesca, come disposto dai provvedimenti adottati in questi mesi, da ultimo il DPCM del 17 maggio.

Rappresentiamo che è stato condiviso dalle parti sociali un protocollo di regolamentazione per gli ambienti di lavoro anche per il settore agricolo. Tale Protocollo, oggetto di incontro con le Istituzioni, al momento è in attesa di valutazioni da parte della Commissione Tecnica sul tema della quarantena attiva dei lavoratori che arrivano dall'estero e sul trasporto degli stessi all'interno dei luoghi di lavoro. Sono temi delicati, dal momento che il mondo agricolo è complesso ed il lavoro può svolgersi all'aperto, ma anche in luoghi particolari come le serre o altri luoghi chiusi e quindi è necessario evitare deroghe all'impianto normativo nazionale che potrebbero essere pericolose.

Per il settore della pesca è attualmente in corso il confronto tra le parti sociali, con l'impegno di addivenire velocemente alla condivisione di un Protocollo ad hoc anche per questo comparto.

### **Ammortizzatori sociali**

Giudichiamo positivamente le misure previste dal decreto in tema di ammortizzatori sociali, in particolare l'ampliamento della durata degli stessi e, per quanto riguarda la CISOA causale COVID-19, la

neutralizzazione dei 90 giorni, con la conseguente possibilità di usufruire di ulteriori 90 giorni per le causali CISOA previsti dalla normativa generale, nonché l'azzeramento della necessità della anzianità di servizio e la fruizione riferita al singolo lavoratore.

Restano, tuttavia, delle criticità riguardo alla platea dei beneficiari degli ammortizzatori, in quanto con il provvedimento non hanno trovato tutela gli impiegati forestali e i lavoratori a tempo determinato forestali, agricoli e dei consorzi di bonifica dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti pubblici economici. È necessario per questi lavoratori estendere la copertura contributiva e l'integrazione salariale attraverso l'ammortizzatore in deroga, poiché sono comunque tutti assunti con contratto di natura privatistica.

Più in generale, chiediamo una tutela per tutti i lavoratori stagionali, che possono beneficiare delle indennità per i lavoratori danneggiati dalla emergenza, ma che sostanzialmente non possono lavorare.

Una particolare attenzione va prestata ai lavoratori della pesca per i quali, oltre alla necessità di estendere i benefici già previsti dal provvedimento alle fattispecie di interruzioni del rapporto di lavoro per sbarco dovuto alle causali di malattia ed infortunio (come disciplinato dal Codice della Navigazione), occorre intervenire in modo più strutturale per garantire tutele stabili al settore.

Altra criticità è rappresentata dai ritardi nei pagamenti delle indennità di cassa integrazione, anche se l'auspicio è che, con le semplificazioni introdotte dalla nuova normativa, il ritardo possa essere recuperato.

### **Indennità per i lavoratori agricoli**

Per quanto riguarda in particolare i lavori agricoli a tempo determinato danneggiati dall'emergenza epidemiologica, con il Decreto Rilancio è prevista una indennità di 500 euro per il mese di aprile. Riteniamo inspiegabile il trattamento peggiore riservato a tali lavoratori, rispetto a quelli di altri settori, considerando che per tutte le altre categorie il bonus è riconosciuto anche per il mese di maggio e l'importo è pari a 600 euro. Pertanto la disparità di trattamento va rimossa, a beneficio dei lavoratori agricoli.

Positiva è la previsione della compatibilità per il mese di aprile del bonus con il reddito di cittadinanza, ma si ritiene necessario prevederla anche per il mese di marzo, per ricomprendere nel beneficio chi ne sia stato escluso, anche perché la dotazione finanziaria prevista per l'indennità di marzo dal DL "Cura Italia" era riferita alla platea complessiva degli operai a tempo determinato agricoli con più di 50 giornate nel 2019 e quindi includeva certamente anche i percettori di RdC.

### **Mercato del lavoro**

Nella giusta direzione di contrasto al lavoro irregolare nel mondo agricolo e della applicazione del CCNL, da sempre sostenute dalle nostre organizzazioni, vanno i due provvedimenti introdotti dal Decreto Rilancio. Il primo consiste nella emersione di rapporti di lavoro irregolari introdotta dall'Art. 103; naturalmente la norma è perfettibile, facilitando la procedura ai lavoratori e alle imprese ed allargando la platea degli aventi diritto a coloro con permesso di soggiorno scaduto anche prima della data del 31 ottobre 2019.

Rileviamo una disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori, a sfavore di questi ultimi riguardo alle sanzioni previste dal provvedimento, non coerente con quanto disposto dalla Legge 199/2016. Al fine di evitare che i datori di lavoro traggano benefici solo a proprio carico dalla regolarizzazione e dall'emersione, proponiamo la previsione di una autocertificazione nella quale il datore di lavoro, all'atto della domanda di regolarizzazione, dichiara che non ha alle sue dipendenze altri lavoratori irregolari, nonché la consegna di copia del fascicolo aziendale a garanzia della posizione regolare dell'azienda e del requisito di esercitare l'attività di impresa agricola.

Tale misura dovrebbe andare di pari passo ad una politica più complessiva, da affrontare in ambito confederale, volta a garantire una accoglienza dignitosa e una integrazione dei lavoratori stranieri. Purtroppo, spesso tali lavoratori vivono in insediamenti informali dove non esiste sicurezza e abbiamo necessità quindi di assicurare, anche attraverso le sezioni territoriali del lavoro agricolo previste dalla Legge n.199 del 2016, la tutela di questi lavoratori per accompagnarli oltre il luogo di lavoro.

Sottolineiamo che la Legge 199/2016, fortemente voluta dal Sindacato, sebbene preveda strumenti efficaci e funzionali per contrastare il fenomeno del caporalato, dell'intermediazione illecita di manodopera, dello sfruttamento del lavoro e affrontare il tema degli alloggi e dei trasporti, necessita di una piena applicazione per garantire l'esplicazione positiva dei suoi effetti.

Il secondo provvedimento consiste nella promozione del lavoro agricolo con la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, NASPI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza, di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire

la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Rileviamo che la norma non ha tenuto conto del fatto che in agricoltura il lavoro è “ a giornata”, per periodi non necessariamente continuativi, pertanto la stessa andrebbe riformulata ed adattata alla modalità di svolgimento del lavoro nel settore.

Positiva anche la previsione della piattaforma MY Anpal che dovrebbe connettersi con le altre piattaforme per favorire l'occupazione nel settore, alla quale potrebbero aderire gli Ebat (enti bilaterali agricoli territoriali) per contribuire all'agevolazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Positivo anche il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto.

### **Lavoratori a tempo indeterminato bloccati fuori dal territorio nazionale**

Un problema che non riguarda solo l'agricoltura e che merita una soluzione è la situazione di lavoratori stranieri a tempo indeterminato che sono ritornati nei paesi d'origine per ferie e sono rimasti bloccati all'estero a causa della emergenza epidemiologica, ma per i quali non è prevista alcuna tutela.

Queste persone, aventi residenza in Italia, si trovano nell'impossibilità di usufruire di ulteriori giornate di ferie o permessi così come di ammortizzatori sociali o indennità di alcun tipo. In alcuni casi le aziende stanno anticipando a questi lavoratori il proprio tfr pur di poter mettere a disposizione la liquidità necessaria. ad affrontare le spese famigliari. Serve urgentemente uno sblocco della loro condizione, ad esempio stipulando appositi corridoi verdi per garantire loro il rientro in Italia, l'eventuale periodo di quarantena secondo le norme anti Covid19, e il ritorno al più presto alle consuete attività lavorative. Qualora ciò non fosse possibile occorre il riconoscimento di specifici ammortizzatori sociali a copertura di chi vive ad oggi questa condizione.

### **Lavoratori fragili**

Tra coloro che dovranno trovare una specifica tutela, segnaliamo i c.d. “lavoratori fragili” che a causa di particolari situazione legate ad una patologia, all'età o ad altre fragilità, sono a rischio COVID-19, non possono superare la visita medica e pertanto non possono lavorare, ma non hanno alcuna copertura economica da parte del decreto rilancio. Non possiamo ritenere sufficiente i BONUS.

### **Elenchi anagrafici lavoratori agricoli**

Deve essere introdotta la sospensione degli effetti dei provvedimenti adottati dall'Inps nella ipotesi di disconoscimento delle giornate di lavoro negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché la proroga dei termini per effettuare i ricorsi presso la commissione CISOA e CAU , come previsto dal DL rilancio per molte altre fattispecie.



### **EMENDAMENTO BONUS BRACCIANTI**

All'articolo 84, comma 7, sostituire le parole “per il mese di aprile” con le seguenti: “per i mesi di aprile e maggio”; e, infine, dopo la parola “euro”, aggiungere le seguenti: “per ciascuna mensilità”.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'emendamento mira ad eliminare una grave disparità di trattamento a carico dei braccianti agricoli che, oltre a vedersi ridotto il bonus già riconosciuto per il mese di marzo di 100 euro, se lo vedono negare per il mese di maggio, al contrario di tutte le altre categorie a cui è stato riconfermato come i lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, dipendenti del turismo e degli stabilimenti balneari.

°° Un problema che non riguarda solo l'agricoltura e che merita una soluzione è la situazione di lavoratori stranieri a tempo indeterminato che sono ritornati nei paesi d'origine per ferie e sono rimasti bloccati all'estero a causa della emergenza epidemiologica, ma per i quali non è prevista alcuna tutela.

### **EMENDAMENTO COMPATIBILITA' RDC CON INDENNITA' DI MARZO PER AGRICOLI**

All'articolo 75, aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, infine, il seguente periodo: “salva l'indennità di cui all'articolo 30”.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'emendamento incide sul decreto Cura Italia, per escludere dal divieto di cumulo il bonus per gli operai agricoli a tempo determinato rispetto al reddito di cittadinanza, con riguardo al mese di marzo, dal momento che nel provvedimento oggetto di proposta emendativa, a decorrere dal mese di aprile, tale incumulabilità non è più prevista. Occorre sul punto precisare che sotto il profilo della copertura finanziaria tale previsione non comporta criticità alcuna, poiché la dotazione finanziaria prevista per il decreto Cura Italia era invero riferita ad una platea di beneficiari che includeva tutti gli operai agricoli a tempo determinato con più di 50 giornate nel 2019 (660 mila) e quindi anche i percettori di reddito di cittadinanza, anche per il mese di marzo.

°°

### **EMENDAMENTO SULL'ESTENSIONE CIG IN DEROGA AGLI IMPIEGATI FORESTALI E OPERAI A TEMPO DETERMINATO AGRICOLI E FORESTALI DIPENDENTI DA P.A.**

All'articolo 70, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disciplina di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 è estesa agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta emendativa ha la finalità di includere nel beneficio della CIG in deroga gli impiegati forestali nonché gli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica che si trovino alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici economici con contratto a tempo determinato, poiché il rapporto di



lavoro è giuridicamente identico, anche sotto il profilo della natura privatistica della disciplina di riferimento, a quello dei lavoratori agricoli già destinatari della misura, in base al primo comma. In questo modo, si trattano ugualmente situazioni uguali, eliminando una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione né formale né sostanziale.

### **EMENDAMENTO SOSPENSIONE PROCEDURE DI DISCONOSCIMENTO GIORNATE LAVORATIVE E PROROGA TERMINI DI IMPUGNAZIONE**

All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli effetti dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sospesi dall'1 febbraio 2020 al 15 settembre 2020; conseguentemente, non sono avviate le procedure di recupero nei confronti del lavoratore. È altresì prorogato di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di cui al precedente periodo.

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La norma ha lo scopo di sospendere le procedure di recupero dei contributi che l'INPS sta continuando a svolgere, in conseguenza dell'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative, notificati per via telematica, in elenchi trimestrali, e non direttamente ai singoli lavoratori interessati. Trattasi di una modalità già di per sé lesiva del corretto e pieno esplicarsi del diritto di difesa: lo è ancor più pesantemente in questo periodo, per una categoria di lavoratori molto esposta alle conseguenze più gravi dell'emergenza sanitaria e della crisi economica. Al fine di tutelare anche detto diritto, è pertanto prevista una proroga del termine di impugnazione.

### **EMENDAMENTO PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI**

All'articolo 66,

- aggiungere, nella rubrica "e all'articolo 63 in materia di premi".
- all'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole "per il mese di marzo" con le seguenti: "per i mesi di marzo e aprile"; e, infine, sostituire le parole "nel predetto mese" con le seguenti: "per i predetti mesi".

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta intende riconoscere la misura del premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che, nonostante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, hanno continuato a prestare la loro attività, presso imprese che hanno fornito beni o servizi essenziali, in base agli atti adottati dal Governo.

Tale somma da corrispondere ai lavoratori in attività si giustifica altresì tenendo conto che, a causa della particolare situazione di *lockdown*, essi per recarsi sul luogo di lavoro sono stati costretti ad affrontare spese e rischi aggiuntivi, quali quelli derivanti dall'uso del mezzo proprio dovuto alla riduzione dei servizi di trasporto pubblici nonché al fine di diminuire il contatto sociale legato al pericolo di diffusione del virus.



## **EMENDAMENTO BONUS BICICLETTE PER LAVORATORI AGRICOLI**

All'articolo 229, comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il secondo periodo che si conclude con la parola "previste", il seguente:

"Al fine di agevolare il raggiungimento del luogo di lavoro con mezzi propri, sicuri e sostenibili, e di contrastare il fenomeno del caporalato, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici del 2019 possono accedere al "buono mobilità" anche se residenti in Comuni con popolazione con meno di 50.000 abitanti".

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'emendamento si propone di consentire l'accesso al buono mobilità ai braccianti agricoli in modo più ampio rispetto all'ipotesi attualmente prevista dal decreto legge, con riguardo al criterio della popolazione del Comune di residenza: lo scopo è quello di favorire l'acquisto di un mezzo proprio, sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, per raggiungere i campi. Chi conosce a fondo il fenomeno del caporalato, sa che uno degli strumenti attraverso i quali si attua più duramente lo sfruttamento e si manifesta la condizione di sostanziale schiavitù dei lavoratori agricoli è proprio il trasporto: i caporali, oltre a utilizzare mezzi poco sicuri e inadeguati al numero delle persone trasportate e non rispettosi di elementari principi di salute e sicurezza, trattengono ai braccianti una parte della loro esigua retribuzione per pagare quel "servizio". Ampliare per questa categoria particolarmente in sofferenza la possibilità di accedere al buono mobilità costituisce un modo, seppure indiretto, di dare un contributo concreto alla lotta al caporalato, con riguardo a un aspetto di grave illegalità del lavoro agricolo.

Roma 3 giugno 2020



*Da Agriturismo*

*Ai componenti della XIII Commissione della Camera dei deputati*

## **LE RICHIESTE E LE PROPOSTE DI AGRITURIST**

### **INTRODUZIONE**

L'agriturismo è un comparto importante del turismo italiano ed in molti territori rappresenta l'unica offerta turistica presente. Pertanto, Agriturismo, l'Associazione agrituristica di Confagricoltura fondata nel 1965, ritiene che l'agriturismo possa e debba giocare un ruolo chiave nella "fase 2", in cui muta radicalmente il concetto di turismo che va ripensato e riorganizzato secondo le nuove esigenze del distanziamento sociale e della vacanza di prossimità. Termini certamente non affascinanti, che detteranno però le regole da osservare per il prossimo futuro. Gli agriturismi, che in Italia sono circa 23.600 e sviluppano un fatturato nell'ordine di 1,4 miliardi di euro annui, hanno tutti una caratteristica unica, coniugata in base alle diverse zone della nostra splendida Italia. In montagna, come al mare o in collina ci sono sempre contatto diretto con la natura, spazi ampi, sistemazioni indipendenti, appartamenti, lontananza dalla folla, dal chiasso, all'insegna del benessere e del buon cibo genuino e locale. Una vacanza che si adatta perfettamente con le nuove esigenze per uscire dall'emergenza Covid-19. Ma molte sono le preoccupazioni degli imprenditori agrituristici, a partire dalla mancanza di liquidità e dai tributi da pagare. Numerose sono state le disdette e gli annullamenti a causa del lockdown, che ha totalmente azzerato i fatturati. Una perdita secca, tra ospitalità, ristorazione e fattorie didattiche che supera i 900 milioni di euro.

Agriturismo, pertanto, chiede nuove misure a integrazione di quelle positivamente già introdotte e necessarie a garantire la sopravvivenza degli agriturismi anche nel medio e lungo periodo.

Gli imprenditori agrituristici contano i danni, ma soprattutto guardano al futuro e chiedono di riprendere l'attività con lo stesso trattamento che è stato riservato alle strutture alberghiere.

La materia agrituristica è demandata alle Regioni ma in questo momento è necessario un coordinamento dell'azione politica, con regole semplici, immediate, meno gravose sul fronte burocratico, che permettano a tutti gli operatori di ripartire, alla stessa velocità e con gli stessi tempi in ogni parte d'Italia.

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Il settore turistico e quindi anche l'agriturismo, con l'inizio del coronavirus si è immediatamente fermato in tutta Italia.

Nei mesi di marzo – aprile - maggio, abbiamo assistito al completo azzeramento del fatturato.

CHIEDIAMO, che venga previsto un contributo a fondo perduto, pari al 100% del danno subito, calcolando le perdite di fatturato dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 in rapporto allo stesso periodo del 2019.

Per il restante semestre 2020, la situazione continuerà ad essere molto difficile, quindi riteniamo indispensabile continuare a prevedere il sostegno economico delle aziende agrituristiche.

CHIEDIAMO, per i mesi da giugno a dicembre 2020, che venga previsto un contributo a fondo perduto, pari al 50% del danno subito, calcolando le perdite di fatturato in rapporto con il secondo semestre 2019.

## **TAX CREDIT VACANZA**

Sicuramente, avere previsto questo incentivo è una azione utile per incoraggiare la ripartenza del turismo interno.

Siamo molto perplessi e contrari sulle modalità, previste attualmente, per il rimborso del bonus alla struttura agrituristiche. In questo momento di grande difficoltà economica, non è possibile chiedere all'agriturismo di anticipare di fatto lo sconto dell'80% e poi avere procedure di rimborso complicate e in tempi lunghi.

PROPONIAMO il rilascio di un voucher digitale al turista, in modo che, la cifra del bonus sia immediatamente e facilmente recuperabile da parte dell'operatore agrituristiche.

## **CODICI ATECO**

In questi ultimi mesi abbiamo avuto molti problemi causati dai codici Ateco attribuiti ai vari servizi agrituristiche.

Esclusioni ed interpretazioni restrittive, hanno portato ad avere fenomeni di concorrenza all'intero del settore turistico.

CHIEDIAMO che l'agriturismo sia sempre di fatto equiparato ad ogni altra tipologia turistica, senza disparità di trattamento.

## **TUTELE PER I LAVORATORI**

Siamo consapevoli che i lavoratori e collaboratori del settore agrituristico, con le loro professionalità, oltre a permettere il funzionamento operativo delle attività, contribuiscono alla crescita della qualità dell'offerta agrituristica italiana.

CHIEDIAMO il pagamento in tempi rapidi della cassa integrazione e il pagamento anticipato, della disoccupazione agricola dell'anno 2019.

## **TASSA DI SOGGIORNO**

CHIEDIAMO l'abolizione della tassa di soggiorno per il 2020 e per il 2021.

Una volta ripristinata, crediamo nella necessità di una rendicontazione che attesti la effettiva destinazione delle somme riscosse, per la promozione turistica dei territori.

## **PROMOZIONE DELL'AGRITURISMO**

Le caratteristiche dell'offerta agrituristica italiana sono quelle che meglio si prestano a venire incontro alle necessità della popolazione, uscita dal lungo periodo di distanziamento sociale. Sono le stesse caratteristiche, che in 55 anni, hanno contribuito a fare dell'agriturismo una componente fondamentale del turismo italiano.

In questa fase di ripartenza, riteniamo molto importante, la realizzazione di campagne promozionali, specifiche per l'agriturismo.

A questo proposito, apprezziamo il prossimo avvio della " Campagna radio", predisposta dal Ministero delle Politiche Agricole.


CHIEDIAMO un piano strategico pluriennale di comunicazione, specifico per il settore agrituristico, con una adeguata dotazione finanziaria.

Inoltre, vista la grande conoscenza dell'agriturismo da parte delle Associazioni di settore, PROPONIAMO per questa delicata fase di ripartenza, la dotazione di una cifra pari ad euro 10.000 per ogni Associazione Agrituristica riconosciuta dal MIPAFF, destinata esclusivamente alla realizzazione di progetti di promozione dell'agriturismo italiano, da effettuare entro il 2020.

Roma, 29/05/2020

Il Presidente

Augusto Congionti



Roma, 29 maggio 2020

## C. 2500

### Considerazioni di Turismo verde, associazione promossa da CIA - Agricoltori italiani

#### Premessa

Apprezziamo le misure contenute all'interno del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 così come ringraziamo la Commissione Agricoltura presieduta dall'Onorevole Gallinella per la sensibilità che ha sempre mostrato rispetto all'importanza del sistema agriturismo italiano.

Le risorse stanziare con il provvedimento oggetto di audizione, sono importanti così come strategico è l'inserimento dell'agriturismo all'interno delle misure rientranti nel Capitolo turismo.

Al tempo stesso, si deve sottolineare come le imprese agrituristiche siano state, tra le categorie produttive, quelle più colpite dall'emergenza epidemiologica da covid-19. Un sistema, quello agriturismo, di straordinaria importanza sia dal punto di vista economico, con una produzione che si aggira sugli 1,5 miliardi di euro e che rischia di vedere azzerate le proprie entrate per il 2020, sia sul fronte della tenuta sociale ed ambientale delle aree rurali del Paese.

Per tali ragioni, si auspica che in sede di conversione in legge del "decreto rilancio" sia garantito lo sforzo necessario per introdurre ulteriore sostegno alle imprese attraverso liquidità, interventi immediati e, al tempo stesso, rimozione di tutti quei rallentamenti dovuti ai noti carichi burocratici che rischiano di compromettere l'efficacia delle misure adottate. Serve un impegno straordinario in termini di scelte, così da indirizzare le risorse finanziarie verso quelle attività più sostenibili come l'agriturismo che conta 24.000 imprese che si relazionano nel proprio territorio con tanti altri attori sociali ed economici che fanno della sostenibilità una scletya di campo

#### Principali proposte

Fatte tali premesse e considerazioni, di seguito si riportano alcune proposte puntuali rispetto all'articolato del disegno di legge C.2500.

##### *Art. 25 Contributo a fondo perduto*

È stata una delle principali richieste delle nostre aziende che chiedono liquidità piuttosto che strumenti di accesso al credito. Necessario che, con i prossimi decreti, non siano lasciati soli i nostri agriturismi, perché stanno lentamente riaprendo nella massima sicurezza dei familiari, dei dipendenti e degli ospiti, ma con tantissime incognite. Dopo aver perso pasqua, 25 aprile e 1° maggio, le previsioni non sono rosee per tutto il periodo estivo, soprattutto per chi ha sempre puntato in questi anni in un turismo estero, con perdite che si prevedono altissime.

##### *Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della ricossione dei versamenti sospesi*

Chiediamo che i predetti versamenti vengano riscossi solo nel 2021.

Le nostre aziende hanno dovuto sospendere durante questo lungo lockdown tutte le attività agrituristiche, chiusura che tra l'altro non ha consentito di vendere i prodotti realizzati con l'attività agricola nel punto vendita dello stesso agriturismo. In questa situazione le aziende hanno reali difficoltà di pagare i versamenti sia fiscali che contributivi e assistenziali entro settembre 2020 come previsto dal decreto.

#### *Art. 138 (esenzione TARI)*

*Aggiungere un articolo specifico per esentare gli agriturismi dal pagamento della Tari almeno per i mesi di marzo, aprile e maggio, in quanto le aziende chiuse non hanno prodotti rifiuti e non hanno ricevuto il servizio. Conseguentemente necessario introdurre un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate.*

#### *Art. 176 Tax credit vacanze*

Il bonus vacanze è interessante ma, indirizzato sulle famiglie/sulle persone invece che sulle strutture ricettive, ci potrebbe penalizzare.

Chiediamo pertanto di abbassare la percentuale del credito sotto forma di sconto della struttura sul corrispettivo dovuto, dall'80% al 50%.

Bene che non sia applicato per prenotazioni effettuate attraverso piattaforme o portali telematici, fatta eccezione per le agenzie di viaggi e tour operator.

#### *Art. 179 Promozione turistica in Italia*

Il futuro decreto ministeriale che determinerà i soggetti destinatari delle risorse dovrà includere anche il settore agriturismo.

#### *Altri possibili interventi*

- Fondo per il sostegno ai turisti stranieri. Non essendo stato incluso il turismo straniero nell'ambito delle misure contemplate dal "Decreto rilancio" e in vista della possibile riapertura dei confini comunitari, si propone l'istituzione di un Fondo da utilizzare per l'acquisto di *coupon agrituristiche* indirizzato ai turisti stranieri che potranno utilizzare a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
- Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo. Essendo il delivery e l'asporto diventate importanti modalità di fruizione pasti per i consumatori si rende necessario, da un lato rendere tali pratiche strutturali nell'ambito dell'attività agrituristica, (intervenedo sulla legge quadro sull'agriturismo), dall'altro armonizzare la disciplina fiscale alla mutata condizione prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento anche in ipotesi di somministrazione a mezzo asporto o consegna a domicilio.

### XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) CAMERA DEI DEPUTATI

Esame in sede consultiva del 29 maggio 2020

**Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo)**

Nell'ambito della discussione del Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, **Assoverde - Associazione Italiana dei Costruttori del Verde**, pone l'attenzione sui seguenti temi:

#### STRATEGIA GENERALE PER IL FUTURO DELLA GESTIONE DEL VERDE

**La centralità e le potenzialità delle “infrastrutture verdi” (COM UE 236/2019)** per la ricostruzione di equilibri eco-sistemici e a salvaguardia delle bio-diversità, sia all'esterno che all'interno delle città, in risposta ai grandi temi dell'inquinamento ambientale, del dissesto idrogeologico, del risparmio energetico, della qualità e della salubrità degli spazi urbani, ma anche della salute fisica e psichica, dei livelli di coesione sociale e a salvaguardia delle fragilità dei cittadini.

**Il verde come “risorsa strategica”** - per pianificare, riqualificare, salvaguardare, progettare, proteggere, costruire, arredare, raccordare, integrare - rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, igienico-sanitarie, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che svolge.

#### SERVIZI ECOSISTEMICI E VALORE DEL VERDE URBANO

Andrebbero quindi evidenziate **le importanti implicazioni** nei diversi settori: dell'**urbanistica**, per connettere, valorizzare, riqualificare parti di città; in **architettura**, come elemento strutturale e compositivo, in fabbricati, condomini e abitazioni; come elemento di **arredo urbano e ridisegno dello spazio pubblico**; per la valorizzazione dei **siti storici** e degli **spazi collettivi**; nell'imprescindibile connessione tra **sport e natura** nel tessuto sociale e culturale delle comunità; nel determinare il giusto equilibrio tra fruizione e salvaguardia dei territori nell'**architettura del paesaggio**; in sostituzione di materiali meno nobili, nelle **opere di ingegneria naturalistica**; per la ricostruzione di equilibri eco-sistemici e a salvaguardia delle biodiversità nel **ripristino delle aree naturali**, dentro e fuori le città.

**La “Fase 2”, determinata dall'emergenza Covid-19, e il progressivo ritorno ad “una” normalità**, a cui le Amministrazioni devono dare risposta – per gestire le misure di contingentamento; far fronte alla domanda di mobilità e di spostamento; favorire la ciclabilità e la pedonalità; ridurre spostamenti ed assembramenti; rispondere alle esigenze (di svago, educative e didattiche) dei bambini e degli adolescenti; con particolare attenzione alle esigenze della popolazione anziana, quale categoria a maggior rischio, ecc... - **costituisce una importante opportunità per “rivedere” gli schemi consueti e “velocizzare” il passaggio a un modello di città sostenibile.**

#### STRUMENTI LEGISLATIVI PER OPERARE NEL RISPETTO DELLE REGOLE

**Esigenza di riformare complessivamente, a livello normativo, il settore degli “operatori del verde”,** da un lato, valorizzando la filiera nel suo complesso; dall'altro, ben identificando gli specifici ambiti di competenza e di operatività degli operatori, a cui peraltro corrispondono **strumenti normativi, fiscali, canali di credito e finanziamento diversificati.**

**ASSOVERVERDE** aderisce a:

**La legge 154/2016 introduce la figura del “costruttore e manutentore del verde”,** per la quale il successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 fissa precisi obblighi formativi (180 ore di formazione, di cui 60 di pratica), a meno di requisiti specifici che determinano l’esonero totale o parziale da tali obblighi. E’ una materia, questa, su cui regna grande confusione, nonostante **la scadenza del 22/02/2020** (che costituiva il termine ultimo per la regolarizzazione presso il Registro delle Imprese).

Si confida, pertanto, in un provvedimento (in questa direzione potrebbe per esempio andare la Proposta di Legge – Camera dei Deputati n. 1824) che definisca in modo chiaro i vari comparti del settore e, in maniera univoca, le figure professionali coinvolte nei suddetti comparti, per arrivare a definire un **“Albo” dei Costruttori del Verde** oltre che strutture, criteri e procedure per **“certificare” la qualità degli interventi**. In questa direzione va la **Carta Qualità Assoverde**, con il fine di certificare, oltre la qualificazione del personale ed i requisiti tecnico-amministrativi per lo svolgimento dei lavori, la qualità dei lavori effettuati.

Un tema specifico riguarda, nel settore delle opere pubbliche, **l’esigenza di un’articolazione ben più dettagliata della generica classificazione OS24 (Verde e Arredo Urbano)**, che entri nel merito delle attività specialistiche – **verde urbano, verde storico, verde sportivo, ecc.** – per valorizzarle rispetto ai requisiti specifici, alle competenze, agli strumenti e alle modalità operative che caratterizzano tali attività e che qualificano diversamente gli operatori.

Ampia rilevanza assumono, in questo quadro, **il sistema della formazione e il raccordo tra Istituzioni, settore imprenditoriale e ambienti scientifici della ricerca e della innovazione**, anche attraverso la costruzione di un **“Osservatorio” degli Operatori del Verde e delle Progettualità**, tanto nell’ambito degli appalti pubblici che nei lavori privati. **Un ruolo strategico possono avere le Associazioni**, nel censire le diverse entità, strutturare percorsi formativi e favorire lo sviluppo di sinergie.

## PIANIFICAZIONE FUTURA DEL VERDE URBANO

**Occorre tornare a dar valore al tema della “pianificazione” di breve, medio e lungo periodo.** Il raggiungimento degli obiettivi europei e mondiali (in tema di cambiamenti climatici, salvaguardia dell’ambiente, dissesto idrogeologico, qualità e salubrità delle aree urbane) non possono prescindere.

Lo stesso “Decreto Clima” andrebbe inquadrato in un ambito di programmazione ben definito, **in termini di obiettivi, azioni, tempi, benefici e risultati da raggiungere, monitoraggio delle azioni messe in campo** – nel breve, medio e lungo termine - **con un adeguato piano di finanziamenti ed investimenti di livello nazionale**, che possa fungere da **volano** per finanziamenti e investimenti di livello regionale e locale (sistema del cofinanziamento, sviluppo di partenariati pubblico-privato, incentivi per i privati, ecc..).

Un **“Piano Nazionale del Settore del Verde”** che faccia proprie le suddette determinazioni e che affronti tutte le diverse tematiche: raccordo tra pubblico e privato, valorizzazione della filiera, qualificazione dei comparti, formazione, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, certificazioni di processo e di prodotto, comunicazione, logistica e promozione sul piano nazionale ed internazionale.

Nelle declinazioni a livello locale, il Piano potrebbe introdurre **criteri di premialità**, con il finanziamento di progetti innovativi, favorendo a tal fine **lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra pubblico e privato** per la realizzazione di interventi coerenti e integrati all’interno degli strumenti di pianificazione locali e rispondenti agli obiettivi posti dal Piano nazionale e dai livelli di pianificazione sovraordinata.

**Il pieno coinvolgimento dei privati nei processi di rinaturalizzazione delle città** passa attraverso lo sviluppo di un sistema di incentivazione/premialità specificamente mirato.

**Lo strumento del Bonus Verde** si inserisce in questo quadro, ma opportunamente rafforzato, così come indicato nella **proposta di emendamenti agli Artt. 119 e 121 del DL Rilancio, già trasmessa al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti, di seguito riportata.**

**ASSOVERDE** aderisce a:

**PROPOSTA EMENDAMENTI**  
**TITOLO IV – Misure Fiscali**  
**ARTICOLI 119 e 121**

---

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 119**

A) Aggiungere nel titolo dell'art. 119

...., *bonus verde*

B) Aggiungere alla fine del comma 1 dell'art 119, dopo la lettera c):

*d) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.*

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 121**

A) Aggiungere alla fine del comma 2 dell'art 121, dopo la lettera f):

*g) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.*

---

**ARTICOLO 119**

**MODIFICATO SECONDO L'EMENDAMENTO PROPOSTO**

*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus verde.*

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli

**ASSOVERDE** aderisce a:

impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- d) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

---

## ARTICOLO 121

### MODIFICATO SECONDO L'EMENDAMENTO PROPOSTO

*Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e  
in credito d'imposta cedibile*

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

**ASSOVERDE** aderisce a:

g) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

## RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A partire dalle attuali condizioni di debolezza e, di conseguenza, di scarso utilizzo del “bonus verde” - così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato per gli anni a seguire - si evidenzia, invece, **il carattere strategico che il rafforzamento di tale strumento può determinare, sia nei processi di adattamento delle città, in risposta all'emergenza Covid-19** (attrezzaggio dei cortili condominiali e/o dei terrazzi di copertura, come luoghi alternativi, dove organizzare attività per i più piccoli, offrire spazi agli anziani, ridurre gli assembramenti negli spazi pubblici), **che, più in generale, verso gli obiettivi di sostenibilità**, con implicazioni ulteriori in termini di **riduzione della CO<sub>2</sub>, riduzione delle temperature, risparmio energetico, regimentazione delle acque reflue, oltre che sul piano della salute psico-fisica dei cittadini, della qualità e salubrità degli spazi dell'abitare.**

L'equiparazione di tale incentivo a quelli previsti per le altre tipologie di intervento (**detrazione al 110%, innalzamento del tetto delle spese ammissibili e riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento, oltre che possibilità di cessione del credito di imposta**) assume valenza strategica:

- **per i privati** che potranno fruire delle opere a verde, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, protettive, igienico-sanitarie, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che il verde svolge.
- **per le Amministrazioni pubbliche** che, attraverso lo sviluppo di sinergie pubblico-privato, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e di salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città.
- **per il settore degli operatori del verde** che potrà trovare un ulteriore filone di ripresa delle attività, in maniera strutturata e regolamentata, **contrastando in tal modo anche il generale e frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, e al lavoro sommerso.**

ASSOVERVERDE aderisce a:

## CENTRALITÀ E POTENZIALITÀ DEL SETTORE DEL VERDE

### EFFETTI SULL'INQUINAMENTO, RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE E MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI CLIMATICI

- Per la capacità di fornire sia benefici diretti (**assimilazione di CO<sub>2</sub>**) sia indiretti (**riduzione delle emissioni**), in particolare in ambito urbano, dove un albero è 3-5 volte più efficace di un albero in foresta della stessa specie e dimensione nella mitigazione del cambiamento climatico.
- Particelle inquinanti catturate e **il valore monetario per il PM<sub>2,5</sub>** e altri inquinanti, nel Regno Unito. Nel 2015 fu stimato che **il beneficio era compreso fra 7 e 20 £/abitante. Per l'Italia se assumiamo 20€, il beneficio sarebbe superiore al miliardo.**

### EFFETTI SUL SISTEMA DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE/CONTRASTO A FENOMENI ALLUVIONALI

- Gli alberi **rallentano il deflusso delle acque** intercettando la pioggia con le chiome e riducendo così l'effetto battente dell'acqua.
- Le radici degli alberi e la presenza delle foglie sul suolo **migliorano le caratteristiche del terreno promuovono l'infiltrazione dell'acqua nel suolo.**
- Gli alberi aiutano nel **rallentare e stoccare gli inquinanti assorbendoli** attraverso le radici e li possono rendere innocui.

### EFFETTI SULLA SALUTE

- Riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause cardiovascolari (CVD), dell'asma e di altri problemi respiratori.
- I ricercatori della Columbia University hanno scoperto **i tassi di asma infantile è inferiore del 25% in zone alberate.**
- Miglioramento della **Pressione sanguigna.**
- Migliori **condizioni alla nascita** (riduzione di bambini sottopeso, riduzione del numero di bambini prematuri).
- Minori i **sintomi dell'ADD** \_Uno studio ha dimostrato che l'effetto di una passeggiata in un parco ha lo stesso effetto di due tipici medicinali per l'ADD.
- In uno studio sulla popolazione anziana: **10,5% di riduzione dei medicinali utilizzati** nelle strutture per malati di demenza (Detweiler et al., 2009. American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias. Aug-Sep;24(4):322-32); e il **30% in meno di cadute** accompagnate da una riduzione nella gravità delle cadute (Detweiler et al., 2009. American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias. Aug-Sep;24(4):322-32).
- La perdita della copertura arborea causato dall'*Agrilus planipennis* negli Stati Uniti ha determinato, nelle regioni colpite, un incremento della mortalità legata a problemi cardiovascolari e a patologie del tratto respiratorio inferiore e la magnitudo dell'effetto è risultata maggiore col progredire dell'infezione. Nelle 15 regioni oggetto di ricerca il parassita è stato associato a **6.113 morti causate da patologie respiratorie e a 15.080 determinate da problemi cardiovascolari.**

### EFFETTI SUL BENESSERE PSICO FISICO

- Minor livello di ansietà e di stress, minore frustrazione e meditazione più elevata quando ci si muove in strade più verdi (Aspinal et al., 2013. The Urban Brain: analysing outdoor physical activity with mobile EEG. Br J Sports Med. 2015 Feb;49(4):272-6;

ASSOVERDE aderisce a:

- **Incremento dell'attività fisica** di residenti delle zone densità di aree verdi > è risultata tre volte maggiore e gli stessi avevano il 40% in meno di probabilità di essere sovrappeso o obesi rispetto ai residenti che vivevano nelle aree meno verdi.
- **I bambini e giovani** che vivono nei quartieri più verdi hanno una **minore indice di massa corporea**.
- **Migliora della percezione della salute in modo paragonabile** a un aumento del reddito personale annuo di \$ 10.000 o a trasferirsi in un quartiere con un reddito medio più alto di 10.000 \$, o sentirsi sette anni più giovane.

#### **EFFETTI SULLA CONDIZIONE COGNITIVA/APPRENDIMENTO**

- Sono stati scientificamente misurati **miglioramenti nella sfera cognitiva dei bambini e affettiva in persone affette da depressione** (Berman et al., 2012. J Affect Disord. 2012 November ; 140(3): 300–305).
- Studenti di college con una vista su un ambiente naturale dalla finestra della loro stanza, hanno avuto **performance migliori nei test**.

#### **EFFETTI SUI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'**

Un ambiente "verde" incrementa la produttività dei lavoratori. impiegati che avevano viste "senza natura" dai loro tavoli, hanno avuto **>23% di giorni di malattia**.

#### **INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI**

- Ogni albero di medie dimensioni aggiunge circa l'1% al prezzo di vendita e **fino a oltre il 10% al valore della proprietà**.
- **Riduzione delle spese per riscaldamento/condizionamento.**
- La presenza di aree verdi di qualità genera un **feedback positivo sul business** e ha riflessi positivi **sulle transazioni immobiliari**.
- Nelle aree commerciali con alberi: **Shopping più frequente; I compratori spendono il 12% in più negli articoli**.
- Si è stimato che **+10% incremento della copertura arborea ~ 12% diminuzione dei crimini**.

#### **VALORE ECONOMICO DELL'INCREMENTO DI AREE VERDI**

**A New York è stato accertato che gli alberi di NYC forniscono \$ 5,60 di benefici per ogni dollaro speso per il loro impianto e gestione**

- In Usa ci sono 3.8 miliardi di alberi per un valore di 2.400 miliardi di dollari
- Valori economici per **100 milioni di alberi**
  - a) clima locale = 2 miliardi di dollari (20\$/albero) in costi energetici
  - b) qualità dell'aria: rimozione di 784.000 t di inquinamento, valore 3.8 miliardi di \$
  - c) rimozione CO<sub>2</sub>, 770 milioni t, valore 14.3 miliardi di dollari.

In media il rapporto benefici/costi si aggira intorno a 1.5-1.9 come media mondiale

**Il dato dei 118 miliardi della spesa sanitaria deve far riflettere.**

Se potessimo, potenziando le aree verdi, **migliorare anche solo del 3%** la condizione di benessere degli italiani, avremmo **un risparmio di quasi 4,5 miliardi**.

Se anche investissimo **solo il 10% in nuove aree verdi, sarebbero 450 milioni di euro l'anno**

**ASSOVERDE** aderisce a:

## Audizione Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34)

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

29 maggio 2020

### Note di Leonardo Capitanio, Presidente ANVE

Non appena il Decreto è stato pubblicato, abbiamo subito avviato il confronto con le Istituzioni e con le aziende.

Dalla lettura è chiaro come le modalità di aiuto al nostro settore possano essere organizzate in due assi fondamentali, basati sull'applicazione degli articoli 25 e 222.

All'interno dell'articolo 25 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti aventi reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. L'importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato con aliquote variabili del 10, 15 e 20 per cento calcolate in base al fatturato totale del 2019.

Da questa prima analisi emergono già delle criticità: ritengo infatti che limitarsi a considerare il solo mese di aprile 2020 sia stato un errore di valutazione: le nostre imprese infatti hanno registrato già dagli inizi di marzo una fortissima riduzione degli incassi e sono state costrette alla distruzione del materiale vegetale non più commercializzabile. Dunque l'importo del contributo, calcolato in questo modo risulta totalmente inadeguato poiché darà, nelle migliori delle ipotesi, liquidità pari al 10% di quanto effettivamente perduto nel corso di tutta l'emergenza sanitaria. Inoltre, l'accesso al contributo per soggetti fino a 5 milioni di ricavi o compensi esclude centinaia di aziende che, ovviamente, hanno avuto ingenti danni.

Per questo riteniamo necessario che il sostegno venga rafforzato con aliquote maggiori, considerando anche il mese di marzo e ampliando a tutte le aziende indistintamente dal fatturato. Questa apertura è emersa anche dall'incontro di ieri con la Ministra Bellanova che ha comunicato l'intenzione di migliorare questi aspetti.

Un altro asse contributivo è contenuto nell'articolo 222, il quale istituisce il "fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi" con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Sul punto faccio notare come nelle prime bozze del decreto vi fosse un riferimento chiaro al settore florovivaistico: riferimento ora eliminato a favore di un più generico aiuto dedicato al "settore agricolo". Inoltre non sono ancora chiare le modalità di accesso a questa tipologia di fondo.

In conclusione ritengo apprezzabile ma non esaustivo lo sforzo politico espresso fino ad ora.

#### **A.N.V.E. Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori**

SEDI OPERATIVE  
70043 C.da Conghia, 298 Monopoli (BA), Italia  
Avenue de la Joyeuse Entrée 1, boîte 11, Bruxelles, Belgio  
SEDE LEGALE  
00144 Via Birmania 81, ROMA, Italia  
mob: +39 377 6919478  
www.anve.it – segreteria@anve.it  
P.IVA 09117411000 – C.F. 93048240209

#### Associata/Member



#### Certificata/Certified



# **ASSOFIORISTI - CONFESERCENTI**

## *Nota integrativa dell'audizione del 29/05/2020*

Il “decreto Cura Italia” doveva servire (insieme al “DL Liquidità”) a contrastare gli effetti della recessione causata dall'emergenza Covid-19; da più parti si era indicato come le misure andassero rafforzate nei mesi successivi, anche allo scopo di limitare il rischio che le difficoltà sfociassero in un numero potenzialmente elevato di chiusure e fallimenti.

Il “decreto Rilancio” si muove ancora nel solco dell'emergenza, vista la necessità di risorse aggiuntive rispetto ai due provvedimenti precedenti e alle difficoltà amministrative fin qui incontrate, al punto che alcune di esse sono ancora scarsamente utilizzate.

Certamente, la mole di risorse messe a disposizione in questa fase è ingente, trattandosi di oltre 55 miliardi di euro; tali risorse, se ben utilizzate, potrebbero dare un sostanzioso contributo alla ripartenza dell'economia, più che al suo rilancio.

La prima cosa che emerge, però, è l'enorme gamma degli interventi, che toccano tutti i possibili comparti e settori: da ciò il rischio di interventi a pioggia, troppo frammentati.

Le risorse mobilitate a favore delle imprese di minori dimensioni ammontano a circa 12 miliardi di euro, poco meno di un quarto del totale.

È importante aver previsto un contributo a fondo perduto per le imprese in perdita, un credito d'imposta per le locazioni, il rinnovo degli indennizzi.

In particolare:

- il contributo a fondo perduto andrà a 2,6 milioni di soggetti; in media sarà di 2.400 euro ad azienda;
- il credito di imposta per locazioni di immobili spetterebbe a 750mila soggetti; il beneficio medio sarebbe di 1.600 euro;
- del bonus autonomi per il mese di maggio beneficerebbero 1,2 mln di soggetti.

Confesercenti valuta positivamente anche l'introduzione delle discipline relative ai crediti d'imposta per le spese necessarie alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, così come è benvenuta la possibilità di cessione a terzi dei crediti spettanti.

Tutti questi strumenti, però, presentano le seguenti problematiche, che andranno risolte durante la discussione parlamentare:

- occorre snellire e semplificare tutte le procedure attuative, pena l'impossibilità di utilizzare gli strumenti introdotti;
- vi sono forti rischi che la responsabilità civile e penale del datore di lavoro non venga esclusa dall'adempimento degli obblighi di sicurezza, venendosi a creare ipotetici ambiti di “responsabilità oggettiva”;
- a ciò si aggiunga l'incertezza che si viene a creare per il moltiplicarsi delle linee guida e dei protocolli adottati dalle singole Regioni.

Questa potrebbe essere inoltre l'occasione per rilanciare in modo più ampio l'uso della moneta elettronica, mediante un insieme di incentivi atti ad agevolare le pmi all'installazione dei POS, ma della cosa non v'è traccia nel provvedimento.

Complice la limitazione negli spostamenti, le famiglie hanno in questo periodo effettuato acquisti negli esercizi di vicinato. Da un recente sondaggio effettuato da Swg per Confesercenti emerge come il 68% degli intervistati abbia riscoperto le attività del proprio quartiere e segnali l'intenzione di servirsene di più in futuro, e come l'88% ritenga che, terminata l'emergenza, continuerà ad evitare code ed il rischio di assembramenti nella grande distribuzione, effettuando i propri acquisti presso gli esercizi "di prossimità".

Per i piccoli esercizi di vicinato si tratta di una boccata d'ossigeno, dopo diversi anni di diminuzione delle vendite a favore sia della grande distribuzione che dell'e-commerce.

Va dunque consolidata questa nuova tendenza emersa con la crisi, immaginando strumenti *ad hoc*, quali ad esempio, una detrazione specifica per sostenere questo tipo di attività nelle nostre città, in un quadro più ampio di recupero e rilancio della vivibilità e di freno alla desertificazione di centri storici e periferie.

Si registra una crescita della complessità burocratica delle norme sul lavoro. Il blocco dei licenziamenti tutela (forse) i lavoratori, ma è impensabile che "copra" anche chi sta cessando l'attività. Le nuove procedure per la Cassa integrazione guadagni in deroga sono inoltre una doccia fredda: l'obiettivo – apprezzabile – è velocizzare l'arrivo del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori, ma si rischia di creare ulteriori complessità. Poco chiaro anche il meccanismo sulla riduzione dell'orario di lavoro a retribuzione invariata.

Infine, dobbiamo constatare che permane una asimmetria tra micro, piccole e medie imprese, da un lato, e grandi imprese, dall'altro: se consideriamo, ad esempio, gli interventi per il credito, che avrebbero dovuto garantire le necessarie condizioni di liquidità alle aziende, osserviamo infatti dati fortemente sbilanciati a favore delle imprese di maggiori dimensioni. I finanziamenti fino a 30mila euro, ora garantiti da Mediocredito e riservati alle imprese minori, ad artigiani e professionisti, hanno al momento mobilitato appena il 15% di quanto sta andando alle imprese più grandi. C'è il forte rischio che le piccole imprese siano da un lato costrette a farsi carico del massimo costo del Covid-19 e allo stesso tempo ricevere un sostegno finanziario inferiore a quanto necessario. Una combinazione che può portare a un elevato numero di chiusure di impresa.

A questo proposito, la Confesercenti ha svolto una ricognizione presso imprese del commercio al dettaglio per verificare la situazione alla ripartenza. Sicuramente si tratta di dati legati ai primi giorni di riapertura della gran parte delle attività, ma, ciononostante, alcune problematiche che emergono debbono essere seguite con attenzione, perché indicano una situazione di particolare difficoltà delle imprese e del sistema in cui esse si trovano a dover operare. Il sondaggio indica come la ripartenza abbia prodotto un fatturato in gran parte al di sotto delle aspettative, anche le più caute, e come permanga un problema nel rapporto con gli istituti bancari.

Da queste poche - e certamente iniziali - informazioni emerge come la situazione per ora sia ancora lontanissima da quella pre-Covid. Soprattutto molte imprese hanno modificato gli orari o sono incerte se restare aperte o no, in attesa di capire come sarà il rapporto tra costi (aumentati) e ricavi per ora molto bassi.

## **Problematiche di settore**

- Va anzitutto evidenziato come non sia stato previsto alcun sostegno o aiuto economico per le imprese florovivaistiche in relazione alla perdita di ingenti quantitativi di prodotti deperibili, tra fiori recisi e piante, realizzatasi durante l'improvvisa e lunga sospensione dell'attività.
- Il "decreto Rilancio" prevede l'esonero dal pagamento della Tosap o del Cosap per i pubblici esercizi, per agevolare l'esercizio dell'attività di somministrazione all'aperto, ma ha dimenticato i casi dei commercianti su aree pubbliche, e fra questi i fioristi, le cui attività sono state sospese per mesi, e tuttavia senza prevedere la riduzione proporzionale di quanto richiesto dai Comuni a titolo di occupazione del suolo pubblico in assenza di un'occupazione effettiva.
- Il credito d'imposta del 60% concesso agli affittuari dei locali ove vengono svolte attività economiche, pur riferendosi formalmente anche ad attività agricole, sembra non riguardare gli affittuari di terreni agricoli ove viene effettuata la coltivazione per la vendita di piante e fiori al dettaglio: occorrerebbe a tal fine un'esplicita previsione o almeno un chiarimento in senso positivo.
- Sarebbe opportuno un intervento di sostegno relativo alla copertura delle polizze di assicurazione relative ai veicoli commerciali fermi durante il periodo della sospensione.
- Altro ramo del settore floreale a cui aimè facciamo riferimento è il settore "eventi".

Ogni anno le aziende affrontano "preventivamente" grandi spese e costi (fiere, attrezzature di tendenza, spese pubblicitarie e di formazione personale) in funzione della progettazione di eventi futuri che, quest'anno sono stati totalmente vanificati a causa del BLOCCO TOTALE del settore.

Cordiali Saluti

PRESIDENTE

ASSOFIORISTI CONFESERCENTI

Ignazio Ferrante

Vigevano, 03/06/2020  
Prot. 75 /2

Egregio Ministro Onorevole Bellanova

Spett.le Commissione XIII della Camera dei Deputati

**OGGETTO: Contributo di Federfiori - Confcommercio al Tavolo Tecnico MIPAAF sulle problematiche e gli indirizzi tecnici ed economici per il rilancio del florovivaismo - 28 maggio '20; all'audizione informale della XIII Commissione della Camera dei Deputati su DL "Rilancio" (C. 2500 Governo) - 29 maggio '20.**

Ringraziando per l'attenzione che ci avete concesso, abbiamo la necessità di chiarire al meglio la condizione dei fioristi italiani in una situazione di emergenza che da sanitaria si è trasformata sempre più in economica e sociale.

Nel nostro caso non si tratta semplicemente di richiedere provvedimenti straordinari destinati alla sopravvivenza di oltre quindicimila piccole imprese di vendita al dettaglio di fiori e piante che svolgono una funzione sociale importante, ma di garantire la vendita e la valorizzazione su tutto il territorio nazionale del prodotto floricolo italiano.

I negozi di fiori infatti, come "esercizi di vicinato", danno da vivere a migliaia di famiglie e rendono accessibile ovunque l'acquisto del fiore e del verde: un bene voluttuario, è vero, ma capace indubbiamente di migliorare gli ambienti pubblici e domestici, di suscitare emozioni positive, di procurare benessere.

Nello stesso tempo i fioristi rappresentano l'ultimo ma non meno importante anello della filiera del prodotto floricolo. Importante perché tale prodotto, in particolare quello italiano, ha nella bellezza la sua qualità più saliente. E la bellezza non può essere venduta a peso, non può essere ammassata su uno scaffale o imballata in una scatola. La bellezza va messa in luce, creata, composta in un'opera che solo il fiorista professionista sa realizzare. Se volessimo mettere in commercio fiori sottolineando l'aggettivo "italiani", dovremmo saperli valorizzare come piccole opere d'arte alla portata di tutti e non svenderli come merce dozzinale da gettare in un carrello di supermercato. I fiori italiani, nel lavoro dei fioristi, diventano protagonisti di eventi indimenticabili e acquistano un "valore aggiunto" fatto di tecnica, colori, proporzioni, armonie che solo una mano esperta, a lungo formatasi in una scuola professionale di arte floreale, sa creare. Un valore di bellezza che, nell'immaginario collettivo, risulta essere tipicamente italiano.

Siamo perciò contrari all'orientamento verso la grande distribuzione del prodotto floricolo nostrano dove viene svalorizzato e spesso collocato imprudentemente a contatto con prodotti alimentari. Ugualemente siamo contrari all'apertura indiscriminata al pubblico dei mercati dei fiori, dove ancora una volta, a contatto diretto con il consumatore, l'immagine e la qualità del prodotto floricolo andrebbero perdute.

Quindi, se consideriamo, come è giusto che sia, il fiorista professionista il punto finale di elezione della filiera del fiore reciso italiano, è opportuno che sia il Governo, attraverso il Ministero delle Politiche Agricole, sia il Parlamento, attraverso gli interventi di conversione del D.L. 34/2020, facciano quanto possibile - con l'erogazione di contributi a fondo perduto, significative agevolazioni fiscali, bonus verdi e promozioni pubblicitarie mirate - per sostenere i fioristi italiani, molto più che semplici dettaglianti di fiori e piante ma promotori strategici della "Grande Bellezza" del nostro paese.

Cordialissimi saluti,

*Rosario Alfino*  
Presidente Federfiori-Confcommercio Imprese per l'Italia



---

Sede Legale: Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma  
Sede Operativa: C.so Vittorio Emanuele II°, n.74 - 27029 Vigevano (PV)  
Tel: 0381/70800 - 70811 Fax: 0381/72110  
E-mail: federfiori@confcommercio.it Sito: www.federfiori.it

**AUDIZIONE**  
**DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**XIII Commissione Permanente**  
**Agricoltura**

**XVIII LEGISLATURA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**AC 2500**

**Conversione in Legge del DECRETO LEGGE 34/2020**

Recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

***Marcella Cipriani***  
***Sabrina Diamanti***  
***Gianluca Buemi***

***Roma, 29 maggio 2020***

## INDICE

Premessa .....	1
1. Articolo 25. Contributo a fondo perduto.....	2
2. Articolo 31. Rifinanziamento fondi.....	2
Articolo 39. Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.....	2
3. Articolo 38. Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative.....	3
Articolo 42. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione .....	3
Articolo 239. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.....	3
4. Articolo 86. Divieto di cumulo tra indennità .....	5
5. Articolo 119. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici .....	5
6. Articolo 222. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi.....	6
7. Articolo 264. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione.....	7
all'emergenza COVID-19.....	7
8. Proposte emendative al DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) .....	9

## Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta 20.000 Dottori Agronomi e Dottori Forestali, agronomi iunior, forestali iunior e biotecnologi iscritti all'Albo.

L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.

La professione di dottore agronomo e dottore forestale è una professione regolamentata, cioè una professione strutturata in ordine professionale e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici.

Il Decreto Legge 34/2020 cd "rilancio" in conversione impatta sensibilmente sui professionisti e sulle imprese agricole. I Dottori Agronomi e Dottori Forestali in quanto parte integrante del sistema agroalimentare italiano intendono proporre con la presente alcuni correttivi ritenuti necessari perché gli strumenti proposti possano essere adeguatamente impiegati anche dalle imprese agricole e dai professionisti.

All'interno delle attività di competenza dei professionisti dottori agronomi e dottori forestali rientrano gli argomenti del Decreto Legge in conversione.

Infatti l'attività professionale dei dottori agronomi e dottore forestale è volta a valorizzare e a gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali a tutelare l'ambiente ed il paesaggio in generale le attività riguardanti il mondo rurale e territoriale, così come disciplinati nel dettaglio dall'articolo 2 dell'ordinamento professionale (legge 3/76 modificata dalla L152/1992)

Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente in virtù della introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, la formazione continua professionale, una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, la introduzione delle società tra professionisti.

Di seguito si riportano le proposte emendative ad alcuni articoli della proposta di legge in oggetto

## **1. Articolo 25. Contributo a fondo perduto**

### ***Equiparazione dei professionisti alle PMI***

#### ***Proposte***

Al comma 1 dopo le parole “sui redditi” si aggiungono le parole “nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

Al comma 2 dopo le parole “nonché ai lavori dipendenti” è eliminato il seguente periodo “e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

#### ***Relazione illustrativa***

Per quello che riguarda le azioni a favore delle Piccole e medie imprese si rende necessaria l’equiparazione a tale fattispecie dei professionisti iscritti ad albo ai sensi dell’art 12 comma 2 della legge 81 del 2017 “job act degli autonomi”, e delle reti di professionisti di cui al comma 3a della stessa legge.

#### ***Problematiche congiunte e ulteriori proposte***

E’ necessario chiarire e risolvere le problematiche delle reti formate esclusivamente dai liberi professionisti, che non hanno possibilità di iscrizione e pubblicità presso le camere di commercio; costituendo un elenco presso gli ordini professionali oltre che presso le camere di commercio qualora si tratti di reti miste di impresa e professionisti.

È necessario incentivare la creazione di STP multidisciplinari con fiscalità agevolata, equiparandole, come peraltro già previsto dalla legge 81/2017, alle piccole e medie imprese per quanto riguarda l’accesso alle agevolazioni e agli incentivi. Prevedere un sistema di incentivi a fondo perduto o per credito di imposta per progetti di investimento strutturali e digitali a vantaggio delle attività professionali.

## **2. Articolo 31. Rifi naziamento fondi**

### **Articolo 39. Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale**

#### ***Il ruolo centrale del dottore agronomo dottore forestale nelle operazioni di agevolazioni alle imprese agricole e per le aziende in crisi***

#### ***Proposte***

Si chiede la possibilità di utilizzo dei 250 milioni di euro ad ISMEA anche per rifinanziare la cambiale che è stato uno strumento molto importante per dare liquidità alle imprese in grande difficoltà. Inoltre, in un’ottica di semplificazione e di coerenza con la migliore gestione delle aziende in crisi, si propone di inserire la figura professionale di dottore agronomo e dottore forestale tra gli esperti di cui all’art 39 del DL Rilancio.

### **Relazione illustrativa**

L'emissione di quest'ultimo decreto (DL rilancio) e la sua conversione in legge, manifestano ancora una volta come l'impresa agricola sia impresa peculiare a cui spesso i sistemi bancari faticano a dare risposte complete e soluzioni efficaci.

Si ritiene pertanto indispensabile il ruolo dell'agronomo quale figura professionale capace di tradurre le caratteristiche del mondo agricolo nel linguaggio bancario mediante la predisposizione di strumenti di lettura dei dati economici dell'azienda agricola (bilanci, business plan, relazioni tecnico economiche ed estimative) indispensabili per gli istituti di credito per valutare la solidità e l'affidabilità della impresa agricola. Si evidenzia che la legge 152/1992 attribuisce ai dottori agronomi e dottori forestali competenze in materia di contabilità di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

Nelle specificità delle aziende agricole l'amministrazione e la gestione della crisi necessitano di conoscenze e competenze specifiche nel settore dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali; ai dottori agronomi e dottori forestali sono riconosciuti dalla legge 3/76 le seguenti competenze specifiche

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

### **3. Articolo 38. Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative**

**Articolo 42. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione**

**Articolo 239. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**

***Il ruolo del dottore agronomo e dottore forestale nella creazione di impresa innovativa e trasferimento tecnologico: un fondo per lo sviluppo professionale e sostenibile Riteniamo che la figura dell'Innovation broker sia utile e necessaria per la creazione di start up e di trasferimento tecnologico***

### **Proposte**

All'articolo 38 dopo la "business angels" inserire la parola "innovation broker". All'articolo 42 "inserire dopo "Fondo per il trasferimento tecnologico" "e Fondo per lo sviluppo professionale sostenibile"

### **Relazione illustrativa**

**Innovation broker.** Il broker per l'innovazione ha avuto un suo riconoscimento ufficiale nell'ambito del settore agricolo dell'Unione europea. Partendo dal principio che, nel comparto agroalimentare, l'innovazione è un fattore determinante per affrontare le sfide future in termini di incremento della produttività, efficienza e sostenibilità, i Partenariati europei per l'innovazione (Pei) – introdotti da un'iniziativa della Commissione Europea nel 2010 – hanno emanato linee guida sul broker

dell'innovazione: suo compito principale, in base ai Pei, è facilitare la costituzione di gruppi operativi animando le iniziative bottom-up, aiutando a perfezionare le idee innovative, fornendo il supporto per la ricerca di partner, di finanziamenti e per la preparazione della proposta progettuale.

Queste funzioni non sono comunque esaustive del ruolo che il broker dell'innovazione può svolgere per agevolare i processi di cogenerazione della conoscenza. Nell'ambito del Pei l'obiettivo prioritario del broker è aiutare il gruppo nell'elaborazione di un buon piano progettuale, favorendo principalmente la composizione del partenariato e l'articolazione della domanda. La gestione del processo di innovazione non è invece descritta come funzione essenziale del processo di brokeraggio. Tuttavia, nel caso in cui il progetto venga finanziato, è possibile che il broker per l'innovazione possa essere coinvolto anche nella fase di attuazione, come facilitatore, nonché nella diffusione dei risultati. Attualmente gli innovation broker sono operativi in diversi Stati membri della UE – Francia, Germania, Belgio, Austria e anche Italia – nell'ambito del PEI “Agricultural Productivity and Sustainability” (EIP-AGRI).

L'innovazione nel settore agricolo costituisce un fattore determinante per affrontare le sfide del futuro in termini di incremento della produttività, efficienza e sostenibilità. Le iniziative che ruotano attorno all'innovazione non si limitano alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alla diffusione di informazioni ma coinvolgono anche attività di natura diversa che sono fortemente interrelate a queste: la formazione professionale, la consulenza e i servizi tecnici di supporto. L'innovazione in agricoltura è dunque il risultato di un processo di creazione di rete, di apprendimento interattivo, di cooperazione tra un insieme eterogeneo di attori.

L'Innovation Brokers in agricoltura si occupa di stimolare e agevolare la formazione di partenariati per l'innovazione sono le azioni chiave per costruire dei progetti e svilupparli. L'Innovation Broker, definito anche “Progettista dell'Innovazione” agisce come mediatore di innovazione fra soggetti con visioni e procedure diverse (aziende, ricercatori EPR, PA, società civile), aiutandoli a individuare problematiche e proposte innovative di soluzione.

Si tratta di un profilo non consueto per il panorama italiano, che ha il compito di facilitare il processo di individuazione dei bisogni di innovazione, di aggregazione dei soggetti interessati, di redazione del progetto di trasferimento dell'innovazione e di costruzione di un network di reti collaudate con il mondo della ricerca.

Gli intermediari rendono quindi disponibile una varietà di fonti di conoscenza e partner, e il loro operato è fondamentale nello sviluppo di nuove collaborazioni, centrali per l'innovazione.

Nel comparto agricolo il l'Innovation Broker assume un ruolo particolare perché deve tenere conto di diversi fattori:

- Le Autorità di gestione regionali
- I Gruppi Operativi
- Le imprese agricole e forestali
- Le Istituzioni di ricerca pubbliche e private
- Altri soggetti del settore agricolo, quali agricoltori, consulenti, ONG
- Altri Innovation Broker
- La rete rurale nazionale
- La rete europea del PEI “Partenariato europeo per l'innovazione”, che ha la finalità di favorire gli scambi di buone prassi

- I bandi di finanziamento dell'innovazione
- Gli strumenti specifici di finanziamento
- Gli strumenti di finanza straordinaria.



Per un Innovation Broker è fondamentale avere una buona rete di contatti, una conoscenza approfondita del mondo agricolo, uno stretto legame con il mondo della ricerca, così come una sviluppata capacità di comunicazione e una visione trasversale – cross sector – che permetta di connettere soggetti, discipline, studi. Tutte caratteristiche che sono intrinseche alla professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Il tema della diffusione del know how sulle tecnologie più avanzate nel settore agricolo è affrontato dal Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale, approvato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Il Piano rileva la necessità di una formazione continua sulle nuove tecniche di produzione e di gestione delle risorse.

**Il fondo per lo sviluppo professionale sostenibile.** Va sostenuto l'avvio di un percorso strategico che tenga conto, in modo unitario, delle linee e dei principi delineati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dal Green New Deal, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dalla Carta Nazionale del Paesaggio.

In questo percorso le diverse figure professionali specializzate nel settore diventano l'impulso per attuare in modo efficace l'essenziale processo di implementazione, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, che è una vera risorsa per la crescita del Paese.

Si propone, pertanto, di istituire un fondo di finanziamento che può attingere anche al Green New Deal per permettere ai professionisti di adeguarsi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, al fine di essere adeguatamente attrezzati valorizzando anche la multidisciplinarietà; un fondo che incentivi investimenti in innovazione per gli studi professionali, che dia impulso all'aggregazione e alla creazione di STP e Reti tra Professionisti, per favorire una giusta multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi ed affrontare problemi complessi.

#### **4. Articolo 86. Divieto di cumulo tra indennità**

##### ***Proposte***

Al comma 1 prima riga va eliminata la parola "78"

##### ***Relazione Illustrativa***

L'art. 78 del decreto legge 34/2020 rifinanzia il fondo per le indennità erogate attraverso le Casse previdenziali private ai professionisti ordinistici ai sensi dell'art 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. L'art. 86 riporta un evidente errore in quanto indica la non cumulabilità delle indennità previste dal precedente articolo 78. Nell'articolo 86, pertanto, il riferimento all'art. 78 va eliminato.

#### **5. Articolo 119. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

***Ricostruzione del sistema produttivo nel cratere sismico - Il verde tecnologico come sistema di efficientamento energetico***

### **Proposte**

Dopo il comma 1c) inserire il comma 1d) interventi di verde tecnologico.

Al comma 8 aggiungere il comma 8 bis Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione anti-sismica (c. d. sisma-bonus) ai sensi del DI 63/2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive;

### **Relazione illustrativa**

Si propone, pertanto, prevedere il riconoscimento tra gli interventi di “efficientamento energetico” quelli afferenti al “verde tecnologico”: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell’edificio, la mitigazione delle temperature offerta dalle piante, la regolamentazione dei deflussi delle acque piovane e non altrimenti surrogabili

Inoltre si propone di incentivare il “bonus verde”, già previsto dal decreto Milleproroghe per una percentuale pari al 36%, innalzando la percentuale di detrazione, associandola ad interventi di progettazione più qualificati.

La ricostruzione nelle aree del cratere deve prevedere un incentivo forte anche per la ricostruzione delle attività produttive senza le quali la ricostruzione delle abitazioni rischia di divenire superflua nelle aree fortemente danneggiate dal sisma e a rischio di abbandono e senza accelerazione del recupero del tessuto economico sociale. Pertanto si propone di estendere il sisma bonus ed eco bonus non solo alle abitazioni principali ma anche alle attività produttive come in particolare per gli agriturismi, settore in crisi anche in questo periodo.

Le opere a verde assumono sempre più ruolo funzionale per aumentare il livello di sicurezza del territorio integrandosi a interventi di vera e propria ingegneria naturalistica, a beneficio della qualità della vita delle persone e dell’equilibrio ecologico. Il verde tecnologico quindi deve essere visto, non solo come soluzione pensile o verticale, ma anche come processo capace di integrarsi nelle nuove forme del costruito, in grado di avviare un processo di vera e propria “fertilizzazione” tecnologicamente avanzata, che segna un passo decisivo nello sviluppo dei nuovi insediamenti, siano essi residenziali o infrastrutturali.

## **6. Articolo 222. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**

### ***I settori agricoli in crisi***

### **Proposte**

Si ritiene che i settori maggiormente in crisi siano i settori del florovivaismo, agrituristico, lattiero caseario e vitivinicolo. Si chiede di intervenire prioritariamente su questi.

### **Relazione illustrativa**

L’impatto della pandemia Covid-19 per l’agricoltura varia da comparto a comparto con picchi anche del 100% per l’agriturismo, dove sono chiuse per le misure anti contagio tutte le 23mila strutture

italiane, mentre tra le aziende agricole che esportano il 70% sta subendo cancellazioni di commesse anche per le difficoltà alle frontiere.

Il settore vitivinicolo è uno dei settori maggiormente colpito dalla crisi derivante dal Covid. Si prevede, infatti, una perdita nel 2020 fino a 2 miliardi di euro di ricavi, con un calo tra il 20 e il 25 per cento rispetto allo scorso anno. Il 63,5% delle aziende, infatti, prevede di subire nel 2020 un calo delle vendite, con una flessione anche superiore al 10% per il 41,2% del campione. A pesare il lockdown del canale Horeca e la caduta del commercio, stimata tra il 15 e il 30%.

Il settore florovivaistico rappresenta in Italia il 5% della produzione agricola totale e si estende su una superficie di quasi 30mila ettari, contando 21mila aziende (100mila addetti), di cui 14mila coltivano fiori e piante in vaso e 7mila sono vivai. Il comparto vale circa 2,5 miliardi di euro, di cui il 55% va attribuito ai prodotti vivaistici (alberi e arbusti). In Europa, le aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 20 miliardi di euro e l'Italia, vale il 15% della produzione comunitaria. Tra i maggiori produttori in Italia c'è la regione Liguria, seguita da Toscana, Campania, Sicilia e Puglia. In periodo Covid, il settore florovivaistico, ha ripreso a lavorare a fine marzo, ma l'attività è minima e le vendite avevano subito un calo anche del 50-70%. Tra le regioni più colpite Liguria e Campania. Grosso impatto dell'emergenza sanitaria anche sul settore agrituristico: nei 23.000 agriturismi italiani si è assistito una riduzione media del 50% delle richieste di soggiorno.

Problematico anche il settore lattiero-caseario. Con l'insorgere e la diffusione del coronavirus, soprattutto nelle aree di maggior produzione che risultano essere anche quelle più colpite dall'emergenza sanitaria (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), i prezzi dei prodotti lattiero-caseari hanno evidenziato una brusca frenata (ad esempio per il Parmigiano Reggiano il calo è stato di 40-50 cent/kg e il Grana Padano ha perso circa 15 cent/kg). Inevitabili le ripercussioni sui prezzi alla stalla, che tra l'altro si sono fatte sentire con il picco produttivo della campagna; a febbraio con 38,52 euro/100 litri (media nazionale, senza premi, Iva esclusa) si è già registrato il 5% in meno rispetto allo scorso anno.

Per le imprese di trasformazione, la flessione degli ordini è la principale difficoltà (69% dei casi), particolarmente sentita dagli operatori delle carni rosse, degli elaborati di carne, della trasformazione ortofrutticola, di quella lattiero-casearia e del vino. Questi settori, in particolare, stanno soffrendo per la sospensione dell'Ho.re.ca., che per molte imprese è il canale di sbocco principale.

Una seconda problematica, fortemente correlata alla prima, è la difficoltà a reperire servizi di assistenza e soprattutto trasporto, indicata dal 21% degli agricoltori e dal 17% degli industriali in difficoltà.

Altre complicazioni, sia per l'agricoltura, sia per l'industria, sono la sospensione delle fiere, dalla quale derivano minori contatti con i potenziali clienti e problemi a smaltire la produzione preparata ad hoc, le assenze dei dipendenti e le difficoltà ad attuare le misure di prevenzione nell'ambiente di lavoro.

## **7. Articolo 264. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19**

### **Proposte**

Si propone, inoltre, la possibilità di adozione dell'art 264 *“Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”* non soltanto per le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato del settore bancario e creditizio.



**Relazione illustrativa**

La possibilità di adozione dell'art. 264 *“Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”* non soltanto per le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato del settore bancario e creditizio, creerebbe una maggiore movimentazione di liquidità per le aziende in difficoltà.

**8. Proposte emendative al DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)**



TESTO	EMENDAMENTO	NOTE
<p style="text-align: center;">Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia Capo I Misure di sostegno</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 25</i> <i>Contributo a fondo perduto</i></p> <p>1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia Capo I Misure di sostegno</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 25</i> <i>Contributo a fondo perduto</i></p> <p>1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi, <b>nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103</b></p> <p>2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle</p>	

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla

imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ~~ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.~~

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di

**I Professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria dovrebbero essere sempre equiparati alle piccole e medie imprese. Per questo motivo non riteniamo debbano essere esclusi dalla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto relativo al presente articolo**

<p>differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <p>a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	<p>emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.</p> <p>5. L'ammontare del contributo fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <p>a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui</p>	
--	--	--

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 lugli 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 lugli 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo

<p>connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.</p> <p>L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative a contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.</p> <p>10. Le modalità di effettuazione dell'istanza il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare</p>	<p>restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.</p> <p>L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative a contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.</p> <p>10. Le modalità di effettuazione dell'istanza il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla</p>	
--	--	--

<p>complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in</p>	<p>contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	
--	---	--

<p>via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.</p> <p>14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.</p> <p>15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p> <p>Art.31 <i>Rifinanziamento fondi</i> 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. 2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono</p>	<p>13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.</p> <p>14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.</p> <p>15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p> <p>Art.31 <i>Rifinanziamento fondi</i> 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. 2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono</p>	
--	---	--

<p>versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.</p> <p>4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 38</i> <i>Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative</i></p> <p>1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.</p> <p>2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per</p>	<p>versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.</p> <p>4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 38</i> <i>Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative</i></p> <p>1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.</p> <p>2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Si considera prioritario l'utilizzo dei fondi ISMEA per finanziare la cambiale agraria</b></p>
---	--	--

<p>l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo</p>	<p>per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels, <b>innovation broker</b> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con</p>	<p><b>Riteniamo che la figura dell'innovation broker sia utile e necessaria per la creazione di start up e di trasferimento tecnologico</b></p>
--	--	---

<p>2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.</p> <p>4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».</p> <p>5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.</p> <p>6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2,</p>	<p>decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.</p> <p>4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».</p> <p>5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.</p> <p>6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,</p>	
--	--	--

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di

<p>3. <i>L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».</i></p> <p>8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: <i>"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".</i></p>	<p>euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».</p> <p>8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: <i>"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".</i></p> <p>9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	
--	--	--

<p>9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.</p> <p>10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000". 55</p> <p>11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato</p>	<p>finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.</p> <p>10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000". 55</p> <p>11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	
---	---	--

<p>«First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.</p> <p>14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:</p> <p>a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;</p> <p>b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;</p> <p>c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;</p> <p>d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.</p> <p>15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.</p> <p>16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:</p> <p>a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;</p>	<p>13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.</p> <p>14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:</p> <p>a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;</p> <p>b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;</p> <p>c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;</p> <p>d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.</p> <p>15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.</p> <p>16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:</p> <p>a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;</p> <p>b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una</p>	
--	---	--

<p>b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;</p> <p>c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;</p> <p>d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.</p> <p>17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.</p> <p>19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;</p> <p>c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;</p> <p>d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.</p> <p>17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.</p> <p>19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale</i></p> <p>1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.</p> <p>2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.</p> <p>3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale</i></p> <p>1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.</p> <p>2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.</p> <p>3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23</p>	
---	---	--

<p>dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .</p> <p>4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</i></p>	<p>dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .</p> <p>4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>In un'ottica di semplificazione e di coerenza con la migliore gestione delle aziende in crisi, si propone di inserire la figura professionale di dottore agronomo e dottore forestale tra gli esperti e consulenti di cui al comma 4 art. 39</b></p>
--	--	--

<p>1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.</p> <p>2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico scientifica e formazione, nonché attività di</p>	<p>1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico e per lo sviluppo professionale sostenibile", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.</p> <p>2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza</p>	<p><b>Si propone di istituire un fondo per permettere ai professionisti dell'area tecnica di adeguarsi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, al fine di essere adeguatamente attrezzati valorizzando anche la multidisciplinarietà; un fondo che incentivi investimenti in innovazione per gli studi professionali, che dia impulso all'aggregazione e alla creazione di STP e Reti tra Professionisti, per favorire una giusta multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi ed il trasferimento tecnologico alle aziende</b></p>
--	---	---

<p>supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.</p> <p>3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.</p> <p>4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero</p>	<p>tecnico scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.</p> <p>3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.</p> <p>4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero</p>	
--	---	--

<p>dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.</p> <p>7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	<p>dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.</p> <p>7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	
---	---	--

<p>Art.86 Divieto di cumulo tra indennità 1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222</p> <p style="text-align: center;">Titolo VI Misure fiscali</p> <p style="text-align: center;"><i>Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</i></p> <p>1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla</p>	<p>Art.86 Divieto di cumulo tra indennità 1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, <del>78</del> e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222</p> <p style="text-align: center;">Titolo VI Misure fiscali</p> <p style="text-align: center;"><i>Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, verde tecnologico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</i></p> <p>1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla</p>	<p>e le indennità previste per i professionisti a marzo nel decreto cura Italia (art. 44) sono incompatibili con quelli dell'art. 78 del presente Decreto, si viene a creare una situazione di disparità di trattamento, in quanto i liberi professionisti no potrebbero accedere alle indennità di aprile e maggio</p> <p>Prevedere il riconoscimento tra gli interventi di "efficientamento energetico" quelli afferenti al "verde tecnologico": verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla</p>
---	---	---

<p>presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati</p>	<p>presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi</p>	<p><b>ristrutturazione dell'edificio, la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili</b></p> <p><b>incentivare il "bonus verde", già previsto dal decreto Milleproroghe per una percentuale pari al 36%, innalzando la percentuale di detrazione, associandola ad interventi di progettazione più qualificati.</b></p>
---	---	--

<p>all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p>	<p>o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.</p> <p><b>d) interventi di verde tecnologico</b></p> <p>3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post</p>	
--	--	--

<p>4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.</p> <p>5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in</p>	<p>intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p> <p>4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.</p> <p>5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni</p>	
---	---	--

<p>cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.</p> <p>6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.</p> <p>7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p> <p>8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per</p>	<p>kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.</p> <p>6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.</p> <p>7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p> <p>8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-</p>	
--	---	--

<p>cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.</p> <p>9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:</p> <p>a) dai condomini;</p> <p>b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;</p> <p>c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;</p> <p>d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p>10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</p> <p>11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è</p>	<p>legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.</p> <p><b>8 bis Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione anti-sismica (c. d. sisma-bonus) ai sensi del DL 63/2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive;</b></p> <p>9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:</p> <p>a) dai condomini;</p> <p>b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;</p> <p>c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;</p> <p>d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p>10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone</p>	<p><b>Prevedere le detrazioni fiscali del sisma bonus ed ecobonus anche per le attività produttive</b></p>
---	---	--

<p>rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.</p> <p>12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:</p> <p>a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;</p>	<p>fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</p> <p>11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.</p> <p>12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:</p> <p>a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa</p>	
---	---	--

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente 149 disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24

esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il

<p>novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.</p> <p>16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p> <p style="text-align: center;">Titolo VIII Misure di settore</p> <p style="text-align: center;">Capo VI Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura</p> <p style="text-align: center;">Art. 222 <i>(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)</i></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni</p>	<p>risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente 149 disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.</p> <p>16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.</p>	
--	---	--

di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*Art. 223*

*(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)*

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed

**Si ritiene che i settori maggiormente in crisi siano i settori del florovivaismo, agriturismo, lattiero caseario e vitivinicolo. Si chiede di intervenire prioritariamente su questi.**

a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di

uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.”; b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.”.

4. All’articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovicaprino.”

<p style="text-align: center;"><b>Art. 264</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</i></p> <p>1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:</p> <p>a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni esospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 264</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</i></p> <p>1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:</p> <p>a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni esospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni <b>e di istituti privati di credito</b>, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19,</p>	
---	---	--

tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad

possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

<p>adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;</p> <p>f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina</p>	<p>responsabile del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;</p> <p>f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie</p>	
---	--	--

<p>urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso:</p> <p>a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a</p>	<p>realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso:</p> <p>a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni precedenti sono</p>	
---	--	--

<p>campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";</p> <p>2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";</p> <p>3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.";</p> <p>b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";</p> <p>2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,</p>	<p>tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";</p> <p>2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";</p> <p>3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.";</p> <p>b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";</p> <p>2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne</p>	
--	---	--

<p>attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";</p> <p>c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a)", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" e' sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri".</p> <p>d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di</p>	<p>assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";</p> <p>c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a)", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" e' sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri".</p> <p>d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei</p>	
--	---	--

<p>documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione;</p> <p>3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.</p>	<p>confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione;</p> <p>3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.</p>	
--	---	--

*Ill.mo*

**On Gallinella Filippo**

Presidente

XIII Commissione (Agricoltura)

Camera dei Deputati

[com\\_agricoltura@camera.it](mailto:com_agricoltura@camera.it)

*Ill.mo Presidente*

con la presente le trasmetto traccia dell'intervento che ho tenuto in sede di audizione da Lei convocata.

*Con vive cordialità*

*Per Agr Braga Mario*



*Intervento in sede di Audizione XIII Commissione (Agricoltura) Camera dei Deputati  
Giovedì 29 maggio 2020 ore 11.30*

Braga Presidente Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

***Ill.mo Presidente      Gentili Onorevoli***

A nome della categoria che mi onoro di rappresentare, i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati voglio esprimervi i miei sentimenti di profonda gratitudine per questa invito.

Vi ringrazio anche a nome di quei circa **60.000 nostri concittadini che ci hanno lasciato**, che sono andati avanti a causa del Coronavirus.

Con il Vostro impegno, facendo il nostro dovere, **Voi e noi siamo chiamati a onorare la loro sofferenza e la loro memoria**, ma soprattutto siamo chiamati a non indebolire la speranza nel nostro Paese.

Voi e noi, forse più di altri, siamo consapevoli che **il tortuoso sentiero della speranza e della ripartenza passa attraverso le nostre agricolture**.

E' stato così dopo la prima guerra mondiale ... è stato così dopo la seconda guerra mondiale ... sarà così anche dopo il coronavirus

Non mi addentrerò nei singoli punti del decreto, credo, sono certo, che essendo **vuoi donne e uomini che vivono il nostro Paese, Onorevoli nell'accezione più alta del termine**, sollecitati, pressati, stratonati da numerose e diffuse interlocuzioni, abbiate piena consapevolezza della gravità, della complessità e della delicatezza delle scelte che andrete a prendere. 265 articoli abbracciano quasi tutti i settori produttivi e professionali, forse, in un modo inadeguato e insufficiente.

Ma sono certo che ciascuno di Voi è anche consapevole che **le Vostre scelte devono calarsi nel nostro tessuto sociale ed economico-produttivo, devono innervarlo**, incontrando la disponibilità e la responsabilità di tutti i soggetti che operano sul territorio, per riavviarlo e rivitalizzarlo. Istituzioni, Organizzazioni Enti, Associazioni, cittadini ed anche **i nostri Professionisti, dovranno fare la loro parte**, con uno spirito nuovo: meno rivendicativo, più collaborativo.

A nome di tutti i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati **vi chiedo una sola cosa ... una sola ... fate in fretta**, la molla dell'orologio è scarica dobbiamo ricaricarla.

E lo dico anche se la mia categoria dovesse subire qualche distrazione, qualche inadeguata attenzione. Fate in fretta, il tempo per recuperare parziali dimenticanze ci sarà. Fate in fretta! **Meglio una legge con qualche lacuna che una legge approvata in ritardo.**

Da parte nostra chiediamo una sola cosa, *“riconoscete il ruolo essenziale delle Professioni Intellettuali per la ripresa”*. Quel ruolo centrale, non marginale, che unanimemente il sistema ordinistico italiano sta chiedendo insistentemente per **promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà** senza il quale ogni processo di semplificazione e riorganizzazione della burocrazia rischia di naufragare, rallentando e indebolendo anche l'azione politica.

Per questo, oltre al chiedervi una particolare attenzione alle proposte che la rete delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario Professioni vi sottoporranò come emendamenti al Decreto 34, propongo che all'art. 224 (misure in favore della filiera agroalimentare) sia inserito il comma 1: *“Per favorire la migliore applicazione delle misure in favore della filiera agro-alimentare, e la semplificazione delle procedure burocratiche, si promuoverà con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, per le competenze loro riconosciute dai rispettivi Ordinamenti il principio di sussidiarietà”*, cambiando l'attuale comma 1 in comma 1 bis. Un comma che non ha così ma volge lo sguardo a quel domani che una democrazia moderna deve costruire.

Se non consolidiamo la ripresa con processi pubblico privati di accompagnamento alla ripresa **rischiamo d'avere un raccolto scarso.**

Grazie e contate su di noi.



*Ill.mi*

**Sen. Vallardi Gianpaolo** Presidente  
**Membri**  
Commissione Agricoltura  
SENATO DELLA REPUBBLICA

**On. Gallinella Filippo** Presidente  
**Membri**  
Commissione Agricoltura  
CAMERA DEI DEPUTATI

*Oggetto: note convenzione AGEA – CAA*

*Ill.mi Senatori e Onorevoli*

A seguito delle interlocuzioni avute con le **Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati** e dell'audizione convocata dalla **Commissione Agricoltura del Senato**, nella quale sono state rivolte alcune domande di chiarimenti e approfondimento in merito alle proposte emendative alla **bozza di convenzione AGEA – CAA**, presentate congiuntamente da: **Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati**, che mi onoro di presiedere, **Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati** e delle ragioni che, oltre alle legittime rivendicazioni categoriali, la motivano; **trasmetto alcune note** che mi auguro possano favorire un qualche approfondimento.

In premessa voglio evidenziare che in questa breve relazione non richiamerò, né rivendicherò la funzione ed il ruolo dei professionisti. Il sistema ordinistico italiano, unico al mondo, è “soggetto pubblico non economico”, regolato da norme legislative (*Ordinamento e DPR 137/2012*) e controllato dal Ministero vigilante.

Così come non richiamerò il “**ruolo**” delle **professioni intellettuali** che nel quadro delle semplificazioni irrinviabili che il Paese è chiamato a realizzare, vede nei professionisti i protagonisti per attuare il **principio (europeo) della sussidiarietà**.

Continuo a ritenere che le nostre reciproche responsabilità siano chiamate a costruire un “**moderno modello**” dei servizi e della consulenza, che faciliti, agevoli, accompagni lo sviluppo, l'innovazione e la crescita dell'agroalimentare.

Continuo ad illudermi che prima o poi l'Italia saprà ripensare al modello di sviluppo, chiamando gli attori del settore primario a vivere una conferenza agricola nazionale.



Rappresento allora da una prima constatazione.

**Il SIAN anche in questo periodo (e non solo) ha presentato notevoli problemi di funzionamento,** e questo richiama e rafforza la proposta di valutare il **ruolo strategico di AGEA e delle altre Agenzie Regionali Organismi Pagatori.**

Nonché diventa essenziale **valutare il ruolo e le funzioni dei CAA** che sono “definiti” nel D. Lgs 165/99 (art. 3 bis, comma 1 e Art. 3 bis, comma 3) e nel Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 (Art. 2).

In particolare i CAA hanno: *“la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza della disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.”*

Sin dalla prima fase di avvio dell'attuale modello di “Gestione” dei CAA, nel nostro Paese si è assistito a **più tentativi di riservare i servizi previsti alle Organizzazioni Agricole**, pur in un contesto che, vedremo, appare antieconomico.

**Ci dobbiamo chiedere perchè il CAA è un organismo così importante se economicamente ha costi così elevati da non essere nemmeno minimamente coperti con le convenzioni pubbliche?**

La Risposta è intrinseca al documento principale che il CAA “detiene”: **il Fascicolo Aziendale.**

*Che cos'è il Fascicolo Aziendale?*

Il Fascicolo Aziendale agricolo è la carta d'identità dell'impresa agricola. In essa sono riportati i dati aziendali.

Dati che richiedono competenza e conoscenza in quanto derivanti da rilievi, analisi, elaborazioni.

Trasformare questo documento in mera elencazione di dati ripetitivi, qualche volta non aggiornati, ha determinato una qualche difficoltà al suo corretto utilizzo.

(Per comprendere la complessità e la delicatezza dei dati riportati nel fascicolo aziendale, riporto l'elenco delle principali attività direttamente o indirettamente collegate al fascicolo recuperato nelle pagine dedicate di AGEA e di SIN):

- *Dati anagrafici dell'impresa*
- *Ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT (altre sedi)*
- *Legale rappresentante e sede legale*
- *Dati di produzione, trasformazione e commercializzazione (prodotti aziendali)*
- *Consistenza zootecnica complessiva e delle singole unità (vengono riportati specie e categoria di capi allevati)*
- *Consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione*
- *Domande di ammissione e programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti*



- *Risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi press aziende previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione*
- *Erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;*
- *eventuale ente associativo, delegato dall'azienda; l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;*
- *dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;*
- *impianti acquicoli per la produzione ittica;*
- *dati relativi all'accesso a fondi strutturali;*
- *Ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o regionale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.*

*(Per comprendere cos'è il fascicolo aziendale e la complessità dei dati in esso riportati - Allego due fascicoli aziendali – Fascicolo 1 e Fascicolo 2)*

Il Fascicolo aziendale è, pertanto, il documento che “impegna, costringe” **l'imprenditore a recarsi periodicamente nelle sedi dei CAA.**

Uffici che normalmente sono inseriti nell'ambito delle sedi periferiche delle Organizzazioni professionali.

Come è facile intuire è con questo documento che vengono erogati gli aiuti nazionali e comunitari. Il suo aggiornamento, oltre che obbligatorio, è quindi indispensabile e strategico per ogni azienda ai fini del riconoscimento delle diverse istanze.

Chi ha allevamenti deve costantemente aggiornarlo (attraverso le banche dati collegate BDN) seguendo le dinamiche del variare specie e tipologia di capi allevati, così come il fascicolo deve essere integrato e modificato ad ogni variazione di dati sopraelencati.

È dal fascicolo aziendale che si rilevano i dati per attuare la Direttiva Nitrati (*piani di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento*). È dal fascicolo aziendale che si rilevano i dati per assegnare alle imprese agricole le quantità di carburante agevolato... e così via.

Ma anche questi fattori risultano essere insufficienti a giustificare i più volte reiterati **tentativi di monopolizzare la gestione dei CAA** da parte di alcuni soggetti della rappresentanza agricola.

Così come appare “**sorprendente**” che tutte le Organizzazioni Agricole, chi più chi meno, nell'ultimo decennio siano state interessate da fenomeni convulsi separativi e solo raramente da fusioni, fenomeno ancora in atto.

**Motivo della costituzione di nuove Organizzazioni Agricole** anche di micro-dimensioni, che nascono da fratture e separazioni (mai consensuali) è spesso riconducibile, soprattutto, al “possesso” dei fascicoli aziendali e dai servizi che da esso discendono.

**Una motivazione aggiuntiva** al possesso dei dati aziendali e delle relazioni permanenti con gli imprenditori agricoli, potrebbe essere quella emersa, anche ufficialmente, in alcune situazioni territoriali, dove uffici CAA chiedevano agli imprenditori agricoli “compensi, rimborsi” parametrati



alle somme ricevute quali premi dei “pagamenti diretti”, ovvero richieste di somme integrative per “servizi” per la ricerca dei documenti catastali o di altra natura, per la compilazione del fascicolo aziendale, ovvero per la presentazione delle domande PSR.

Ma l’aspetto ancor più significativo che determina competizione fra Organizzazioni agricole e i professionisti deriva dalla gestione delle “Domande PSR”.

Domande che la loro natura di finanziamento (*contributi a fondo perduto con percentuali che variano dal 30 al 45 %*) del Piano, facilitano la richiesta di corrispettivi in percentuali variabili (una sorta di parcella professionale).

Su queste Domande le percentuali “prestative” richieste variano fra le diverse tipologie di aziende agrarie e fra le aree del Paese e determina un “**anomalo**” **mercato professionale**.

È di dominio pubblico che alcune Regioni furono costrette a sanare PSR presentati da Organizzazioni Agricole e firmate da funzionari consenzienti (*alcune volte senza essere in possesso della partita IVA e dell’iscrizione alla Cassa di Previdenza di riferimento*). Il fenomeno diffuso non si è attenuato.

Appare evidente che **chi “detiene” il fascicolo, su delega**, con evidente facilità può indirizzare o addirittura “**accompagnare**” **l’imprenditore agricolo ad utilizzare i propri servizi**, ovvero i servizi offerti da soggetti professionali con essi **raccordati**.

Forse le affermazioni riportate possono apparire eccessive per questo cercherò di meglio motivarle.

**Le risorse Europee**, (*cofinanziate dall’Italia*) hanno sempre rappresentato e rappresentano, soprattutto in questo periodo emergenziale e straordinario, uno dei pochi riferimenti certi di finanziamento delle imprese agricole.

Sin dalla sua istituzione l’agricoltura ha “vissuto” la PAC seguendone gli indirizzi, le politiche. Molti cambiamenti produttivi e gestionali delle imprese agricole, oltreché dalle dinamiche di mercato sono state frutto di finanziamenti di orientamento della PAC.

Se un’osservazione critica può essere rilevata è che il nostro Paese ha sempre **attuato la PAC in ritardo rispetto agli altri Paesi Europei**.

Un contesto che ci ha costretto a **continue rincorse** investendo le risorse disponibili, in media, cinque anni dopo, gli altri Paesi europei più sviluppati.

Ma tutti sanno che dove ci sono risorse si sviluppa naturalmente un terziario corretto e un **sottobosco meno onesto**.

Motivo per il quale da professionisti abbiamo **sottoscritto protocolli con le forze dell’ordine** e altri ne stiamo predisponendo e proponendo, per contrastare le infiltrazioni malavitose (*rischio elevato e non solo per il fenomeno del caporalato*), fra le pieghe della PAC, chiedendo **l’applicazione rigorosa del codice deontologico**.

Ma se la condizione anomala nel quadro europeo dei CAA italiani è andata consolidandosi, anche con il supporto, di scelte nazionali e regionali, i problemi di una gestione che risponda alle funzioni pubbliche, pur gestita da soggetti (società) privati, rimane **domanda in larga parte inevasa**.



AGEA gestisce il numero maggiore di fascicoli e di regioni italiane, nonché offre anche alcuni servizi particolari alle Agenzie regionali e delle Province Autonome di TN e BZ.

Dobbiamo riconoscere che anche le Agenzie regionali soffrono alcune lacune e deficienze gestionali, più accentuate al sud e meno al nord.

Le Agenzie per le Erogazioni in Agricoltura in Italia:

*Agenzia nazionale*

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

*Agenzie regionali*

ARPEA Piemonte

OPLO Lombardia

AVEPA Veneto

APPAG Provincia di Trento

OPPAB provincia di Bolzano

AGREA Emilia Romagna

ARTEA Toscana

ARCEA Calabria

ARGEA Sardegna (da ottobre)

Ogni **Organismo pagatore ha autonomia gestionale**, anche se per alcuni servizi si avvale del programma informatico nazionale il SIAN. (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*).

**Ogni Agenzia, Organismo pagatore, sia esso nazionale, regionale, o provinciale stipula in piena autonomia convezioni con i CAA.** Le Agenzie Organismi Pagatori regionali non hanno messo in discussione il ruolo dei CAA dei Liberi professionisti, ovvero il coinvolgimento di Liberi Professionisti in qualità di collaboratori. Anzi li ritengono strategici al miglior funzionamento del sistema.

**I CAA devono, pertanto, operare e relazionarsi con più soggetti e operare con più sistemi informatizzati.** Fatto che determina modalità gestionali diverse da regione a regione o provincia autonoma; e da regioni o provincie autonome e AGEA. **Un modello frammentato che non favorisce una gestione efficiente, efficace ed economica.**

Un modello che registra modalità e contenuti di assegnazione di compiti e funzioni diversi fra loro. La proposta di Convezione di AGEA non è allo stato attuale proposta dalle altre Agenzie regionali.

Non avendo dati certi ma indicativi possiamo affermare che **AGEA gestisce più di 500.000 fascicoli aziendali, che corrispondono a circa il 50/60 %** delle imprese agricole italiane che lo hanno presentato.

Dei **18 milioni di Euro stanziati per la “gestione” dei fascicoli aziendali**, all’AGEA ne sono destinati circa la metà, € 9.000.000,00 (novemilioni/00). I restanti € 9.000.000,00 sono ripartiti fra gli organi pagatori delle Regioni e delle Province Autonome.



Non entriamo nel merito dei costi relativi alla creazione/implementazione/mantenimento dei sistemi informativi e delle attività di controllo che come sapete raggiungono importi elevatissimi e non paragonabili a quelli citati poco sopra. Costi che tra l'altro sono moltiplicati per ogni Ente/Amministrazione che li utilizza. Anche qui una **diseconomia che non risulta comprensibile**. In questo ambito da segnalare inoltre la molteplicità degli strumenti utilizzati, anche a livello nazionale. Cosa che spesso fa confliggere le informazioni che non sono contenute nello stesso sistema (*Viticolo, biologico, olivicolo, zootecnico, etc*).

**I CAA convenzionati con AGEA che operano in 14 Regioni, prevalentemente al centro/sud, sono 17**, che gestiscono circa 4.000 (quattromila) aventi diritto all'accesso (accessi). Si stima, pertanto, che **gli sportelli possano essere almeno 2.000 (duemila)**. Purtroppo non abbiamo dati certi, ma ciò non determina una modifica sostanziale della riflessione.

Da una semplice rilevazione si può constatare che ad **ogni avente diritto all'accesso sono destinate risorse pari a circa € 2.250,00**; e ad ogni sportello sono destinati circa il doppio pari a € 4.500,00 (**quattromilacinquecento/00**).

Osservando questi dati emerge un interrogativo sulla **reale efficienza e funzionalità del sistema di intermediazione fra Stato e Impresa**.

Così come si rileva che pur essendo chiamato ad attuare disposizioni di legge l'AGEA e le Agenzie Regionali o delle province autonome di TN e BZ, determinano un modello che presenta criticità evidenti nel garantire l'integrità della sua funzione pubblica.

**Da questa constatazione emerge una chiara domanda:** come possono i CAA operare in una **condizione di autonomia e terzietà** (*distinzione di funzione tra servizio pubblico e consulenza*) se per ogni addetto la somma stanziata non coprirebbe nemmeno il **salario lordo di un addetto e per un solo mese?**

La condizione è sostanzialmente diversa (ma certamente non risolutiva in termini economici) per i **CAA che operano in regime di convenzione con le Agenzie Regionali o delle Province autonome**. Le Regioni e le Province autonome alle risorse destinate dal livello nazionale ne aggiungono di proprie, tanto da determinare nel Paese una profonda, e noi riteniamo, **grave sperequazione**.

Per ogni fascicolo aziendale, l'AGEA riconosce un indennizzo medio pari a circa 17,00 euro (*il dato è mediato considerando i € 4,38 - IVA compresa - per fascicolo movimentato più € 1,06 - IVA compresa - per ettaro lavorato in formato grafico - 10 ha azienda*).

L'Emilia Romagna € 40,00 complessivi IVA compresa, la Toscana riconosce la quota AGEA più € 40,00 (per un complessivo di circa € 57,00 a fascicolo), il Veneto 51,00/52,00, la regione Piemonte € 26,00 - IVA compresa (oltre ai 17,00 euro del fondo nazionale e il restante con somme aggiuntive delle Regioni erogato da ARPEA Piemonte), la regione Sardegna 20€ per la convenzione UMA.

La Calabria riconosce le quote nazionali.



Il rapporto dei **CAA con le Regioni**, dalle dichiarazioni di molti operatori, risulta essere migliore in quanto le interlocuzioni dirette facilitano la soluzione anche dei problemi particolari.

Non va, comunque, sottovalutato che purtroppo il sud vive una condizione di oggettiva difficoltà che si trascina da tempo nel gestire direttamente propri servizi.

Le criticità delle gestioni regionali del Sud sono diffusamente conosciute e riconosciute, nonché ne sono conosciute le ragioni e le responsabilità.

**Il Sud paga un prezzo molto alto ai disservizi dell'erogazione dei fondi PAC**, e ciò determina l'allargamento di quella forbice delle condizioni sociali ed economico produttive anche agricole tra Nord e Sud che diventa sempre più evidente e marcata.

Forse, con **qualche pensiero più illuminato** si potrebbe migliorare questo sistema complementare Stato/Regioni implementando comunque un **unico moderno modello gestionale**.

Per evidenziare ulteriori criticità rilevo che **l'AGEA ad ottobre del 2019 ha firmato la convenzione con i CAA per le attività del 2019**, riconoscendo il 75% delle risorse a tutti e il restante 25 % quale somma premiale per coloro che hanno presentato i fascicoli entro il 20 aprile.

In un Paese civile i contratti e le convenzioni, a garanzia del mandatario e del mandante si firmano prima e non dopo.

Inoltre i CAA operano in uno stato permanente di incertezza in quanto i Decreti vengono continuamente aggiornati, modificando le regole anche durante l'annata in corso.

Ovviamente **l'AGEA lamenta una carenza di organico**. Forse anche in questo caso occorrerebbe verificare l'Organigramma, il funzionigramma e la corrispondenza anche professionale degli addetti alle funzioni che sono chiamati a svolgere.

Torniamo alla **relazione AGEA - CAA**, senza in alcun modo scomodare, legittimità di atti, oppure visioni risolutive unilaterali.

Torniamo a valutare questa relazione consapevoli che **l'Italia, unico esempio in Europa**, ha applicato i principi dell'Unione Europea in modo assolutamente anomalo, costruendo un modello generato **all'interno delle realtà organizzate dell'agricoltura con utilizzo di soli dipendenti**, oppure con il coinvolgimento di, convenzionamento con professionisti e/o collaboratori esterni, la sola ... anomalia dei CAA costituiti da **Associazioni di Liberi Professionisti**.

Per comprendere quali e quanti problemi hanno provocato modelli non aperti ai professionisti occorre avere memoria storica e non dimenticare l'intervento che di gran fretta il Governo fece per depenalizzare le migliaia di domande di premi negli anni ottanta. Quegli agricoltori pagarono una sanzione pari a lire 300.000, recandosi presso le caserme della Guardia di Finanza.

La responsabilità fu scaricata tutta sulle centinaia di migliaia di imprese agricole e non certo su quegli interlocutori che le avevano predisposte. (nella mia Brescia le sanzioni furono quasi cinquemila).



Ma ancor più evidente e grave per il nostro Paese fu la gestione delle cosiddette “Quote Latte”, che a causa da dati approssimativi forniti dai governi all’Europa, in forte ritardo rispetto alle dinamiche degli altri paesi europei più sviluppati, ci ha fatto pagare un prezzo altissimo, non ancora sanato definitivamente.

A queste gravi condizioni della **corretta gestione delle funzioni assegnate dall’Europa**, ma altrettanto **dell’applicazione del dettato Costituzionale**, abbiamo inoltre rilevato come ad ogni agenda PAC il nostro Paese non sia riuscito a investire tutte le risorse disponibili, con alterne condizioni fra aree del nostro Paese.

Condizioni difformi nel Paese che, a mio parere, discende anche da **insufficienti e inadeguate verifiche e controlli del modello e della sua gestione, ovvero da una inadeguata struttura pubblica di servizi per l’agricoltura.**

L’impropria **applicazione della funzione di sussidiarietà** che ha determinato un evidente risparmio di risorse, per le ragioni sopraesposte, ma non ha ancora sciolto il conflitto d’interesse che esiste nell’ambito della **rigida e conservativa gestione dei servizi offerti dai CAA gemmati dalle Organizzazioni Agricole**, nonché dell’efficiente gestione dei servizi che favoriscono l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura italiana.

La Sussidiarietà non può essere costruita se non si volge lo sguardo ai **soggetti che sono la garanzia intellettuale dei processi innovativi** e se ai tavoli del decisore, anche se delegato, si siedono solo i soggetti “sindacali” delle imprese. Non si sviluppa un settore produttivo con lo sport del tiro alla fune.

Sono convinto che, proprio in questo particolare difficile tempo del coronavirus, non si possa rinviare una severa e serena riflessione su strumenti che devono mettere a disposizione delle nostre agricolture le risorse (vere) della PAC in tempi certi e per obiettivi condivisi.

Ma altrettanto sono convinto che questi traguardi possano essere raggiunti solo da chi, nel massimo rispetto delle rispettive competenze, dei rispettivi ruoli sociali e rappresentativi porta il proprio contributo liberandosi da interessi particolari ... forse divenuti ormai antistorici.

Concludo con una semplice domanda alla quale Vi chiedo intimamente di ricercare una risposta.

**I Professionisti delle agricolture possono rappresentare un interlocutore serio e affidabile anche per esercitare funzioni pubbliche?**

**Confermo che la mia, la disponibilità dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (più di 14.000 iscritti all’Albo, più di 500.000 diplomati e laureati) ad accompagnare le Vostre scelte è assoluta.**

*Il Presidente*  
*Per Agr Braga Mario*



Regione Lombardia

Organismo Pagatore di riferimento (OPR):

Fascicolo Aziendale di competenza di OPR Lombardia

CAA delegato:

CAA-CAF AGR I S.R.L.  
BG221 - Ufficio di Treviglio

CF Impresa CUA:	XXXXYY63X09Z506X	Partita IVA:	02474310162
Ragione Sociale:	AZ. AGR. XYZXYZ DI XXXXXXXXXXXXXXXXX		
Indirizzo Sede Legale:	VIA XYZXYZ 3 FRAZ. TRIBULINA		
Comune Sede Legale:	24020 - SCANZOROSCIATE (BG)		
Indirizzo Domicilio Fiscale:	VIA XYZXYZ 3		
Comune Domicilio Fiscale:	24020 - SCANZOROSCIATE (BG)		
Natura Giuridica:	IMPRESA INDIVIDUALE	Data apertura Fascicolo:	23/12/2002
Tipo Attività:	CONTO PROPRIO	Data chiusura Fascicolo:	
Data inizio attività:		Data fine attività:	
Note			

### Iscrizione Camera di Commercio

Numero REA:	BG295198	Data isc. REA:	05/12/1996	Data canc. REA:	
Indirizzo PEC da fonte CCIAA:	AGRICERRI@PEC.IT				

### Contatti

Telefono:	0354599328	FAX:		Cellulare:	
Indirizzo e-mail:					
Indirizzo PEC:	agricerri@pec.it				

### Coordinate Bancarie

Descrizione Conto	IBAN	BIC	Banca
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO SCRL	IT40T0542853480000000004815		

**Agricoltore Attivo e Giovane Agricoltore**

Agricoltore Attivo

SI

Data ultimo controllo:

27/01/2020

Anno campagna:

2020

Indicatore	Data Validità	Stato
COMUNICAZIONE POLIVALENTE E DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE		Non Valido
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE / DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL'ANNO FISCALE PIU' RECENTE PER CUI E' DISPONIBILE (NON OLTRE DUE ANNI FISCALI) DAL 2018		Non Valido
ESENZIONE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/COMUNICAZIONE POLIVALENTE E DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE		Non Valido
ISCRIZIONE INPS COME COLTIVATORE DIRETTO,IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, COLONO O MEZZADRO	01/01/2014	Valido
POSSESSO DELLA PARTITA IVA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO (CODICE ATECO 01)	01/01/1979	Valido
RICHIESTA DI AIUTI DIRETTI NELL'ANNO PRECEDENTE ASSENTE, SENZA RICHIESTA DI AIUTI DIRETTI NELL'ANNO IN CORSO		Non Valido

**TITOLARI**

Codice Fiscale	Nominativo	Nato il	Comune di Residenza	Qualifica
XXXXYY63X09Z506X	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	09/01/1963	SCANZOROSCIATE (BG)	TITOLARE

## TERRENI

## SCANZOROSCIATE(BG)

Isola	Particella Sez. Fg. Map. Sub.	St. Gi S	Cond.	Superficie Condotta	Scad. Affitto	Utilizzo	Coltiva zione	Sup.utilizzo dichiarata	Pratica man. Cod. Pascolo
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A02	2 425		ALT	00.02.44	10/11/2019	110 - 001 (480) BOSCO	1	00.02.44	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.02.40, altitudine :308,34 m, pendenza: 4,963 %, esposizione: Nordest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 474		PR O	00.31.73		333 - 006 (G42) SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	1	00.27.97	A2
<b>Informazioni aggiuntive - anno campagna 2019</b>									
<b>BIO</b>	<b>Varieta'</b>			<b>Data Semina</b>	<b>Data Raccolta</b>	<b>Epoca Semina</b>		<b>Superficie</b>	
N				11/11/2018	10/11/2019			00.27.97	
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 474		PR O	00.31.73		110 - 000 (A90) BOSCO	1	00.03.76	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.32.60, altitudine :310,77 m, pendenza: 15,5557 %, esposizione: Sudovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A24	2 634		ALT	00.70.01	10/11/2019	336 - 051 (H11) PRATO POLIFITA	1	00.65.64	A2
<b>Informazioni aggiuntive - anno campagna 2019</b>									
<b>BIO</b>	<b>Varieta'</b>			<b>Data Semina</b>	<b>Data Raccolta</b>	<b>Epoca Semina</b>		<b>Superficie</b>	
N				11/11/2018	10/11/2019			00.65.64	
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A24	2 634		ALT	00.70.01	10/11/2019	110 - 000 (A90) BOSCO	1	00.04.37	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 01.28.80, altitudine :308,59 m, pendenza: 3,8644 %, esposizione: Ovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A24	2 635		ALT	00.36.24	10/11/2019	700 - 051 (350) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.36.24	A2
<b>Informazioni aggiuntive - anno campagna 2019</b>									
<b>BIO</b>	<b>Varieta'</b>			<b>Data Semina</b>	<b>Data Raccolta</b>	<b>Epoca Semina</b>		<b>Superficie</b>	
N				11/11/2018	10/11/2019			00.36.24	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.37.40, altitudine :304,71 m, pendenza: 5,5014 %, esposizione: Nordovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 646		PR O	00.96.45		333 - 006 (G42) SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	1	00.10.44	A2
<b>Informazioni aggiuntive - anno campagna 2019</b>									
<b>BIO</b>	<b>Varieta'</b>			<b>Data Semina</b>	<b>Data Raccolta</b>	<b>Epoca Semina</b>		<b>Superficie</b>	
N				11/11/2018	10/11/2019			00.10.44	
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 646		PR O	00.96.45		780 - 000 (560) USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI	1	00.09.92	
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 646		PR O	00.96.45		163 - P01 (414) UVA DA VINO	1	00.76.09	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.98.00, altitudine :321,18 m, pendenza: 19,9675 %, esposizione: Sudovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A03	2 672		ALT	00.99.68	10/11/2019	110 - 001 (480) BOSCO	1	00.99.68	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 01.04.00, altitudine :319,64 m, pendenza: 17,706 %, esposizione: Nord									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 744		PR O	01.25.73		065 - 009 (380) PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	1	00.33.55	P1

IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 744		PR O	01.25.73		110 - 001 (480) BOSCO	1	00.80.55	A2
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A17	2 744	▲	PR O	01.25.73		400 - 000 (320) SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	1	00.11.63	A2
<b>Informazioni aggiuntive - anno campagna 2019</b>									
<b>BIO</b>	<b>Varieta'</b>			<b>Data Semina</b>	<b>Data Raccolta</b>	<b>Epoca Semina</b>		<b>Superficie</b>	
N				11/11/2018	10/11/2019			00.11.63	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 01.29.35, altitudine :308,48 m, pendenza: 5,4289 %, esposizione: Sudovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A19 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A20 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A21 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A22 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A23	2 4825	▲	ALT	02.34.22	10/11/201 9	780 - 000 (560) USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI	1	00.09.42	
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A19 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A20 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A21 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A22 IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A23	2 4825	▲	ALT	02.34.22	10/11/201 9	163 - P01 (414) UVA DA VINO	1	02.24.80	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 04.22.81, altitudine :341,84 m, pendenza: 22,0382 %, esposizione: Sudovest									
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A18	2 5025	■	ALT	00.39.42	10/11/201 9	163 - P01 (414) UVA DA VINO	1	00.25.50	A2
IT23/XXXXYY63X09Z506X/AA A18	2 5025	■	ALT	00.39.42	10/11/201 9	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.13.92	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.37.70, altitudine :362,87 m, pendenza: 24,0504 %, esposizione: Sudovest									

**UNITA' ARBOREE A VITE**

**SCANZOROSCIATE(BG)**

St. Gis	Particella Sez. Fg. Map. Sub.	Superficie Catastale	Dati unità arboree a vite
■	2 646	00.98.00	Sup.: 00.30.00; Sesto su fila: 100; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 1200; Anno imp.:2015; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 232 - TEROLDEGO N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO  Sup.: 00.46.09; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 280; Num. ceppi: 1316; Anno imp.:1998; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO

<p>▲</p>	<p>2 4825</p>	<p>04.22.81</p>	<p>Sup.: 00.07.99; Sesto su fila: 100; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 319; Anno imp.:1995; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.38.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 1600; Anno imp.:2003; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.21.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 624; Anno imp.:1983; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.12.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 304; Anno imp.:1993; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 086 - FRANCONIA N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.15.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 320; Anno imp.:1993; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 086 - FRANCONIA N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.12.38; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 281; Anno imp.:1995; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 043 - CABERNET SAUVIGNON N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.10.00; Sesto su fila: 100; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 400; Anno imp.:2015; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 154 - MOSCATO GIALLO B., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.20.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 640; Anno imp.:1995; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.15.18; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 485; Anno imp.:1989; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 146 - MERLOT N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.15.34; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 270; Num. ceppi: 454; Anno imp.:2006; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 308 - MOSCATO DI SCANZO N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.08.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 256; Anno imp.:1988; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 086 - FRANCONIA N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.13.50; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 432; Anno imp.:1988; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 193 - PINOT BIANCO B., SPALLIERA - CORDONE SPERONATO, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.10.50; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 250; Num. ceppi: 336; Anno imp.:1988; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 193 - PINOT BIANCO B., SPALLIERA - CORDONE SPERONATO, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.38.00; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 150; Num. ceppi: 1936; Anno imp.:2002; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 043 - CABERNET SAUVIGNON N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p>
<p>▼</p>	<p>2 5025</p>	<p>00.37.70</p>	<p>Sup.: 00.09.70; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 200; Num. ceppi: 388; Anno imp.:1991; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 308 - MOSCATO DI SCANZO N., SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.08.19; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 240; Num. ceppi: 273; Anno imp.:1976; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 308 - MOSCATO DI SCANZO N., ORIZZONTALE - PERGOLA, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p> <p>Sup.: 00.07.61; Sesto su fila: 125; Sesto tra file: 280; Num. ceppi: 217; Anno imp.:1980; Caratteristiche: PRODUZIONE DI UVA, SPECIALIZZATA, 999 - VARIETA A BACCA NERA, SPALLIERA - GUYOT, VIGNETO NON IRRIGATO, PRIMO INSERIMENTO</p>

<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	

## ALLEVAMENTI

Cod. Allevamento: 194BG027 Sottocodice: 1 Comune: SCANZOROSCIATE(BG)  
 Indirizzo: CASC.XYZXYZ 3  
 Specie allevata: BOVINI ASL: 301 - A.S.L. BERGAMO  
 Proprietario/Detentore: Entrambi Soccida:  
 Consistenza media: Consistenza attuale: Cons. media dichiarata:  
 Data apertura: 01/01/1960 Data chiusura: 19/11/2019

Cod. Allevamento: 194BG027 Sottocodice: 4 Comune: SCANZOROSCIATE(BG)  
 Indirizzo: CASC.XYZXYZ 3  
 Specie allevata: BOVINI ASL: 325 - ATS DI BERGAMO  
 Proprietario/Detentore: Entrambi Soccida:  
 Consistenza media: 9 Consistenza attuale: 6 Cons. media dichiarata:  
 Data apertura: 19/11/2019 Data chiusura:

Categoria allevata	Consistenza media	Cons. attuale	Cons. media dich.	UB	N° Cicli	Liquame (m3/anno)	Letame (m3/anno)	N (kg/anno)	P205 (kg/anno)	K20 (kg/anno)
BOVINI - VITELLI FINO 6 MESI	1			0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - MASCHI DA 1 A 2 ANNI	1	1		0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - FEMMINE DA 1 A 2 ANNI	2	2		0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - MASCHI SUPERIORI 2 ANNI	1	1		0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - FEMMINE SUPERIORI 2 ANNI	0			0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - VITELLI DA 6 A 12 MESI	2	2		0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOVINI - VACCHE DA LATTE	2			0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cod. Allevamento: 194BG027 Sottocodice: 3 Comune: SCANZOROSCIATE(BG)  
 Indirizzo: CASC.XYZXYZ 3  
 Specie allevata: EQUINI ASL: 301 - A.S.L. BERGAMO  
 Proprietario/Detentore: Entrambi Soccida:  
 Consistenza media: Consistenza attuale: Cons. media dichiarata:  
 Data apertura: 01/01/1960 Data chiusura: 22/05/2012

Cod. Allevamento:  Sottocodice:  Comune:   
 Indirizzo:   
 Specie allevata:  ASL:   
 Proprietario/Detentore:  Soccida:   
 Consistenza media:  Consistenza attuale:  Cons. media dichiarata:   
 Data apertura:  Data chiusura:

Categoria allevata	Consistenza media	Cons. attuale	Cons. media dich.	UB	N° Cicli	Liquame (m3/anno)	Letame (m3/anno)	N (kg/anno)	P205 (kg/anno)	K2O (kg/anno)
SUINI - GRASSI	0	1		0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUINI - MAGRONI	0	0	8	2,4	1	70,08	0,0	105,6	70,37	114,24

Cod. Allevamento:  Sottocodice:  Comune:   
 Indirizzo:   
 Specie allevata:  ASL:   
 Proprietario/Detentore:  Soccida:   
 Consistenza media:  Consistenza attuale:  Cons. media dichiarata:   
 Data apertura:  Data chiusura:

Categoria allevata	Consistenza media	Cons. attuale	Cons. media dich.	UB	N° Cicli	Liquame (m3/anno)	Letame (m3/anno)	N (kg/anno)	P205 (kg/anno)	K2O (kg/anno)
POLLI - DA INGRASSO (BROILER)	50	80	80	2,4	1	0,0	0,81	15,2	25,52	14,32

## MACCHINE E ATTREZZATURE AZIENDALE

Targa	Tipo	Tipo Macchina	Marca	Modello	Alim.	CV	KW	Forma di possesso	Forma di utilizzo	Data Fine
0000547910	Fittizia	ATOMIZZATORE - NEBULIZZATORE	AGRIMAS TER	AP377		0,0	0,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
BG014447	Triangolare	MOTOFALCIATRICE	BCS	651602	Ben	15,0	11,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
BG014448	Triangolare	MOTO POMP A IRRIGAZIONE O IRRORAZIONE	CARPI LAUSON	PUMP C 20	Ben	2,6	1,9	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
AB656A	Rimorchi	RIMORCHIO DI PESO SUP. A 15 Q.LI 1 ASSE	LOCHMAN N	RS 302		0,0	0,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
AC775G	Stradale	TRATTRICE	GOLDONI	PP1	Gas	42,1	31,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
AX112M	Stradale	TRATTRICE	GOLDONI SPA	PK5	Gas	0,0	0,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
AY853D	Stradale	TRATTRICE	GOLDONI T	TZC2	Gas	0,0	0,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
BG015797	Triangolare	MOTOZAPATRICE	MOTO BENASSI	RL 50	Ben	5,0	3,6	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	
0000525150	Fittizia	SERBATORIO CARBURANTE ESTERNO	IGNOTA	1MC		0,0	0,0	Proprietario Utilizzatore	Conto Proprio	

## STRUTTURE

## STRUTTURE NON LOCALIZZATE( )

## Fabbricato

Codice	Tipo struttura	Descrizione	Sup. Tot. (m2)	Sup. Scop.(m2)	Vol.(m3)	N°Posti	Piov.Media (mm)	Acqua Meteorica(m3)
FAB001	CANTINE	CANTINA	120,00	0,00	0.0	0	1296,00	0,00

## Struttura di allevamento

Codice	Tipo struttura	Descrizione	Sup. Tot. (m2)	Sup. Scop.(m2)	Vol.(m3)	N°Posti	Piov.Media (mm)	Acqua Meteorica(m3)
STR001	STALLE (ALTRI BOVINI)	STALLA	140,00	0,00	0.0	0	1296,00	0,00

**VITIVINICOLO****DIRITTI/PREAUTORIZZAZIONI**

Ann	Codice	Prov. Vidimazione	Numero	Tipo	Superficie	Data Scadenza	Data Fine
	0000004736	BERGAMO	BG-17958	ESTIRPO AZIENDALE	0.06.00	31/07/2010	20/10/2009
	0000006459	BERGAMO		ESTIRPO AZIENDALE	0.05.00	31/07/2013	23/04/2008
	0000020435	BERGAMO		ESTIRPO AZIENDALE	0.10.00	31/07/2023	22/12/2015
	0000021759	BERGAMO		ESTIRPO AZIENDALE	0.30.00	31/07/2024	22/12/2015

**OPERATORE AGRITURISTICO**

Data inizio connessione

20/12/1996

Data fine connessione

Codice Fiscale	Nominativo	Data riconoscimento	Data fine riconoscimento
XXXYYY63X09Z506X	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	05/08/2008	

**ELENCO TITOLI**

Elenco Titoli PAC

Anno Campagna: 2020

Id Titolo	Valore	Superficie Catastale	Origine	Tipo Movimento	Data Ultimo Movimento	Data Fine Affitto	CF Impresa CUA:
000002940011	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000002940013	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000002940010	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000002940012	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000002940014	31.19	00.26.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000025242502	22.79	00.19.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		

Numero Titoli: 6

Superficie Totale(ha): 04.45.00

Valore Totale: 533,82

## Quadro I - Condizionalità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo VI e all'allegato 2 del Reg(UE) n. 1306/2013, nonché delle vigenti disposizioni nazionali e regionali di attuazione e, a tal fine si impegna al rispetto dei seguenti CGO e BCAA

<b>AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BCAA</b>		
BCAA1	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e con superficie adiacente a corsi d'acqua/ corpi idrici: IMPEGNO A) rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici ed inorganici. IMPEGNO B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 mt , o di 5 mt, lungo i corsi d'acqua di cui ai Piani di gestione Bacino del Po/Dist.Idro. Alpi Orientali	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA5	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
BCAA3	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e che gestisce/utilizza sostanze pericolose di cui agli Elenchi I e II della Direttiva 80/68/CEE	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
BCAA7	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
BCAA4	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Copertura minima del suolo
BCAA2	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
BCAA6	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
CGO2	IMPEGNO B) In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
<b>SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</b>		
CGO5	In quanto azienda con allevamenti zootecnici e che richiede il presente aiuto	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a),b) ed e), 4, 5 e 7)
CGO4	In quanto azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi e che richiede il presente aiuto	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1, articoli 18, 19, 20)
CGO6	In quanto azienda con allevamenti suini e che richiede il presente aiuto	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)
CGO10	In quanto azienda che utilizza prodotti fitosanitari e che richiede il presente aiuto	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
CGO7	In quanto azienda con allevamenti bovini e/o bufalini e che richiede il presente aiuto	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)
CGO9	In quanto azienda con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini e che richiede il presente aiuto	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)
<b>BENESSERE DEGLI ANIMALI</b>		

CGO12	In quanto azienda con allevamenti suini e che richiede il presente aiuto	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articoli 3 e 4)
CGO13	In quanto azienda con allevamenti zootecnici e che richiede il presente aiuto	Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)
CGO11	In quanto azienda con allevamenti bovini/bufalini e che richiede il presente aiuto	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)

## Anomalie e Segnalazioni

### Sezione terreni:

Cod. anomalia	Tipo	Descrizione (informazioni aggiuntive)	Data calcolo
TER026	Warning	Azienda lavorata graficamente presenta domande in compilazione (ATTENZIONE: La modifica e pubblicazione della Consistenza e del Piano Culturale Grafico invalider, PSR101 IDPROC 1245380)	15/06/2019
TER015	Warning	Superficie a vite dichiarata diversa dalla superficie a vite GIS (Differenza tra le superfici: -0.09.42 Particella: SCANZOROSCIATE (BG)- -2-4825- )	15/06/2019



Regione Lombardia

Organismo Pagatore di riferimento (OPR):

Fascicolo Aziendale di competenza di  
OPR Lombardia

CAA delegato:

CAA-CAF AGRIS S.R.L.  
BG221 - Ufficio di Treviglio

CF Impresa CUA:	13245678910	Partita IVA:	13245678910
Ragione Sociale:	SOCIETA' AGRICOLA PIPPO S.S.		
Indirizzo Sede Legale:	TENUTA YJKYJKYK SNC		
Comune Sede Legale:	25023 - GOTTOLENGO (BS)		
Indirizzo Domicilio Fiscale:	TENUTA YJKYJKYK SNC		
Comune Domicilio Fiscale:	25023 - GOTTOLENGO (BS)		
Natura Giuridica:	SOCIETA' SEMPLICE	Data apertura Fascicolo:	14/05/2014
Tipo Attività:	CONTO PROPRIO	Data chiusura Fascicolo:	
Data inizio attività:		Data fine attività:	
Note			

### Iscrizione Camera di Commercio

Numero REA:	BS576603	Data isc. REA:	23/11/2017	Data canc. REA:	
Indirizzo PEC da fonte CCIAA:	AGRICOLA.PIPPO@LEGALMAIL.IT				

### Contatti

Telefono:	3284186285	FAX:		Cellulare:	3284186285
Indirizzo e-mail:	lino.ZXCZXCZXC@gmail.com				
Indirizzo PEC:	AGRICOLA.PIPPO@LEGALMAIL.IT				

### Coordinate Bancarie

Descrizione Conto	IBAN	BIC	Banca
BANCA COOPERATIVA VALSABBINA	IT77M0511654730000000001889		BANCA COOPERATIVA VALSABBINA

**Agricoltore Attivo e Giovane Agricoltore**

Agricoltore Attivo

NO

Data ultimo controllo:

07/04/2020

Anno campagna:

2020

Indicatore	Data Validità	Stato
COMUNICAZIONE POLIVALENTE E DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE		Non Valido
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE / DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL'ANNO FISCALE PIU' RECENTE PER CUI E' DISPONIBILE (NON OLTRE DUE ANNI FISCALI) DAL 2018		Non Valido
ESENZIONE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/COMUNICAZIONE POLIVALENTE E DOCUMENTAZIONE FISCALE/CONTABILE		Non Valido
ISCRIZIONE INPS COME COLTIVATORE DIRETTO,IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, COLONO O MEZZADRO		Non Valido
POSSESSO DELLA PARTITA IVA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO (CODICE ATECO 01)	13/05/2014	Valido
RICHIESTA DI AIUTI DIRETTI NELL'ANNO PRECEDENTE	01/01/2020	Non Valido

**TITOLARI**

Codice Fiscale	Nominativo	Nato il	Comune di Residenza	Qualifica
FCCPQL59A04E526O	ZXCZXCZXC PASQUALE	04/01/1959	PIACENZA (PC)	Rappresentante da Anagrafe Tributaria
FCCPQL59A04E526O	ZXCZXCZXC PASQUALE	04/01/1959	PIACENZA (PC)	SOCIO AMMINISTRATORE
PLOBNF56D03B040N	POLA BRUNO FLAVIO	03/04/1956	BORGOSATOLLO (BS)	SOCIO

## TERRENI

## CASTELNOVO DI SOTTO(RE)

Isola	Particella Sez. Fg. Map. Sub.	St. Gi s	Cond.	Superficie Condotta	Scad. Affitto	Utilizzo	Coltiva zione	Sup.utilizzo dichiarata	Pratica man. Cod. Pascolo
IT23/13245678910/AAA22	27 7		AFF	00.37.39	19/11/2026	995 - 000 (F72) MANUFATTI	1	00.02.93	
IT23/13245678910/AAA22	27 7		AFF	00.37.39	19/11/2026	700 - 052 (360) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.34.46	P4
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.35.60, altitudine :24,6 m, pendenza: 0,0873 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA22	27 9		AFF	00.91.89	19/11/2026	700 - 052 (360) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.91.89	P4
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.91.63, altitudine :24,57 m, pendenza: 0,0873 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA22	27 11		AFF	00.01.04	19/11/2026	700 - 052 (360) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.01.04	P4
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.01.20, altitudine :24,64 m, pendenza: 0,0873 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA23	27 14		AFF	00.01.76	19/11/2026	700 - 052 (360) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.01.76	P4
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.01.54, altitudine :24,65 m, pendenza: 0,0873 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA22	27 104		AFF	00.80.37	19/11/2026	995 - 000 (F72) MANUFATTI	1	00.00.07	
IT23/13245678910/AAA22	27 104		AFF	00.80.37	19/11/2026	700 - 052 (360) PRATO PASCOLO MISTO	1	00.80.30	P4
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.80.94, altitudine :24,59 m, pendenza: 0,0873 %, esposizione: Est									

## GOTTOLENGO(BS)

Isola	Particella Sez. Fg. Map. Sub.	St. Gi s	Cond.	Superficie Condotta	Scad. Affitto	Utilizzo	Coltiva zione	Sup.utilizzo dichiarata	Pratica man. Cod. Pascolo
IT23/13245678910/AAA16	7 17		AFF	00.00.28	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.00.28	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.00.26, altitudine :55,83 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA17	7 18		AFF	00.05.79	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.05.79	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.05.40, altitudine :55,74 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 21		AFF	00.01.16	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.01.16	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.01.00, altitudine :55,64 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 22		AFF	00.00.84	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.84	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.00.75, altitudine :55,65 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 23		AFF	00.00.16	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO -	1	00.00.16	

						FABBRICATI			
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.00.13, altitudine :55,57 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 24		AFF	00.14.07	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.14.07	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.13.90, altitudine :55,6 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 25		AFF	00.02.22	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.02.22	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.02.20, altitudine :55,53 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 32		AFF	00.56.78	13/05/2021	786 - 000 (E77) FOSSATI E CANALI	1	00.00.60	A2
IT23/13245678910/AAA15	7 32		AFF	00.56.78	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.48.66	
IT23/13245678910/AAA15	7 32		AFF	00.56.78	13/05/2021	400 - 000 (320) SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	1	00.07.52	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.17.69, altitudine :55,16 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 34		AFF	00.00.43	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.43	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.00.07, altitudine :55,04 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA02	7 36		AFF	00.60.16	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.01.18	
IT23/13245678910/AAA02	7 36		AFF	00.60.16	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.58.98	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.53.50, altitudine :55,17 m, pendenza: 0,1875 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA06	7 43		AFF	00.03.88	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.03.88	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.03.70, altitudine :56,34 m, pendenza: 0,1994 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA19	7 52		AFF	00.01.40	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.01.40	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.01.60, altitudine :54,61 m, pendenza: 0,0647 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 53		AFF	00.10.22	13/05/2021	788 - 000 (505) SIEPI E FASCE ALBERATE	1	00.10.22	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.10.30, altitudine :54,66 m, pendenza: 0,0893 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 80		AFF	71.46.31	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.32.10	
IT23/13245678910/AAA15	7 80		AFF	71.46.31	13/05/2021	788 - 000 (505) SIEPI E FASCE ALBERATE	1	00.72.54	A2
IT23/13245678910/AAA15	7 80		AFF	71.46.31	13/05/2021	400 - 000 (320) SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA	1	70.41.67	A2

						DEFINIRE			
IT23/13245678910/AAA15	7 80		AFF	71.46.31	13/05/2021	154 - 000 (060) TRITICALE	2	13.50.00	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 71.59.60, altitudine :55,76 m, pendenza: 0,2023 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 81		AFF	00.11.21	13/05/2021	786 - 000 (E77) FOSSATI E CANALI	1	00.11.21	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 00.11.50, altitudine :56,7 m, pendenza: 0,1994 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA15	7 82		AFF	00.08.70	13/05/2021	788 - 000 (505) SIEPI E FASCE ALBERATE	1	00.00.52	A2
IT23/13245678910/AAA15	7 82		AFF	00.08.70	13/05/2021	995 - 000 (F72) MANUFATTI	1	00.00.81	
IT23/13245678910/AAA15	7 82		AFF	00.08.70	13/05/2021	400 - 000 (320) SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	1	00.07.37	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 00.09.00, altitudine :55,68 m, pendenza: 0,2019 %, esposizione: Est									
<b>LENO(BS)</b>									
<b>Isola</b>	<b>Particella Sez. Fg. Map. Sub.</b>	<b>St. Gi s</b>	<b>Cond.</b>	<b>Superficie Condotta</b>	<b>Scad. Affitto</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Coltiva zione</b>	<b>Sup.utilizzo dichiarata</b>	<b>Pratica man. Cod. Pascolo</b>
IT23/13245678910/AAA18	63 72		AFF	04.76.33	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	04.76.33	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 04.76.30, altitudine :55,67 m, pendenza: 0,2089 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA18	63 74		AFF	03.55.71	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	03.55.71	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 03.55.50, altitudine :55,06 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA18	63 75		AFF	00.06.37	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.14	
IT23/13245678910/AAA18	63 75		AFF	00.06.37	13/05/2021	788 - 000 (505) SIEPI E FASCE ALBERATE	1	00.06.23	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 00.06.60, altitudine :55,32 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA07	63 76		AFF	00.04.43	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.50	
IT23/13245678910/AAA07	63 76		AFF	00.04.43	13/05/2021	788 - 000 (505) SIEPI E FASCE ALBERATE	1	00.03.93	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 00.04.40, altitudine :55,31 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA07	63 77		AFF	02.68.92	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.08.27	
IT23/13245678910/AAA07	63 77		AFF	02.68.92	13/05/2021	046 - 053 (A47) LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	1	02.60.65	A2
IT23/13245678910/AAA07	63 77		AFF	02.68.92	13/05/2021	108 - 000 (020) GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	2	02.60.65	A2
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: 02.67.30, altitudine :55,09 m, pendenza: 0,2091 %, esposizione: Est									

## MONTIRONE(BS)

Isola	Particella Sez. Fg. Map. Sub.	St. Gi s	Cond.	Superficie Condotta	Scad. Affitto	Utilizzo	Coltiva zione	Sup.utilizzo dichiarata	Pratica man. Cod. Pascolo
	10 14		AFF	00.00.73	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.73	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.00.73, altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									
	10 112		AFF	00.21.45	13/05/2021	108 - 000 (020) GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	1	00.21.45	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.21.45, altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									
IT23/13245678910/AAA25	10 113		AFF	00.20.06	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.07.77	
IT23/13245678910/AAA25	10 113		AFF	00.20.06	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.12.29	A2
IT23/13245678910/AAA25	10 113		AFF	00.20.06	13/05/2021	093 - 500 (A76) TRITICALE - DA FORAGGIO	2	00.20.06	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.21.20, altitudine :97,43 m, pendenza: 0,3318 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA09	10 173		AFF	00.02.75	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.01.33	
IT23/13245678910/AAA09	10 173		AFF	00.02.75	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	00.01.42	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.02.60, altitudine :97,83 m, pendenza: 0,3318 %, esposizione: Est									
IT23/13245678910/AAA24	10 213		AFF	04.86.34	13/05/2021	001 - 000 (010) GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	1	04.86.34	A2
IT23/13245678910/AAA24	10 213		AFF	04.86.34	13/05/2021	093 - 500 (A76) TRITICALE - DA FORAGGIO	2	04.86.34	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 04.86.80, altitudine :95,14 m, pendenza: 0,5728 %, esposizione: Est									
	10 286		AFF	00.09.05	13/05/2021	108 - 000 (020) GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	1	00.09.05	A2
	10 286		AFF	00.09.05	13/05/2021	093 - 500 (A76) TRITICALE - DA FORAGGIO	2	00.09.05	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 00.09.05, altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									
	10 292		AFF	12.64.05	13/05/2021	108 - 000 (020) GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	1	12.64.05	A2
	10 292		AFF	12.64.05	13/05/2021	093 - 500 (A76) TRITICALE - DA FORAGGIO	2	12.64.05	A2
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: 12.64.05, altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									
	10 293		AFF	00.00.01	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.01	
<b>Caratteristiche Territoriali :</b> Sup. catastale: , altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									

	10 294		AFF	00.00.01	13/05/2021	157 - 000 (X14) USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	1	00.00.01	
<b>Caratteristiche Territoriali</b> : Sup. catastale: , altitudine :N.D m, pendenza: N.D %, esposizione: N.D									

## MACCHINE E ATTREZZATURE AZIENDALE

Targa	Tipo	Tipo Macchina	Marca	Modello	Alim.	CV	KW	Forma di possesso	Forma di utilizzo	Data Fine
F0000475 75	Rimorchi	ESSICCAT OIO PRODOTT I AGRICOLI	EXFOR	300	Gas	300,0	220,6	Proprietari o Utilizzatore	Conto Proprio	
000051665 3	Fittizia	SERBATO IO CARBURA NTE ESTERNO	AMA	MOD 0 50 5K		0,0	0,0	Proprietari o Utilizzatore	Conto Proprio	
BS28600	Stradale	TRATTRIC E	FIAT	1300 DT	Gas	1300, 0	955,9	Proprietari o Utilizzatore	Conto Proprio	

## QUALIFICA I.A.P.

I.A.P. sotto condizione	<b>Data riconoscimento</b>	<b>Data fine riconoscimento</b>			
I.A.P. definitivo	15/10/2019				
<b>Codice Fiscale</b>	<b>Nominativo</b>	<b>I.A.P. sotto cond.inizio</b>	<b>I.A.P. sotto cond.fine</b>	<b>I.A.P. definitivo inizio</b>	<b>I.A.P. definitivo fine</b>
FCCPQL59A04E526O	ZXCZXCZXC PASQUALE			12/04/2019	

NOTE

## BIOLOGICO

## Notifiche attività biologica

Stato	Data aggiornamento	Tipologia	Causa variazione	Ente provenienza	Identificativo
RECEDUTA	07/09/2017	PRIMA NOTIFICA		LOMBARDIA	20160015198 6

NON CI SONO ISCRIZIONI VALIDE

## ELENCO TITOLI

## Elenco Titoli PAC

Anno Campagna: 2020

Id Titolo	Valore	Superficie Catastale	Origine	Tipo Movimento	Data Ultimo Movimento	Data Fine Affitto	CF Impresa CUA:
000001150758	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001150759	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001150760	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001150761	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001150762	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001150763	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	RIENTRO DA ANNULLAMENTO	04/05/2017		
000001322680	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322681	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322682	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322683	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322684	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322685	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322686	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322687	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322688	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322689	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322692	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322690	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322691	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322693	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322694	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322695	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322696	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322697	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322698	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322699	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322700	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322701	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322702	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322703	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322704	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322705	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322706	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		
000001322707	119.96	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/DECISIONI GIUDIZIARIE	04/05/2017		





00000941665	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941666	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941667	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941668	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941669	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941670	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941671	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941677	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941678	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941679	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941680	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941681	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941682	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
00000941683	430.75	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	VENDITA DI TITOLI	09/05/2017		
000017750275	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000017750276	224.23	01.00.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		
000017750277	152.47	00.68.00	ORIGINARIO (REG. (CE) 1307/2013)	COSTITUZIONE	25/07/2016		

Numero Titoli: 147

Superficie Totale(ha): 145.80.00

Valore Totale: 50.463,67

### Quadro I - Condizionalità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo VI e all'allegato 2 del Reg(UE) n. 1306/2013, nonché delle vigenti disposizioni nazionali e regionali di attuazione e, a tal fine si impegna al rispetto dei seguenti CGO e BCAA

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BCAA		
CGO1	In quanto azienda che ricade in ZVN e che richiede il presente aiuto	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
BCAA3	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e che gestisce/utilizza sostanze pericolose di cui agli Elenchi I e II della Direttiva 80/68/CEE	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE		
CGO10	In quanto azienda che utilizza prodotti fitosanitari e che richiede il presente aiuto	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
CGO4	In quanto azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi e che richiede il presente aiuto	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1, articoli 18, 19, 20)

Anomalie e Segnalazioni



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI  
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**XVIII LEGISLATURA**

**Audizione informale promossa dalla XIII Commissione Agricoltura, in relazione al Decreto-legge n. 34 del 2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (C. 2500 Governo).**

**29 maggio 2020**



# AUDIZIONE INFORMALE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA (CD. “DECRETO RILANCIO”)” - AC 2500


Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per la presente audizione, dando così la possibilità di esprimere il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine al decreto legge n. 34 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. “Decreto Rilancio”)”.

## PREMESSA

L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta circa 13.000 professionisti iscritti, mentre ogni anno sono circa 1.000 i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, determinando così un “tasso di rinnovamento”, rispetto agli iscritti, di oltre il 7,5% all'anno; una percentuale notevole, anche se ovviamente non tutti i candidati superano l'esame abilitante (la percentuale degli abilitati è infatti circa del 64%).

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dal 2011 sia ininterrottamente il primo nel proprio settore come numero di candidati (il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano 4 categorie di professionisti: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali, Periti agrari e Tecnologi Alimentari), come si desume dalla tabella di seguito riportata:



Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano incrementi evidenti nelle nuove P.IVA aperte, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) negli ultimi otto anni è qui sotto riportato:

2019	+ 6,93%	2015	+ 7,87%
2018	+ 6,97%	2014	+ 5,56%
2017	+ 5,30%	2013	+ 5,25%
2016	+ 8,88%	2012	+ 6,03%

con una media di crescita annua + **6,60%**. All'anno, per otto anni ininterrottamente.

Si tratta di dati incredibilmente positivi, in particolare se confrontati con il contesto nazionale; nè può sostenersi che tali risultati siano il frutto del buon andamento del settore dei servizi tecnici all'agricoltura perchè i dati delle altre categorie professionali del settore sono ben diversi, sicchè si può affermare che la differenza positiva è data dalle specifiche *policy* professionali adottate dall'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, tutte dedicate a rafforzare l'avvio al lavoro dei neo-professionisti che si iscrivono all'Albo dopo avere superato l'esame di Stato abilitante alla professione ed avere svolto un periodo di praticantato professionale variabile da 6 a 18 mesi.

Da sottolineare come l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia interdisciplinare, iscrivendo i laureati di nove diverse "Classi di laurea"; oltre a quelle tradizionalmente agrarie, anche i laureati in biotecnologie agrarie, in ingegneria ambientale, in scienze della pianificazione territoriale e paesaggistica, in scienze forestali, in scienze naturali e scienze ambientali, in economia della gestione aziendale, in scienze delle produzioni animali.

## **INTRODUZIONE**

Il decreto Rilancio (*dl n.34/2020*), adottato dal CdM il 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene numerose misure già previste, in particolare nel decreto "Cura Italia", che vengono rinnovate e prorogate. Vi sono inoltre diverse novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi.

Il Decreto consta di 266 articoli mentre i decreti attuativi a cui rimanda il testo sono 98.

Nel decreto si prevedono inoltre 74 fondi, di cui 29 istituiti ex novo; un solo fondo esistente viene abrogato, 37 rifinanziati e 7 definanziati.



## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La prima osservazione attiene al concetto di semplificazione. Benchè l'articolo 264 del decreto, rubricato "*Semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19*" introduca alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19, a parere di questo Collegio Nazionale le procedure previste e l'architettura più generale del provvedimento appare ancora piuttosto complessa e frammentata. Da tale complessità derivano infatti le difficoltà lamentate dai destinatari delle misure per accedere alle risorse messe a disposizione e i tempi lunghi necessari per la gestione di alcuni specifici interventi; anche negli articoli più specificatamente riferiti al settore primario ed a quanto ad esso afferente non vi sono specifiche misure di semplificazione, sicchè si può ben dire di essere, in assenza di correzioni, di fronte all'ennesime occasione perduta.

Ciò non deve essere visto come una ingenerosa critica al Governo, che oggettivamente opera in un contesto emergenziale senza precedenti, ma come sottolineatura del fatto che provvedimenti assunti in momenti eccezionali non possono venire adottati senza sentire chi *-come i tecnici liberi professionisti-* opera quotidianamente sul fronte del lavoro.

Di seguito si intendono rendere proposte operative che tendono a semplificare procedure, eliminare adempimenti superflui ed ad introdurre trattamenti proporzionati.

## **OSSERVAZIONI DI MERITO**

### **1. Al Titolo I - Salute e Sicurezza**

Il sistema imprenditoriale e dei professionisti ha affrontato costi importanti per dotare i propri collaboratori dei necessari DPI (*disinfettanti, mascherine, guanti, divisori, ecc.*) e per strutturare i luoghi di lavoro in termini idonei e rispondenti ai crescenti obblighi imposti dalle Autorità sanitarie.

Tutte le spese che imprenditori e professionisti hanno sostenuto dovrebbero poter generare un credito di imposta del 110%, eliminando quella specie di umiliante riffa rappresentata dallo stanziare poche decine di milioni di euro che gli interessati debbono contendersi al "*clik-day*".

Imprenditori e professionisti devono potere interamente recuperare in termini di credito di imposta i costi sostenuti per garantire la salute e la sicurezza ai propri dipendenti ed ai terzi. **Chi ha investito in salute e sicurezza deve essere premiato.**

In questa logica vanno armonizzati gli artt. 95 “*Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro*” e 125 “*Credito di imposta per la semplificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione*”, mentre l’art. 120 “*Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro*”, riguardando le strutture, è afferente a diversa fattispecie e può essere mantenuto nell’attuale formulazione.

## **2. Al Titolo II - Sostegno ad imprese ed economia**

### **2a. CAPO I - MISURE DI SOSTEGNO**

In questo capitolo sono raggruppate disposizioni in favore dell’economia e delle imprese ed al riguardo si indicano le seguenti integrazioni.

#### **2a1 Modifiche al Codice della crisi di impresa**

Il “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, pensato in un momento in cui l’economia era assai più florida, contiene adempimenti che oggi la maggior parte delle imprese (*medie e piccole*) non è minimamente in grado di sostenere; diversi di questi adempimenti peraltro appaiono di dubbia utilità o duplicazione di altri già svolti.

Anche per questo, con il recente DL “*Liquidità*” una parte *-ma non tutte-* delle disposizioni del “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*” sono state spostate al 1 settembre 2021 (*in attesa d’essere riviste*).

Fra le disposizioni non prorogate c’è quella che ha esteso l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (*Collegio Sindacale plurimo*) in un gran numero di imprese prima escluse (*nel senso che prima operava un solo Revisore oppure, per le imprese più piccole, nessuno*).

Il “Codice” dunque ha irragionevolmente abbassato i requisiti dimensionali che prima consentivano alle “piccole imprese” (*fino a 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10.000.000 di €*) di non dovere sopportare gli oneri connessi alla presenza di un Collegio Sindacale.

La platea delle imprese coinvolte, anche dopo la parziale correzione operata con il DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, supera abbondantemente le 200.000, con oneri non inferiori a 14-15.000 € per impresa, al minimo (*ciascuno dei tre componenti il Collegio Sindacale ha un emolumento minimo di almeno 4.000 euro, aumentato del 50% per il Presidente*), mentre in precedenza il compenso per il Revisore singolo era tre volte inferiore.

Si tratta di un costo, calcolato per difetto, di 3 miliardi di euro, che i professionisti e le piccole e medie imprese, stremante da COVID-19, non sono in grado di sopportare.

Per ciascuna impresa il nuovo onere (*che entrerà in vigore dopo l'approvazione del bilancio 2019, cioè dopo giugno 2020*) equivale ad oltre il costo di un dipendente *part-time* oppure a circa il 75% del costo di un dipendente a tempo pieno e ciò a prescindere dall'impatto, comunque significativo, sulla gestione organizzativa, in cambio di pressochè nessuna reale utilità per le imprese (*anche se formalmente la disposizione è stata adottata per "aiutare" gli imprenditori*), sicchè il mantenimento dell'obbligo di costituire i Collegi sindacali inciderà in modo assolutamente negativo sull'occupazione, ferme le risorse date.

Tale impatto economico è ancor più oneroso se collegato alla peculiare fase emergenziale legata al COVID-19 che ha, tra l'altro, portato al blocco delle attività di alcune delle imprese destinatarie della norma contenuta nel D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14.

La norma poi risulta ancora più paradossale nelle Cooperative, le quali sono da sempre soggette ad una revisione ministeriale oppure, se aderiscono ad una delle Centrali cooperative, a cura del revisore della Centrale di adesione. Per loro il Collegio Sindacale è un controllo ulteriore, in parte ripetitivo.

Inoltre molte società cooperative del settore agricolo prevedono nei loro statuti la figura del "Revisore unico" sicchè, con l'obbligatoria nomina del Collegio Sindacale, si troverebbero soggette a ben tre forme di controllo: quella diretta del Ministero del Lavoro (*o della Centrale Cooperativa di appartenenza*) del Revisore e del Collegio Sindacale. Quest'ultimo poi non assorbe automaticamente la figura del Revisore, perchè prevista negli Statuti, sicchè la sua soppressione comporta l'obbligo di indire una Assemblea straordinaria e l'intervento del Notaio (*con i relativi costi*) per la modifica statutaria.

Allo stato la nomina del Collegio Sindacale (*di tre membri*) è obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia pari a 4 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni siano pari a 4 milioni di euro;
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano pari a 20 unità;

per temperare e rendere più sopportabile l'applicazione delle nuove norme e, soprattutto, degli oneri conseguenti, si propone di differire l'adempimento al 31 dicembre 2021 e di modificare i requisiti, nel senso di far scattare l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale quando concorrano simultaneamente due requisiti su tre (e non un solo requisito).

Si propone l'inserimento di un nuovo Articolo "50-bis".

### **Articolo 50-bis**

- 1. All'articolo 379 comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 le parole "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti "entro 31 dicembre 2021".**
- 2. All'art. 2477 del codice civile la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:  
"c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità."**

### 2a2 Articolo 25 "Contributi a fondo perduto"

Si tratta dell'articolo che dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 2020 (*Decreto Rilancio*) e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo, la cui misura è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato, fermo restando un valore minimo di 1.000 euro previsto per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, esclude professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

La motivazione dell'esclusione deriverebbe dal fatto che per i suddetti professionisti è stato previsto, per i mesi di marzo, aprile e maggio un *bonus* pari a 600 € per ogni mese.

L'esclusione lascia francamente perplessi soprattutto l'evidente contrasto con il diritto comunitario che sin dal 2003 con la Raccomandazione 2003\_361\_CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea ha equiparato *-nella sostanza-* il professionista ad una piccola e media impresa (*indirizzo recepito a livello normativo anche in Italia con il Jobs Act Autonomi-Legge 81/2017*).

Si propone pertanto di estendere il contributo a fondo perduto anche ai liberi professionisti esercenti l'attività, eventualmente decurtando dal contributo di cui al fondo perduto l'eventuale *bonus* già percepito, con rinuncia ai successivi, ovvero anche prevedendo una gradualità diversa rispetto alle imprese.

Infine si deve evidenziare che non a tutti i professionisti il *bonus* è stato riconosciuto, in relazione ai nuovi limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in attuazione dell'art. 44 del decreto legge n. 18 del 2020.

### 3. Al Titolo III - Misure in favore dei lavoratori

#### 3a. CAPO I - MODIFICA AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27

Con l'art. 78 viene riportata giustizia nella disposizione introdotta dall'art. 44 del DL n. 18/2020 che, con effetto retroattivo, aveva privato del *bonus* di 600 € i liberi professionisti che avevano più di una attività, indifferente se la seconda attività fosse, ad esempio, una supplenza di pochi giorni od un breve lavoro a tempo determinato.

Con quella disposizione il Governo ha privato del *bonus* i soggetti economicamente più fragili ed i giovani che, nell'inevitabile "percorso" di crescita professionale, nell'attesa di raggiungere una solida posizione libero-professionale, si arrangiano facendo anche altri lavori.

Il testo del secondo comma dell'art. 78 si presenta tuttavia ancora erroneo e privo di chiarezza, ad esempio escludendo chi ha una seconda attività, oltre a quella professionale, anche di modesto importo purchè continuativa, sicchè chi ha un *part-time* di 8-10.000 €, oppure meno, si trova ad essere nuovamente escluso.

A parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il testo del secondo comma dell'art. 78 dovrebbe essere riscritto secondo i seguenti principi:

- a. **il discrimine per il *bonus* deve essere unicamente il livello di reddito complessivo (35.000 €)** e non il numero di attività svolte le quali, se dichiarate *-e qui lo sono-* sono indice di onestà fiscale (*che dovrebbe essere premiata, non certo mortificata*);
- b. dunque il *bonus* deve essere erogato, esattamente come ad altre categorie di soggetti, **a tutti i liberi professionisti che rientrino in una determinata soglia di reddito complessivo**;
- c. ai giovani professionisti ingiustamente privati del *bonus* di marzo 2020 (*per avere il Governo modificato le regole di percezione retroattivamente*) **deve essere dato un termine congruo per tornare a richiederlo**;

- d. i *bonus* devono essere ripetuti, esattamente come per le altre categorie economiche, per i mesi di aprile e maggio;
- e. il *bonus* deve poter essere percepito una sola volta, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

### 3b. CAPO II - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

#### 3b.1 Articolo 93 “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”

L'art. 93 correttamente prevede che i contratti a termine possano essere prorogati fino al 30 agosto, senza indicazione di causale, in deroga alle attuali rigidità che, lungi dal favorire l'occupazione stabile e stipendi *standard*, producono l'effetto opposto, obbligando lavoratori ed imprenditori a ricorrere a surrettizie forme di collaborazione (*che in realtà mascherano un rapporto di lavoro dipendente che per legge non può più essere prorogato oltre i 24 mesi ed i quattro rinnovi*).

Si ritiene che la deroga dovrebbe essere **estesa almeno fino a giugno 2021**, in attesa di rivedere la materia.

#### 3b.2 Articolo 94 “Promozione del lavoro agricolo”

L'art. 94 si preoccupa di promuovere il lavoro agricolo ed è cosa positiva. Ma non affronta il tema dei 2.000 liberi professionisti costretti alla disoccupazione da AGEA, un ente governativo vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole.

AGEA, da cui dipende il sistema dei CAA-Centri Agricoli di Assistenza (*soggetti privati ma che sono l'interfaccia della PP.AA.*) ha infatti deciso che, dal **1 ottobre 2020**, sia a tutti i liberi professionisti che ai CAA da loro composti sia impedito l'accesso al SIAN-Servizio Informativo Agricolo Nazionale, rendendo così impossibile presentare le domande di contributo da parte delle imprese agricole loro clienti.

Il Ministro dell'Economia On. Gualtieri, in una recente intervento alla Camera ha dichiarato, riferendosi al decreto-legge n. 34/2020, che *“Il Governo non lascia solo nessuno ed è a fianco di ogni persona che affronta i costi sociali ed economici dell'emergenza”*.

Ebbene, per quanto riguarda i professionisti del settore agrario possiamo affermare con certezza come, purtroppo, questo non sia vero: nel caso di specie il Governo scientemente promuove azioni che portano alla perdita del lavoro ed alla chiusura di almeno 2.000 studi professionali.

2.000 professionisti, molti dei quali giovani, dal 1 ottobre prossimo si troveranno **ingiustamente privati del loro lavoro**, quello per il quale hanno conseguito il titolo di studio, svolto il tirocinio professionale e conseguito l'abilitazione professionale.

Per impedirlo si propone la seguente riformulazione dell'art. 94:

*Art. 94*

**Promozione e tutela del lavoro agricolo e dei tecnici agrari**

*1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.*

*2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.*

*3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19," , sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020," .*

**4. All'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, dopo le parole "i CAA" inserire le seguenti "che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario".**

## **5. Titolo VI - Misure fiscali**

### **5a. Articolo 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate**

Il giudizio sulla disposizione è positivo perchè, mantenendo aperta una possibilità favorevole per i contribuenti, consente al tempo stesso all'Erario di incamerare maggiori risorse; la disposizione, che riguarda la rivalutazione del valore delle partecipazioni nonchè dei terreni edificabili ed agricolo,

tuttavia non risolve la vicenda del mancato coordinamento delle disposizioni relative ai contratti d'affitto di fondo rustico con quelle ordinistiche successive, che attende da anni di essere chiarito peraltro consentendo elementi di semplificazione. Allo stato, oltre ai contratti “tipizzati” codicisticamente, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982 è possibile stipulare contratti in deroga con l’assistenza delle parti sociali, questa disposizione però non è armonizzata con le previgenti norme istitutive degli Albi professionali, le quali attribuiscono agli iscritti in questi ultimi la competenza della “assistenza alla stipulazione dei contratti agrari”.

#### Art. 137

#### *Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati*

*1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.*

*2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.*

*3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 265.*

**4. Al terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11”; dopo le parole “stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza” sono inserite le seguenti, “oltrechè dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,”**

#### 5b. Articolo 148 (Modifiche alla disciplina degli ISA)

L’articolo 148 introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte alla valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile. La norma fornisce poi nuove indicazioni all’Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente.

I negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 che si sono riversati (*e che si riverseranno*) sui professionisti comporteranno delle conseguenze anche in termini di risultati “non congrui” derivanti dall’applicazione degli ISA almeno per gli anni 2020 e 2021.

In considerazione del fatto che il comma 6 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (*istitutivo degli ISA*), prevedono che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero **non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa**, si propone di prevedere la sospensione dell’applicazione dei suddetti indici per gli anni 2020 e 2021, rinviando ad un decreto del MEF previsto dal comma 7 dell’art. 9-bis dl 24 aprile 2017, n. 50.

## CAPO VI - Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura

### Art. 228 “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale”.

Al fine di consentire l’immediata operatività della Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS viene soppresso il “Comitato tecnico istruttorio”, contemporaneamente si prevede, in sostituzione, di siglare intese con enti pubblici di ricerca quali ISPRA o CNR.

La previsione omette di risolvere un problema aperto da anni: quello della imperfetta formulazione dei soggetti che si possono (*rectius, debbono*) iscriversi al Registro dei Gestori ambientali.

Si rammenta che in materia si è registrato anche l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. S1062 del 29 luglio 2009, con la quale l’Antitrust aveva ritenuto ingiustificato, sotto il profilo concorrenziale, “...il rifiuto, da parte delle sezioni provinciali e regionali dell’albo dei gestori ambientali, di iscrivere nell’albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi...”.

Pertanto con la proposta di riformulazione dell’art. 228 si propone dunque di introdurre nel *c.d.* “Codice dell’ambiente” “...*specifiche disposizioni basate su criteri maggiormente rispondenti ai principi concorrenziali.*” così come richiesto dall’Antitrust nel richiamato provvedimento n. S1062/2009 in modo tale da riconduurre ad una disciplina unitaria la materia:

### Art. 228

#### *Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale*

1. *Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, al*

*medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole “a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132” sono aggiunte le seguenti “e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca”;*

*b) il comma 3 è soppresso;*

*c) al comma 4, le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse;*

*d) al comma 5, al primo periodo le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse e, al secondo periodo, le parole “e del Comitato” sono soppresse.*

**2. All’art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole “nei medesimi comuni”, inserire le seguenti: “Sono iscritti nell’albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall’iscrizione nel relativo albo professionale. Per l’effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall’organo esponentiale della categoria professionale”.**



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

## **Camera dei Deputati**

### **Commissione XIII**

**Audizione del 29 Maggio 2020**

\*

**Documento di C.A.I. – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani per Audizione del 29 maggio 2020 nell'ambito dell'esame in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo),**

#### ***PREMESSA***

Apprezziamo e ringraziamo per aver incluso la nostra Confederazione tra i consultati per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, in commento al quale vorremmo dare anche il nostro contributo.

L'obiettivo di facilitare la fruizione delle procedure amministrative nel settore agricolo e di incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione corrisponde infatti ad uno dei nostri compiti statutari in vista di una maggiore competitività e di una sostenibilità complessiva delle attività svolte.

#### ***CONSIDERAZIONI***

##### **Trascurare gli agromeccanici, mette in pericolo l'intera filiera**

Gli agromeccanici sono stati autorizzati a continuare a fornire i loro servizi alle aziende agricole, ma in assenza di norme specifiche per lo svolgimento dell'attività oltre a una mancata semplificazione burocratica senza la quale sta divenendo sempre più complicato lavorare.

Il comparto non può rischiare di subire uno stop forzato dalla burocrazia poiché vogliamo ricordare che senza preparazione dei terreni e raccolti, praticamente totalmente gestiti dagli agromeccanici, per l'agroalimentare italiano potrebbe essere un disastro.

Conseguentemente servirebbero indennizzi mirati, politiche di innovazione e sostegno ai processi di smart-agriculture e, ci si consenta, serverebbe una visione complessiva di filiera che contempli anche gli agromeccanici, responsabili delle produzioni agricole italiane, per non correre il rischio che la corsa all'innovazione e alla agricoltura di precisione nel rispetto dell'ambiente, si traduca in un buco nell'acqua.



## *Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

Siamo rimasti delusi dal contesto: prima dalla mancata consultazione, poi dal fatto che nessuno ha sottolineato l'importanza della categoria.

Eppure, se non ci fossero le 18.000 imprese agromeccaniche che in Italia svolgono i servizi in campo, dalla preparazione dei terreni allo spandimento liquame, dalla semina ai trattamenti, fino alla raccolta e allo stoccaggio, l'agricoltura sarebbe in ginocchio, l'agroalimentare scomparirebbe specie in un momento di crisi sanitaria-economica che stiamo attraversando.

Con i timori del caso, un esercito di trattori, mezzi, macchine agricole e attrezzature che ogni giorno hanno sostenuto, come sempre, l'attività delle imprese agricole e molto spesso sostituendosi agli stessi agricoltori.

### **Conseguenze del Coronavirus**

La burocrazia imperante, gli uffici chiusi, i rallentamenti nelle procedure di assegnazione di gasolio agricolo, l'insicurezza di poter completare gli approvvigionamenti di sementi e di agrofarmaci, per portare avanti la campagna di semina primaverile e la reperibilità di pezzi di ricambio, sono alcuni elementi critici che la categoria ha dovuto affrontare.

Ben consci del momento di gravissima emergenza, le nostre imprese, che lavorano in un momento in cui tutti vorrebbero restare a casa, si sarebbero aspettate specifici fondi per l'implementazione dell'innovazione.

L'agricoltura 4.0, la sostenibilità ambientale, l'agricoltura di precisione non avranno incrementi significativi in Italia se gli incentivi riguarderanno solo gli agricoltori.

Si potrà così, forse favorire l'acquisto di qualche centinaio di trattori, ma se si vuole accompagnare il Paese verso la competitività delle filiere agricole, uno specifico aiuto dovrà essere riconosciuto alle imprese agromeccaniche, che oggi, a vario titolo, operano al servizio di quasi un'azienda agricola su due.

È pertanto necessario sostenere la filiera della meccanizzazione agricola in Italia, una realtà che vale 7,9 miliardi di euro (11,1 miliardi con i settori della componentistica e del giardinaggio), concentrando gli aiuti e le risorse in favore dei veri acquirenti di macchine e mezzi agricoli.

Le 18 mila imprese agromeccaniche professionali esistenti, pur esprimendo un numero esiguo rispetto a quelle operanti in agricoltura (poco più del 1%) determinano oltre il 30% delle vendite di macchine agricole in termini di fatturato.

La filiera del contoterzismo agricolo in Italia nel 2018 ha raggiunto un valore di 3,12 miliardi di euro, evidenziando una crescita costante (+17,1% rispetto al 2011), della quale hanno beneficiato innanzitutto le aziende agricole.

Purtroppo, anche la recente revoca del bando ISI 2019, al fine di reperire risorse per finanziare gli interventi di prevenzione del contagio da Covid-19, pone una seria ipoteca su una forma di aiuto apprezzata dalle imprese agromeccaniche, che da sempre investono sulla sicurezza delle macchine agricole.

L'attuale stesura dell'art. 95 del DL. 34 salvaguarda infatti, i contributi destinati esclusivamente alle imprese di produzione agricola, ma non sembra assicurare il medesimo livello di tutela agli investimenti in beni strumentali effettuati, con le stesse finalità, dalle micro, piccole e medie imprese a cui la categoria avrebbe potuto attingere.

**Auspichiamo pertanto che il prossimo bando ISI, destinato a sostituire quello revocato, debba privilegiare gli interventi di sostituzione delle macchine agricole, senza distinzioni sulla natura delle imprese destinatarie dei contributi.**

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale, che esplica benefici effetti anche sulla salvaguardia ambientale e sulla competitività del sistema produttivo e delle filiere agricole e alimentari.

Evidenziamo che a tutt'oggi gli investimenti si sono fermati ed il comparto è in attesa di segnali confortanti per riprendere quegli investimenti in innovazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Si pone inoltre l'accento sui contributi a fondo perduto (art.25) che spettano a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Una condizione che pone il comparto agromeccanico fuori dall'incentivo poiché normalmente la fatturazione dei servizi avviene a campagna agraria conclusa e pertanto alla fine dell'anno.

**Ma pur valutando negativamente tale condizione, sarebbe auspicabile che potessero essere effettivamente concessi congrui finanziamenti a lungo termine evitando intralci burocratici che penalizzano le imprese nella ripresa e soprattutto nello sviluppo, poiché è necessario guardare al futuro per non trovarci fermi al palo una volta superata l'emergenza.**

Le contingenze del momento non devono far dimenticare alcune esigenze molto sentite dalle nostre imprese, che riguardano l'equiparazione dell'imprenditore agromeccanico a quello agricolo, in considerazione del comune contesto operativo, le semplificazioni in materia di depositi di carburanti, l'edificabilità in zona agricola per il ricovero delle macchine agricole e le semplificazioni per l'affitto di fondi rustici.



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

Argomenti dettagliatamente esposti nel corso della nostra precedente audizione del 6 febbraio 2019 e che confidiamo possano essere ripresi dalla Commissione come emendamenti in fase di conversione del DL n.34.

Le problematiche e le necessità del comparto agromeccanico pur operante nel settore agricolo, sono talvolta diverse da quelle di interesse delle aziende agricole e conseguentemente **sarebbe necessario che venisse istituito un tavolo permanente per la meccanizzazione agricola** con la partecipazione di tutti i componenti la filiera, per proporre, analizzare, suggerire interventi per una agricoltura competitiva che salvaguardando l'ambiente possa continuare ad essere una eccellenza nazionale.

Inoltre sarebbe opportuno che le scadenze degli adempimenti, alcuni dei quali già oggetto di prorga (*autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali, validità dei certificati di abilitazione acquisto fitosanitari, controlli funzionali e tarature delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, corsi professionali di aggiornamento e rinnovo, revisione dei veicoli, rinnovo patenti di guida..*) **fossero uniformate al 31 dicembre 2020.**

Il Presidente  
Gianni Dalla Bernardina

**ALTRI DOCUMENTI PERVENUTI  
ALLA COMMISSIONE**

# AC 2500

## Memorie per la XIII Commissione

### Proposte di sostegno alla filiera birraria italiana



# IL SETTORE BIRRARIO ITALIANO

## NUMERI CHIAVE

### IMPORT



STABILE NEL 2019, MA LA QUOTA DELL'IMPORT NEL MERCATO ITALIANO HA **UN PESO DEL 34% SUL TOTALE**, COSTITUENDO IL PRIMO PLAYER DEL MERCATO ITALIANO

PRODUZIONE NAZIONALE



EXPORT



CONSUMI BIRRA PRO-CAPITE



IL VALORE CONDIVISO CREATO DALL'INDUSTRIA DELLA BIRRA È STATO DI CIRCA **9 MILIARDI DI EURO** IN ITALIA NEL 2018 (+ 7 % NEL PERIODO 2015-2018), PARI ALLO **0,52%** DEL PIL ITALIANO

# SETTORE BIRRARIO IN ITALIA: IMPATTO OCCUPAZIONALE IN CRESCITA

- **144.000 occupati totali**, oltre 9.000 occupati lungo tutta la filiera
- Circa **860 impianti di produzione** di grandi, medie e piccole dimensioni, sparsi su tutto il territorio nazionale
- **l'industria della birra va in controtendenza: dal 2015 al 2017 gli occupati sono aumentati di 4.400 unità (+5%).** Più del doppio rispetto all'andamento medio nazionale (nello stesso arco di tempo, in Italia, l'occupazione è cresciuta, dati ISTAT, di circa il +2%). \*
- **il 50% delle persone sono assunte da più di 10 anni.** E un altro 33% è in azienda da almeno 5 anni. Dei 3,49 miliardi di euro di valore aggiunto creato dal comparto, **il 71% (2,47 miliardi di euro) viene destinato alla remunerazione lorda dei lavoratori**, sostenendo così l'economia familiare.

# COVID 19, SETTORE BIRRARIO e Ho.Re.Ca.: PROFILI DI EMERGENZA E URGENZA

- Il settore Ho.Re.Ca. con i Bar, i Ristoranti, le Pizzerie e le migliaia di chioschi balneari, sono tra le attività maggiormente colpite da questa pandemia, insieme al mondo degli oltre **2.000 Distributori che quotidianamente consegnano loro birre e altre bevande.**
- Il settore Ho.Re.Ca., nel solo anno in corso, **stima perdite di 34 miliardi**, con il prossimo futuro che rischia di veder morire **oltre 50.000 imprese e 350.000 persone perdere il loro posto di lavoro.**
- **Il mondo brassicolo è strettamente legato a queste attività**, che sono motivo di richiamo anche di molti turisti da tutto il globo e che rendono il nostro Paese un'eccellenza in questo settore, posizionandolo terzo a valore in Europa, dopo Regno Unito e Spagna con 80 miliardi di euro di fatturato (fonte FIPE).
- Parliamo di una **galassia di 330.000 punti di consumo presenti nel nostro paese**, con la caratteristica frammentazione di questo settore che attraversa tutta l'Italia con 48 punti di consumo ogni 10.000 abitanti, solo la Spagna ha uno scenario più affollato del nostro in Europa.

# IL VALORE GENERATO DALLA BIRRA NEL SETTORE DELL'HOReCA

- La birra ha un ruolo fondamentale nell'economia dei distributori, **pesa per oltre il 30% nei volumi totali generati, con una incidenza di oltre il 40% nei fatturati**;
- La birra produce **ricavi per oltre 6 miliardi di euro per gli esercenti dell'Ho.Re.Ca.**, generando, con la sola vendita finale, oltre **1,6 miliardi di euro di valore aggiunto**.
- La birra costituisce, infatti, uno dei prodotti a più **alta marginalità** ed incide con una quota variabile tra il 7% ed il 27%, nei ricavi finali, siano essi ristoranti, bar o pizzerie.



LA CAPACITA' DI GENERARE RICCHEZZA DA PARTE DELLA BIRRA E' PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO A VALLE DELLA FILERA, SEGMENTO OGGI ESPOSTO, PIU' DI OGNI ALTRO, ALLE INCERTEZZE LEGATE AL RAPPORTO TRA CONSUMI E NUOVI COMPORAMENTI

# IL CARICO FISCALE DEL SETTORE BIRRARIO

## 2013-2015 IL PERIODO NERO

In soli 15 mesi la birra ha subito un aumento della tassazione diretta di oltre il 30%. Dall'ottobre 2013 al gennaio 2015, infatti, il Governo ha aumentato l'accisa sul prodotto da 2,35 euro a 3,04 euro per ettolitro/ grado-plato.

- In questi anni, **nonostante il periodo di crisi economica**, il settore della birra ha sempre **garantito un gettito costante** per le entrate erariali dello Stato, **oltre che investimenti in innovazione e occupazione sul territorio**.

## 2016 – L'INVERSIONE DI TENDENZA

- Il Parlamento ha approvato una legge, il DDL Collegato Agricoltura, che per la prima volta introduce nella normativa italiana la definizione di birra artigianale come birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti.
- Nel **2016 e 2017** il Governo e il Parlamento hanno mandato un **segnale di fiducia al settore, diminuendo l'accisa** sulla birra con un doppio intervento da 3,04 a 3,00 euro per ettolitro/grado-plato.
- **L'industria ha risposto aumentando gli investimenti in impianti e comunicazione, lanciando nuovi prodotti, e quindi stimolando la crescita del mercato della birra, con conseguente sostegno dell'andamento del gettito.**
- Il cammino è proseguito anche nel **2018** dove nella Legge di Stabilità è stata definita una riduzione di un centesimo, che ha portato l'accisa a **2,99 euro** per ettolitro/grado-plato, e contestualmente una **riduzione ulteriore del 40% dell'aliquota** ordinaria per i piccoli **birrifici indipendenti** che producono fino a 10mila ettolitri all'anno di birra.

## GLI INTERVENTI SULLE ACCISE DELLA BIRRA: TIMELINE



La contribuzione fiscale complessiva della filiera italiana della birra è aumentata in 3 anni da 3,6 miliardi di euro nel 2015 a 4,3 miliardi di euro nel 2018, pari allo 0,93% del totale di gettito nazionale

Su una media europea di 31,2 euro/ettolitro, in Italia le accise sulla birra si attestano su un valore di 36,24 euro per ettolitro. +5,14 euro rispetto a media UE

Calcolando l'accisa media nei Paesi in cui non c'è accisa sul vino la media scende a 23,7 euro/hl., +52,9% (12,54 €) rispetto a media UE su paesi senza accisa sul vino



Dal 1 luglio 2019: riduzione del 40% dell'aliquota ordinaria per microbirrifici con produzione non superiore 10mila ettolitri all'anno.

# I 6 MOTIVI PER CUI È GIUSTO RIDURRE LE TASSE SULLE BIRRA

## L'ECESSIVA PRESSIONE FISCALE METTE A RISCHIO LA COMPETITIVITA' DEL SETTORE

Limita le capacità delle nostre aziende di esportare

Favorisce le importazioni (circa il 34%, il «player» #1 in Italia)

Ostacola la crescita dimensionale dei tanti micro birrifici

Scoraggia gli investimenti delle grandi aziende in Italia.

## LA TASSA SULLA BIRRA È UNA TASSA REGRESSIVA

L'accisa si calcola sul grado plato (la % di zucchero nel mosto, che determina poi il grado alcolico), ed è scollegata dal prezzo di vendita.

Quindi l'incidenza dalla tassazione è inferiore per i prodotti di fascia alta e maggiore per i prodotti di prezzo inferiore.

Ad esempio una bottiglia da 66cl al prezzo di 0,99 euro nello scaffale di un supermercato paga quasi il 50% di tasse (fra accise e iva che si calcola anche sull'accisa), e di conseguenza colpisce soprattutto le famiglie economicamente più deboli o il consumatore più attento. Al contrario le birre di fascia alta hanno una tassazione percentuale anche 2 o 3 volte inferiore.

## IN ITALIA LA BIRRA È L'UNICA BEVANDA DA PASTO A PAGARE LE ACCISE

L'80% della birra bevuta in Italia è consumata durante i pasti

La birra rimane l'unica bevanda da pasto ad essere tassata pagando, addirittura, in proporzione accise più alte dei superalcolici.

Il vino paga accisa zero mentre per i soft drinks e i succhi di frutta le accise non sono previste.

## BIRRA ARTIGIANALE: UN VALORE PER TUTTO IL COMPARTO

Negli ultimi anni si è rilevato un significativo incremento del numero di micro birrifici sul territorio italiano, quasi triplicato rispetto al 2011 (da 336 nel 2011 a 841 nel 2019).

La crescita della produzione artigianale di birra va considerata un valore per tutto il comparto produttivo che, negli anni, è riuscito a garantire una stabilità economica a tutta la filiera.

Una crescita premiata dal Parlamento nell'ultima Legge di Bilancio, che ha previsto una riduzione del 40% dell'aliquota ordinaria per chi produce fino a 10mila ettolitri all'anno di birra.

## LA BIRRA ITALIANA È TASSATA SOPRA LA MEDIA RISPETTO AGLI ALTRI PAESI IN EUROPA

La birra è tassata sopra la media, i superalcolici sotto la media, il vino non è tassato

I Paesi UE che non applicano le accise sul vino hanno un'accisa sulla birra molto più bassa della nostra.

La Francia, che applica un'accisa sulla birra analoga alla nostra, fa pagare le accise anche al vino (da 4 a 9 cent/litro).

## IL DIFFERENZIALE DI ACCISE TOGLIE SPAZIO ALLA CRESCITA DELLA PRODUZIONE ITALIANA

Le aziende estere che pagano il 30 o 50% in meno di accise nel loro paese, hanno margini per praticare politiche commerciali aggressive che penalizzano le aziende con stabilimenti in Italia.

Malgrado i record di produzione nazionale di birra del 2019 (17,2 milioni di ettolitri) e delle esportazioni (3,4 milioni esportati), le importazioni rimangono elevatissime a quota 7 milioni di ettolitri

Questo genera un saldo negativo della bilancia commerciale della birra (-3.614.000 ettolitri di birra).

# **SOSTENERE IL VALORE DELLA FILIERA ITALIANA DELLA BIRRA: DUE MISURE PER RECUPERARE VALORE NEL PROSSIMO TRIENNIO**

## **MISURA IMMEDIATA**

### **INCENTIVO FISCALE SULLA BIRRA IN FUSTO**

**La birra è il motore della ripresa dell'HOECA attraverso meccanismi di sostegno alla marginalità nel punto di consumo.**

## **MISURA STRUTTURALE**

### **RIDUZIONE TRIENNALE ACCISE PER MANTENERE COMPETITIVITA'**

**Sostenere la filiera a monte (853 aziende produttrici e 2.000 distributori) con interventi di fiscalità vantaggiosi per tutte le aziende al fine di mantenere la capacità produttiva italiana, auspicando un ritorno a regime del mercato nei prossimi 3 anni**

- Su una prospettiva di **calo del PIL di circa il 10% nel 2020**, l'urgenza è data dalla necessità di mettere in campo tutte le azioni possibili per **evitare di perdere capacità produttiva e valore generato dal settore birrario**, in particolar modo negli ultimi tre anni.
- Troppe le incognite sul futuro, a causa di una pandemia di cui non se ne conosce l'evoluzione e di cui mancano ancora prospettive certe di cura. La criticità più rilevante da fronteggiare in questo contesto è rappresentata dall'**incertezza**.
- La birra, **il cui settore stima una perdita complessiva di volumi sul 2020 di circa -20%**, basa la sua ragione di consumo sulla socialità, elemento che più di altri è oggi soggetto a restrizioni, generando legittime paure e limitazioni di comportamento sulle persone

## MISURA IMMEDIATA - INCENTIVO FISCALE SUI FUSTI DA BIRRA ALLA SPINA

- Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. mediante un concreto supporto alla liquidità, determinare la creazione di un incentivo fiscale a favore dei Punti di Consumo (Bar, Ristoranti, Pizzerie) **mediante il riconoscimento di un credito di imposta sulla birra alla spina**
- **Il credito di imposta sarà così determinato:**
  - **0,33 €/litro su volumi di birra in fusto acquistata nel 2° semestre 2020 (Luglio-Dicembre)**
  - **0,10 €/litro su volumi di birra in fusto acquistata nel 2021**
- Tale contributo andrà a **totale beneficio del canale Ho.Re.Ca.**, settore maggiormente colpito dalla crisi in atto
- Porta liquidità ai circa **140 mila Punti di Consumo con impianto spina**, favorendo l'utilizzo del contenitore per birra che ha meno impatto sull'ambiente: il FUSTO, a minimo impatto ambientale (1 fusto, mediamente da 30lt, equivale a circa 90 bottiglie da 0,33).
- Favorisce il mercato dei microbirrifici, in quanto hanno una percentuale più alta di fusti vs bottiglie (75% contro il 12% medio)
- **Il costo di tale misura è stimato in 16 milioni di euro per il 2020 e 16 milioni di euro per il 2021**

## MISURA STRUTTURALE - RIDUZIONE ACCISE PER MANTENERE LA COMPETITIVITA'

- Mai come ora è urgente intervenire sulla riduzione delle accise con il **duplice obiettivo di mantenere la competitività del comparto birrario**, dove il calo stimato dei volumi (-20%) e dei consumi (-36% in aprile 2020) rischia di far venire meno capacità produttiva, aprendo a nuove quote di importazione (oggi già al 34%). In secondo luogo **per ristabilire un equilibrio a livello di tassazione che ha visto la birra sostenere negli anni una penalizzazione ingiustificata (+26,3% DI AUMENTI NEL TRIENNIO 2013/2015)**
- Il settore chiede quindi una **riduzione progressiva** delle accise, a partire dal 1 luglio 2020:
  - **1 luglio 2020: da 2,99 euro Ettolitro di Grado Plato a 2,85 euro per Ettolitro di Grado Plato**
  - **1 gennaio 2021: da 2,85 euro per Ettolitro di Grado Plato a 2,55 euro per Ettolitro di Grado Plato**
  - **1 gennaio 2022: da 2,55 euro per Ettolitro di Grado Plato a 2,35 euro per Ettolitro di Grado Plato**
- Tale azione avrebbe impatti rilevanti sulla **filiera Ho.Re.Ca.**, favorendo altresì la promozione del prodotto anche nel **canale moderno**, impattando direttamente a **beneficio dei consumatori**.



L'accisa rientra nella costruzione del prezzo finale della birra, incidendo per circa 1,81€ /litro sul prezzo finale della birra al bar

- Una sua riduzione ha quindi un effetto fondamentale per piccola e media imprenditoria italiana, che costituisce la maggioranza della parte più a valle della filiera, con 2.000 distributori, 840 piccoli birrifici, 350.000 bar, ristoranti e pizzerie.
- **Il costo di tale misura è stimato in 13 milioni di euro per il 2020 e di 6,7 milioni di euro per il 2021**

# IMPATTO SULL GETTITO ACCISE

- La **contrazione dei consumi ha già determinato un conseguente calo di gettito** derivante da accise, dai 714 milioni di euro nel 2019, scenderanno del 20% nel 2020 a circa 547 milioni.
- L'industria, i cui volumi si attesteranno - rispetto al 2019 - su un 20% nel 2020, se sostenuta dagli effetti della riduzione, può stimare un ritorno a regime del mercato entro il 2022 con conseguente ripresa del saldo positivo di gettito.

**L'abbassamento delle accise ha sempre determinato una reazione positiva del mercato, le aziende investono in nuovi impianti e lancio di nuovi prodotti, con aumento di fiducia da parte degli operatori (grandi e piccoli)**

	2020 stima chiusura	2021	2022	2023
Volumi Birra (HL)	16.400.000	18.100.000	20.100.000	21.300.000
<b>MISURA 1 - Riduzione accise a sostegno della competitività</b>	<b>2,85 (dal 1 luglio 2020)</b>	<b>2,55</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
Consequente aliquota ridotta per piccoli birrifici fino a 10mila HL (-40%)	1,71	1,53	1,41	1,41
Stima incassi accise (euro)	534.362.432	527.705.798	540.092.745	572.494.545
<b>Saldo andamento gettito accise su volumi post Covid 19</b>	-13.211.102 (II° semestre 2020)	-6.656.634	12.386.948	32.401.800



**Associazione UNIONBIRRAI**  
**Viale Regina Margherita 1, 20122 MILANO - ITALY**  
**C.F. 93035360192 P.Iva 10090230961**

### **28.05.2020:AGGIORNAMENTO PROPOSTE A SOSTEGNO EMERGENZA COVID-19**

Unionbirrai è l'associazione di categoria dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis L. 1354 del 16 agosto 1962.

La peculiarità dell'associazione è quindi quella di rappresentare microimprese e produzioni esclusivamente nazionali.

In questa fase emergenziale le nostre istanze si caratterizzano quindi in due direzioni:

- la valorizzazione e promozione della birra artigianale italiana, come produzione nazionale e di micro impresa, dal punto di vista culturale e di filiera interna;
- il sostegno alle micro imprese del settore che nella fase di blocco pandemico non hanno potuto trovare sfogo commerciale, in particolare, la differenza dei birrifici industriali, nella grande distribuzione organizzata e, quindi, si sono viste contrarre le proprie economie in ragione diretta e conseguente alla chiusura dei ristoranti, pub, attività ricettive e analoghi.

Fatta questa premessa, ci sia consentito quindi ribadire come a nostro avviso occorra accordare priorità non tanto, al momento, a politiche di riduzione generalizzata delle accise (che si tradurrebbe in una forma di sostegno di cui andrebbero inevitabilmente a beneficiare anche i grandi produttori esteri e relative birre di importazione), quanto piuttosto a politiche di sostegno alla produzione nazionale, come tale in particolare rappresentata dai micro birrifici indipendenti italiani (di cui al citato art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962).

Ci permettiamo a riguardo di allegare il documento già predisposto in data 6/4/2020

#### **Premesse:**

**1) Produttori.** I microbirrifici si qualificano per la capacità produttiva inferiore ai 10.000 ettolitri/annui, in base all'art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962. Il numero di addetti è stato rilevato, per oltre il 90% delle aziende, al di sotto dei quindici dipendenti nella *Analisi del sistema produttivo e del mercato delle Birre artigianali in Italia* - Università di Firenze (ed. 2018 pag. 35 - in allegato file) e si colloca quindi nell'ambito delle microimprese. Il fatturato medio annuo (rilevato in base a campione significativo: cfr *Analisi del sistema produttivo e del mercato delle Birre artigianali in Italia* - Università di Firenze ed. 2018 pag. 44 - in allegato file) si attesta intorno ai 380.000 euro, la cui capacità finanziaria ed operativa è assai volatile, essendo strettamente connessa ai flussi di cassa che derivano dalla vendita

costante dei prodotti.

**2) Prodotto.** La Birra Artigianale è definita dall'art. 2 comma 4 bis citato come birra, realizzata da microbirrificio, come non filtrata e non pastorizzata (si parla in proposito non a caso di "birra viva"). Queste caratteristiche organolettiche ne fanno un prodotto sensibile al decorso del tempo. Il prodotto, in particolare, perde qualità (e quindi valore) progressivamente a partire dal condizionamento.

**3) Mercato di riferimento.** Il mercato di riferimento dei microbirrifici è rappresentato in modo assolutamente qualificante dalla somministrazione diretta, da clientela costituita da locali di somministrazione (pub, ristoranti ecc...) e/o da distributori specializzati a loro volta rivolti ad esercizi di somministrazione, pub, ristoranti ecc... Si tratta di un mercato specifico che, per effetto dell'inibitoria rivolta ai locali di somministrazione, ha subito uno stop totale. E' da segnalare che la GDO (rimasta viceversa operativa in questi frangenti epidemici) rappresenta per i microbirrifici un mercato di sbocco in misura irrisoria, esattamente dello 0,9% (Cfr *Analisi del sistema produttivo e del mercato delle Birre artigianali in Italia* - Università di Firenze - ed. 2018 pag. 52 - in allegato file).

Fatte queste premesse

Unionbirrai, in rappresentanza della categoria, come da art. 1 e 2 dello Statuto Associativo, avanza le seguenti istanze:

a) **Stanziamiento a fondo perduto.**

Ai microbirrifici occorre, per il carattere di microimprese strutturate su finanze volatili (flussi di cassa), acquisire liquidità immediata per mantenere la propria operatività attuale fino alla (auspicata) ripresa del mercato di riferimento. Per questa ragione UB avanza istanza affinché venga stanziato un importo a fondo perduto corrispondente al depauperamento dovuto al blocco commerciale. La misura di detto depauperamento è quantificabile in misura proporzionale alla durata del blocco in rapporto al valore del prodotto. In proposito il prezzo netto medio rilevato delle birre artigianali è di euro 4,52/litro (cfr *Analisi del sistema produttivo e del mercato delle Birre artigianali in Italia* - Università di Firenze - ed. 2018 pag. 44 - in allegato file). Si tratta quindi di un dodicesimo di 4,52 su base mensile, e cioè 0,38 €/litro/mese dall'inizio del periodo di blocco, coinciso con l'entrata in vigore del DL n. 9 del 2.3.2020 (e cioè il 2 marzo stesso) e quindi da determinarsi in rapporto alla giacenza mensile a partire dal primo marzo 2020. Si tratterebbe, inoltre, in ragione della necessità immediata di linfa vitale, di liquidare il detto stanziamento su base mensile.

b) **Riutilizzo.** Strettamente connesso alle caratteristiche organolettiche del prodotto, come per il punto precedente, è la necessità, che peraltro in realtà travalica la fase contingente attuale, ma che ora è divenuta particolarmente stringente, di poter riutilizzare la birra condizionata in lavorazioni successive, a seconda della domanda commerciale e necessità produttive ulteriori, quali ad esempio miscelarla (c.d. "blend"), affinarla in botte, avviarla sfusa alla distillazione tramite terzi ecc... Si tratterebbe quindi, di introdurre, a livello di norma primaria, una disposizione che preveda che la birra condizionata dai piccoli birrifici indipendenti italiani (di cui al citato art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962) possa esser estratta, dal birrificio stesso, dai contenitori in cui si trova condizionata per esser riutilizzata, per lavorazioni successive. Per evitare interferenze con la normativa doganale si può prevedere che detta facoltà sia riconosciuta esclusivamente in rapporto alla birra condizionata ad accisa assolta. La formulazione della disposizione che ci permettiamo di suggerire è la seguente: <<La birra condizionata ad accisa assolta realizzata dai piccoli birrifici indipendenti italiani di cui all'art. 2 comma 4 bis della legge del 16 agosto 1962 può

*esser estratta dai contenitori in cui è stata condizionata e riutilizzata dal birrificio stesso per lavorazioni successive>>.*

**c) Sgravio fiscale e tributario.**

UB avanza istanza affinché si provveda ad estendere ai microbirrifici le misure di sostegno finanziario, fiscale e tributario previste per i locali di somministrazione (in ispecie vedasi art.61 DL 18/2020)

**d) Esonero dalle accise.**

UB avanza istanza affinché i microbirrifici vengano esonerati dal versamento di accise per le prossime mensilità sino alla cessazione del periodo di fermo epidemico.

**e) Promozione Birra Italiana**

Si tratterebbe di istituire progetti di promozione della birra artigianale indipendente italiana, come valore dell'eccellenza nazionale, progetti volti a favorire l'ingresso in canali distributivi più ampi di quelli attuali e nella prospettiva di un futuro consumo interno, ora viceversa retaggio della birra industriale con quota elevatissima delle multinazionali estere.

**f) Detassazione prodotti energetici**

Si tratterebbe di detassare temporaneamente le spese energetiche nel periodo dell'emergenza epidemica, anche tenendo presente che le cantine dei microbirrifici sono termoregolate e, quindi, i costi energetici perdurano anche nelle fasi di stallo delle vendite.

Milano 28.05.2020

Unionbirrai

Il Direttore

Vittorio Ferraris